

## Sindacale

- S97-24 - Decontribuzione Sud – Chiarimenti su proroga al 31 dicembre 2024 – Inps, circolare n. 82/2024 - Con riguardo alla proroga della decontribuzione Sud al 31 dicembre 2024, l'Inps precisa che l'agevolazione non trova applicazione per i rapporti di lavoro subordinato instaurati a far data dal 1° luglio 2024
- S98-24 - D.lgs. n. 103/2024: semplificazione dei controlli sulle attività economiche - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche
- S99-24 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di giugno 2024 - Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto
- S100-24 - Inps: sospeso l'invio delle Note di Rettifica e delle Diffide di adempimento - Comunicata dall'Inps la sospensione dell'invio delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti
- S101-24 - Sentenze n. 128 e 129 del 2024: la Corte costituzionale si pronuncia sulla tutela reintegratoria attenuata - La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sul Jobs Act e sulla tutela reintegratoria attenuata nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento disciplinare
- S102-24 - Rinnovo contratto collettivo nazionale dell'edilizia: presentata in Ance alle associazioni datoriali la piattaforma congiunta - Si è tenuto presso la sede dell'Ance, l'incontro, al livello di delegazioni plenarie, con le OO.SS. Filca-CISL, Fillea-CGIL e Feneal-UIL, insieme alle Organizzazioni artigiane e alle Organizzazioni cooperative, per l'illustrazione della piattaforma congiunta per il rinnovo dei CCNL 2024-2027
- S103-24 - Decreto attuativo della patente a crediti: a breve la pubblicazione - In fase di imminente pubblicazione il decreto attuativo della patente a crediti

## Fiscalità

- F52-24 - "I servizi dell'Agenzia delle Entrate" – Pubblicata la nuova guida per cittadini, professionisti e imprese - Pubblicata la guida all'uso dei servizi dell'Agenzia delle Entrate a disposizione di cittadini, professionisti e imprese
- F53-24 - Credito d'imposta ZES Unica: al 17,6668% la percentuale del bonus fruibile - Credito d'imposta ZES Unica al 17,6668%

## Urbanistica Edilizia Ambiente

- U40-24 - Il nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti Rentri: video e materiali del webinar - Disponibili il video e i materiali relativi al webinar sul nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti Rentri organizzato dall'Ance il 17 luglio scorso
- U41-24 - Approvato il Decreto Salva Casa: i primi commenti dell'Ance - L'Ance illustra le principali novità introdotte nel decreto Salva Casa dopo le modifiche apportate durante l'iter parlamentare
- U42-24 - Edilizia e urbanistica, rassegna settimanale di giurisprudenza - L'Ance propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti sentenze in materia di edilizia ed urbanistica

## Lavori Pubblici

- LL.PP.56-24 - Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 22 al 26 luglio 2024 - Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 22 al 26 luglio 2024

## Sicurezza e normativa tecnica

- N30-24 - Privacy: gestione dei metadati – provvedimento del Garante e nota illustrativa di Confindustria -

Confindustria trasmette una nota di aggiornamento sul Provvedimento n.364/2024 del Garante per la privacy in materia di metadati

- N31-24 - Sicurezza sul lavoro e sicurezza dei dati tra intelligenza artificiale e cybersecurity: nota riassuntiva di Confindustria - Confindustria trasmette una nota riassuntiva di alcuni tra i provvedimenti principali in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza dei dati

## Varie

- V32-24 - Decreto attuativo patente a crediti in edilizia. Il webinar Ance - Il 30 luglio alle ore 15.00 si terrà il webinar illustrativo dei contenuti del decreto attuativo della patente a crediti, introdotta nel Tusl dal DI Pnrr
- V33-24 - Edilizia Flash: disponibile il nuovo numero - Tutti i dati e le analisi sul settore delle costruzioni in continuo aggiornamento

## **S97-24 - Decontribuzione Sud – Chiarimenti su proroga al 31 dicembre 2024 – Inps, circolare n. 82/2024**

**Con riguardo alla proroga della decontribuzione Sud al 31 dicembre 2024, l'Inps precisa che l'agevolazione non trova applicazione per i rapporti di lavoro subordinato instaurati a far data dal 1° luglio 2024**

Con la notizia S79-24 di ANCE FVG Informa n°18/2024 è stato illustrato il comunicato stampa del Ministero del Lavoro che dava notizia della proroga della Decontribuzione Sud al 31 dicembre 2024.

Con la circolare n. 82 del 17 luglio 2024, l'Inps, su indicazione del Ministero del Lavoro, ha comunicato un'importante novità in merito al perimetro di efficacia temporale della suddetta misura .

In via preliminare, infatti, l'Istituto precisa che, con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, la Commissione europea ha prorogato l'applicabilità della Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, a condizione che l'aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024 .

L'Inps comunica, quindi, su indicazione del Ministero del Lavoro, che la Decontribuzione Sud non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a far data dal 1° luglio 2024. Di conseguenza, la proroga dell'agevolazione fino al 31 dicembre 2024 si applica esclusivamente ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Qualora, entro la data del 30 giugno 2024, sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato , la Decontribuzione Sud può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024, ancorché tale rapporto sia prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

Fatto salvo quanto sopra illustrato, non sono previste ulteriori variazioni del regime di aiuto esistente e, pertanto, tutte le altre condizioni di tale regime rimangono inalterate .

L'Inps, inoltre, ricorda che il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d.

Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF) è pari a:

- 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

### **Modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens**

Come sopra illustrato, a seguito della citata autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo in esame si applica, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024 , tramite l'esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024 .

Per le relative istruzioni operative (inclusa l'indicazione, in un apposito elemento del flusso Uniemens, della data di instaurazione del rapporto di lavoro), si rinvia al paragrafo 2 della circolare in commento .

Infine, si trasmette, in allegato alla presente, una nota di Confindustria illustrativa della medesima circolare Inps qui esaminata.



# Circolare Inps n. 82 del 2024 - Aggiornamento proroga Decontribuzione Sud e perimetro temporale di applicazione – istruzioni operative



18 luglio 2024

Facciamo seguito alla nostra news 25 giugno 2024 sulla proroga della Decontribuzione Sud 31.12.2024 per segnalare che è stata pubblicata la Circolare n. 82 del 17 luglio 2024 avente ad oggetto la *“Proroga fino al 31 dicembre 2024 della misura di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Decontribuzione Sud). Indicazioni operative e istruzioni contabili”*

La Circolare Inps n. 82 rende noto un chiarimento importante richiesto dall’Istituto al Ministero del Lavoro in relazione al perimetro temporale di applicazione della proroga per i contratti di lavoro subordinati stipulati successivamente al 30 giugno 2024.

Il Ministero del Lavoro ha quindi precisato che la decontribuzione Sud non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate **a partire dal 1° luglio 2024**.

Di conseguenza, la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea - trova applicazione **esclusivamente** con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati **entro** il 30 giugno 2024.

Al riguardo, sempre su espressa indicazione del Ministero del Lavoro, è stato precisato che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a **tempo determinato**, la Decontribuzione Sud può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

Conseguentemente, in termini operativi, il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.



La Circolare Inps n. 82 precisa altresì che, oltre alle modifiche notificate e relative al periodo di fruizione della misura e alla conseguente potenziale platea dei soggetti beneficiari, non sono previste ulteriori variazioni del regime di aiuto esistente e, pertanto, tutte le altre condizioni di tale regime rimangono inalterate.

Viene infine confermato che la misura in trattazione non trova applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, e nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall'art 1, comma 162, della legge di Bilancio per il 2021.





**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Bilanci, Contabilita' e Servizi Fiscali**  
**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**

**Roma, 17/07/2024**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e territoriali delle Aree dei professionisti*  
*Al Coordinatore generale, ai coordinatori centrali e ai responsabili territoriali dell'Area medico legale*

**Circolare n. 82**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Amministrazione*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo di Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

**OGGETTO:** **Proroga fino al 31 dicembre 2024 della misura di cui all'articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Decontribuzione Sud). Indicazioni operative e istruzioni contabili**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea, che ha prorogato l'applicabilità della c.d. Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, e delle conseguenti indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustra l'ambito di applicazione della citata misura.*

INDICE

1. Premessa

2. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla decontribuzione

3. Datori di lavoro **che operano con il sistema Uniemens** sezione <ListaPosPA>. Rinvio

4. Istruzioni contabili

## 1. Premessa

L'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di Bilancio 2021), ha previsto che l'esonero contributivo di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applichi fino al 31 dicembre 2029, modulato come segue:

- in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

La misura in trattazione è stata applicata, a partire dalla mensilità di luglio 2022, sulla base delle disposizioni della sezione 2.1 della comunicazione C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni (c.d. *Temporary Crisis Framework* o TCF) [\[1\]](#).

L'esigenza di garantire la piena operatività della misura anche oltre il 31 dicembre 2023 ha portato le Autorità italiane a notificare alla Commissione europea le modifiche al regime di aiuto esistente.

La Commissione europea, con la decisione C(2023) 9018 *final* del 15 dicembre 2023, ha prorogato l'applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al 30 giugno 2024, ritenendo che le misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell'economia causate dall'aggressione russa all'Ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi *partner* internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate dalla Russia, preservando i livelli di occupazione.

Con la presente circolare si comunica che la Commissione europea, con la decisione C(2024) 4512 *final* del 25 giugno 2024, ha prorogato l'applicabilità della decontribuzione in argomento fino al 31 dicembre 2024, a condizione che l'aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024.

Con specifico riferimento al perimetro di efficacia temporale della misura in questione, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che la decontribuzione in trattazione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a fare data dal 1° luglio 2024. Conseguentemente, la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la citata decisione C(2024) 4512 *final* del 25 giugno 2024 – trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Al riguardo, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

Conseguentemente, in forza della suddetta autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l'esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

Da ultimo, si precisa, come previsto dalla decisione C(2024) 4512 *final* del 25 giugno 2024, che, oltre alle modifiche notificate e sopra illustrate relative al periodo di fruizione della misura



e alla conseguente potenziale platea dei soggetti beneficiari, non sono previste ulteriori variazioni del regime di aiuto esistente e, pertanto, tutte le altre condizioni di tale regime rimangono inalterate.

Come previsto dalla citata decisione C(2023) 9018 *final* del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. *Temporary Crisis and Transition Framework* è pari a:

- 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Con specifico riferimento ai suddetti massimali, si precisa che, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

Inoltre, si conferma che la misura in trattazione non trova applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario<sup>[2]</sup>, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall'articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

## **2. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla decontribuzione**

I datori di lavoro interessati che intendono fruire dell'agevolazione devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza **del mese di luglio 2024**, i lavoratori per i quali spetta l'agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Inoltre, in conseguenza del nuovo assetto della misura, i datori di lavoro che intendano fruire della Decontribuzione Sud devono, a partire dalla denuncia di competenza del mese di **agosto 2024**, indicare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro all'interno dell'elemento <InfoaggCausaliContrib>.

Pertanto, per esporre il beneficio spettante, come già illustrato con la circolare n. 90 del 27 luglio 2022, devono essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell'elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore "**DESU**", avente il significato di "Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, dal periodo di competenza agosto 2024, deve essere inserita la data di assunzione nel formato AAAA-MM-GG e deve essere esposto l'attributo "TipIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione e al relativo attributo "TipIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA\_AZIENDA" oppure "CF\_PERS\_FIS" o "CF\_PERS\_GIU";

- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "**L565**", avente il significato di "Conguaglio Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
- con il codice "**L571**", avente il significato di "Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178".

Nella mensilità di luglio 2024, quindi, può essere esposto il codice "**DESU**" sia con le modalità attualmente in uso, valorizzando <IdentMotivoUtilizzoCausale> con "N", sia utilizzando le istruzioni fornite con la presente circolare.

Si fa altresì presente che la fruizione della Decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 può essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024.

Si rammenta che la sezione "InfoAggcausaliContrib" va ripetuta per il mese di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

### **3. Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens sezione <ListaPosPA>. Rinvio**

Con riferimento alle modalità di fruizione della misura in argomento, si rinvia alle indicazioni già fornite dall'Istituto (cfr., da ultimo, il paragrafo 8 della citata circolare n. 90/2022).

### **4. Istruzioni contabili**

**La rilevazione contabile della decontribuzione in esame, prorogata al 31 dicembre 2024 dalla Commissione europea con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, deve avvenire al conto in uso GAW37159, istituito con la citata circolare n. 90/2022.**

Al conto gestito dalla procedura di ripartizione contabile del DM vengono contabilizzate le somme soggette a sgravio ed esposte nella dichiarazione Uniemens con i codici conguaglio "**L565**" per il periodo corrente e "**L571**" per gli arretrati, secondo le istruzioni operative riportate al precedente paragrafo 2.

La rilevazione contabile dell'esonero spettante ai datori di lavoro che si avvalgono della dichiarazione Uniemens sezione "**ListaPosPA**" deve avvenire facendo uso del medesimo conto a cui sono attribuite le somme esposte con il codice recupero "**36**" di cui alla citata circolare n. 90/2022.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso dei oneri previsti dalla normativa, sono tenuti come di consueto dalla Direzione generale.

---

[1] Il Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, adottato il 23 marzo 2022 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 131 I del 24 marzo 2022), e successivamente modificato il 20 luglio 2022 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 280 del 21 luglio 2022), è stato sostituito dalla Comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final del 28 ottobre 2022, relativa al quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia in seguito all'aggressione della Russia all'Ucraina (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 426 del 9 novembre 2022). Successivamente, tale Quadro è stato modificato con la Comunicazione della Commissione europea C(2023) 1711 *final* del 9 marzo 2023 (c.d. *Temporary Crisis and Transition Framework* o TCTF- Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 101 del 17 marzo 2023), modificata dalla successiva Comunicazione della Commissione europea C(2023) 1188 *final* del 21 novembre 2023 e, da ultimo, dalla Comunicazione della Commissione europea C(2024) 3113 *final* del 2 maggio 2024.

[2] Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dalla decontribuzione sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione "K" - *Financial and insurance activities*. Si evidenzia che la sezione "K" della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell'ATECO 2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione "K" della classificazione ATECO 2007.

Il Direttore Generale  
Valeria Vittimberga

## **S98-24 - D.lgs. n. 103/2024: semplificazione dei controlli sulle attività economiche**

### **Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche**

Si informa che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 167/2024, il d.lgs. n. 103/2024, recante “ Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 ”, in vigore dal 2 agosto 2024 .

Si segnalano, in particolare, le seguenti disposizioni di interesse.

#### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

Le disposizioni del decreto in esame si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione del decreto i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge n. 185/1990, e al d.lgs. n. 221/2017.

Resta, comunque, fermo il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo e dal diritto internazionale.

Inoltre, l’articolo 1 definisce, ai fini del decreto in esame, i concetti di attività economica, controlli, soggetto controllato e diffida amministrativa.

#### **Art. 2 – Semplificazione degli adempimenti amministrativi**

L’articolo 2 prevede, tra l’altro, che, nell’ambito dell’attività di elaborazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica (di seguito Dipartimento), di un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli amministrativi svolti sulle attività economiche, sono sentite le associazioni di categoria interessate.

#### **Art. 3 – Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso»**

L’articolo 3 istituisce un sistema di identificazione e valutazione del rischio basso su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei:

- a) protezione ambientale;
- b) igiene e salute pubblica;
- c) sicurezza pubblica;
- d) tutela della fede pubblica;
- e) sicurezza dei lavoratori.

L’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), di cui all’articolo 4 della legge n. 317/1986, elabora, per ciascun ambito omogeneo, consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è

associabile un Report certificativo.

Le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, sentite le amministrazioni interessate. Il medesimo decreto indica altresì gli elementi essenziali e il periodo di validità del Report certificativo, i casi di decadenza e le altre norme procedurali ritenute necessarie.

Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui:

- a) il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;
- b) altre certificazioni, analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);
- c) l'esito dei controlli subiti nei precedenti tre anni di attività;
- d) il settore economico in cui opera il soggetto controllato;
- e) le caratteristiche e la dimensione dell'attività economica svolta dal soggetto controllato.

Il Report certificativo è rilasciato da organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso Accredia, l'Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell'Associazione di cooperazione europea per l'accREDITamento (EA).

I titolari di attività economica che hanno interesse ad ottenere il Report per uno o più ambiti omogenei possono farne domanda ad uno dei predetti organismi di certificazione.

L'Organismo unico di accreditamento trasmette, in via telematica, il Report per l'inserimento nel fascicolo informatico di impresa di cui all'articolo 4 del decreto in esame.

Dopo il rilascio del Report certificativo l'organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento della conformità alla norma di riferimento. Qualora non vi siano più le condizioni di basso rischio, il Report certificativo è immediatamente revocato e ne è data comunicazione all'Organismo unico di accreditamento.

**Art. 4 – Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli**

Al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l'attività ispettiva in ragione del profilo di rischio, le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza, consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge n. 580/1993.

In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione del verbale contenente l'esito dei controlli nel fascicolo informatico, l'impresa può richiedere all'amministrazione di provvedere mediante apposita istanza (anche depositata nel fascicolo), recante il numero di protocollo del verbale e la copia dell'atto corredata da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. L'amministrazione adempie entro 5 giorni.

L'amministrazione procedente accede al fascicolo informatico con le modalità definite dal

decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 4, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. n. 219/2016, avvalendosi anche dei dati ivi presenti concernenti i controlli già svolti dalla stessa amministrazione o dalle amministrazioni diverse operanti nello stesso settore e dei dati relativi alla costituzione, all'avvio e all'esercizio d'attività economiche, nella misura in cui sia previsto dalla disciplina del relativo procedimento amministrativo, nel rispetto dei principi sui dati personali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso. In caso di violazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del d.lgs. n. 82/2005.

Gli operatori che abbiano ricevuto la richiesta di documenti o informazioni in violazione di quanto sopra, segnalano tale inadempienza all'Agenzia per l'Italia digitale (AGID). Qualora l'AGID accerti la sussistenza della violazione, pubblica la predetta segnalazione su apposita area del proprio sito istituzionale espungendovi i dati personali relativi al segnalante e, comunque, i dati personali eccedenti le finalità perseguite.

**Art. 5 – Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche**  
Per agevolare e promuovere la comprensione e il rispetto sostanziale della normativa applicabile in materia di controlli, i Ministeri competenti e le regioni pubblicano sui propri siti istituzionali, anche a seguito dell'attività di dialogo e confronto di cui all'articolo 7 del decreto in esame, apposite linee guida o FAQ, anche in considerazione della complessità della disciplina di riferimento.

Il controllo si fonda sul principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni che programmano e svolgono i controlli, nonché dei principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti in modo da minimizzare le richieste documentali secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato .

Ferma restando l'immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi previsti dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio, le amministrazioni programmano i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio .

Nei confronti dei soggetti in possesso del Report di basso rischio di cui al citato articolo 3, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l'anno , salvi i casi sopra elencati (richieste dell'Autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, casi previsti dal diritto dell'Unione europea, casi di controlli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio). Non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore economico contemporaneamente , a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere una ispezione congiunta.

Quando, all'esito del controllo, l'amministrazione procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è esonerato dai medesimi controlli nei successivi 10 mesi , salvi i casi già sopra elencati e nel rispetto delle disposizioni di attuazione del diritto dell'Unione europea. Il periodo di esonero dai controlli è riportato nel fascicolo informatico d'impresa.

Le amministrazioni improntano la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio e adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio di cui al sopra illustrato articolo 3, comma 2, al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato e all'attività economica svolta.

In attuazione del principio di trasparenza, salvo che ricorrano i casi già sopra elencati o motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisi o senza preavviso, l'amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno 10 giorni prima del previsto accesso presso i locali dell'attività economica, l'elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva.

#### Art. 6 – Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile

L'articolo 6 prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5000 euro, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell'arco di un quinquennio, l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione dell'atto di diffida. In caso di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate.

L'istituto della diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In caso di mancata ottemperanza alla diffida entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689/1981.

I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.

Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida ovvero i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano, inoltre, la revoca del Report certificativo di cui al predetto articolo 3, ove rilasciato all'operatore economico.

In ogni caso, il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.

#### Art. 7 – Meccanismi di dialogo e collaborazione

L'articolo 7 prevede che, qualora vi siano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative riguardanti fattispecie di carattere generale, di massima o di particolare importanza ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli, le associazioni nazionali di categoria, di cui all'articolo 4 della legge n. 180/2011, possono interpellare l'amministrazione centrale o la regione competente, prospettando una soluzione motivata.

Le richieste che non soddisfano le predette condizioni non sono prese in considerazione.

La norma in esame precisa che non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha già fornito risposta a richieste corrispondenti a quella presentata mediante atti pubblicati nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale.

In caso di mancato riscontro all'interpello entro termini ragionevoli e comunque entro il termine previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241/1990, le associazioni di categoria possono segnalare tale circostanza al Dipartimento che provvede nell'ambito delle proprie competenze.

Le risposte fornite dalle amministrazioni centrali sono pubblicate nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e costituiscono criteri interpretativi di carattere generale.

#### Art. 10 – Trattamento dei dati personali

I trattamenti dei dati di cui al decreto in esame sono effettuati in conformità e nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

#### Art. 11 – Clausola di salvaguardia

Le disposizioni del decreto in esame si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3/2001.

#### Art. 12 – Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (ossia dal 2 agosto 2024) è abrogato l'articolo 14, Semplificazione dei controlli sulle imprese , del decreto-legge n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2012.

Per quanto non riportato, si rinvia al testo del decreto in esame.



## **S99-24 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di giugno 2024**

### **Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto**

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di giugno 2024 è risultato pari a 119,5 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,01128469

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

$$06/12 \times 1,5 \text{ (tasso fisso)} = 0,75$$

$$75\% \text{ di } 0,50462574 \text{ [indice giugno 2024 su indice dicembre 2023} \times 100 - 100] = 0,378469$$

$$\text{TOTALE} = 1,128469$$

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto, il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 giugno 2024 ed il 14 luglio 2024.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO  
(legge 29 maggio 1982, n. 297)

Coefficienti di rivalutazione

Mese di riferimento	Indice Istat	Calcolo			Totale a) + b)	Periodo di risoluzione del rapporto
		1,5 (tasso fisso) a)	Incremento variabile			
			100%	75%		
			b)			
			<b>rispetto a dicembre 2022</b>			
12/2022	118,2	12/2022=1,5	11,29943503	8,474576	9,974576	15/12/2022 – 14/01/2023
1/2023	118,3	1/2023=0,125	0,08460237	0,063452	0,188452	15/01/2023 - 14/02/2023
2/2023	118,5	2/2023=0,25	0,25380711	0,190355	0,440355	15/02/2023 – 14/03/2023
3/2023	118,0	3/2023=0,375	-0,16920474	0,000000	0,375000	15/03/2023 – 14/04/2023
4/2023	118,4	4/2023=0,5	0,16920474	0,126904	0,626904	15/04/2023 – 14/05/2023
5/2023	118,6	5/2023=0,625	0,33840948	0,253807	0,878807	15/05/2023 – 14/06/2023
6/2023	118,6	6/2023=0,75	0,33840948	0,253807	1,003807	15/06/2023 – 14/07/2023
7/2023	118,7	7/2023=0,875	0,42301184	0,317259	1,192259	15/07/2023 – 14/08/2023
8/2023	119,1	8/2023=1	0,76142132	0,571066	1,571066	15/08/2023 – 14/09/2023
9/2023	119,3	9/2023=1,125	0,93062606	0,697970	1,822970	15/09/2023 – 14/10/2023
10/2023	119,2	10/2023=1,25	0,84602369	0,634518	1,884518	15/10/2023 – 14/11/2023
11/2023	118,7	11/2023=1,375	0,42301184	0,317259	1,692259	15/11/2023 – 14/12/2023
12/2023	118,9	12/2023=1,5	0,59221658	0,444162	1,944162	15/12/2023 – 14/01/2024
			<b>rispetto a dicembre 2023</b>			
12/2023	118,9	12/2023=1,5	0,59221658	0,444162	1,944162	15/12/2023 – 14/01/2024
01/2024	119,3	01/2024=0,125	0,33641716	0,252313	0,377313	15/01/2024 – 14/02/2024
02/2024	119,3	02/2024=0,25	0,33641716	0,252313	0,502313	15/02/2024 – 14/03/2024
03/2024	119,4	03/2024=0,375	0,42052145	0,315391	0,690391	15/03/2024 – 14/04/2024
04/2024	119,3	04/2024=0,5	0,33641716	0,252313	0,752313	15/04/2024 – 14/05/2024
05/2024	119,5	05/2024=0,625	0,50462574	0,378469	1,003469	15/05/2024 – 14/06/2024
06/2024	119,5	06/2024=0,75	0,50462574	0,378469	1,128469	15/06/2024 – 14/07/2024

## **S100-24 - Inps: sospeso l'invio delle Note di Rettifica e delle Diffide di adempimento**

### **Comunicata dall'Inps la sospensione dell'invio delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti**

L'Inps comunica, sul proprio portale istituzionale, la sospensione, dal 26 luglio al 31 agosto 2024 compreso, dell'invio delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, ad eccezione dei casi in cui sia prossimo il termine di prescrizione.

Inoltre, nello stesso periodo, saranno sospese anche le elaborazioni delle richieste verso DurcOnLine per la verifica della regolarità contributiva, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

Infine, sarà sospesa la trasmissione dei crediti all'Agente della riscossione.

## **S101-24 - Sentenze n. 128 e 129 del 2024: la Corte costituzionale si pronuncia sulla tutela reintegratoria attenuata**

### **La Corte costituzionale torna a pronunciarsi sul Jobs Act e sulla tutela reintegratoria attenuata nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento disciplinare**

La Corte costituzionale, con le sentenze n. 128 e n.129, depositate lo scorso 16 luglio, è tornata a pronunciarsi sull'istituto della tutela reintegratoria attenuata nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e di licenziamento disciplinare.

In particolare, con la sentenza n.128/2024, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n.23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata possa applicarsi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia dimostrata direttamente in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa l'obbligo di repêchage (ossia il ricollocamento del lavoratore).

Con la successiva sentenza n.129/2024, la Corte ha respinto la questione di legittimità sollevata rispetto alla medesima disposizione, per la parte in cui non prevede espressamente la tutela reintegratoria nel caso di licenziamento disciplinare disposto per un fatto sanzionato dalla contrattazione collettiva con una misura conservativa. Per la Corte deve ammettersi la tutela reintegratoria attenuata nelle particolari ipotesi in cui la regolamentazione pattizia preveda che specifiche inadempienze del lavoratore, pur disciplinarmente rilevanti, siano passibili solo di sanzioni conservative.

Per una più completa disamina delle sentenze, si rinvia alle sopracitate sentenze e alla nota illustrativa di Confindustria allegata.



*Sentenze nn. 128 e 129 della Corte Costituzionale  
sul regime delle cc.dd. tutele crescenti.*

# Nota di Aggiornamento

22 luglio 2024

## Sommario

- |   |          |
|---|----------|
| <b>1. Premessa</b>  | <b>2</b> |
| <b>2. Sentenza n. 128 del 2024 sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo.</b> | <b>2</b> |
| <b>3. Sentenza n. 129 sul licenziamento disciplinare</b>                                | <b>4</b> |

## 1. Premessa

La Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sul regime delle cc.dd. tutele crescenti – e, in particolare, sull’art. 3 del Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 – sancendo dei principi interpretativi che, ragionevolmente, avranno delle conseguenze sugli ultimi orientamenti della giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, anche con riferimento all’art. 18 della L. 300/70.

## 2. Sentenza n. 128 del 2024 sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Con la Sentenza **n. 128 del 2024** la Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 3, 2° comma, del D. Lgs. 23/2015 nella parte in cui non prevede la tutela reintegratoria a fronte dell’accertata insussistenza del fatto materiale (prevista espressamente solo per il licenziamento c.d. disciplinare) anche con riferimento al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La Consulta ha sottolineato che – come dichiarato anche nelle più recenti pronunce in materia – nell’impianto delineato dal *Jobs Act* è ragionevole una differenziazione di tutele tale da escludere quella reintegratoria nelle ipotesi di illegittimità del licenziamento c.d. “economico”.

Tuttavia, la discrezionalità del legislatore nell’individuare le conseguenze di un’accertata illegittimità del licenziamento – nel senso di restringere l’area della tutela reale – non può estendersi fino ad ammettere la sola tutela indennitaria per le ipotesi in cui il recesso, sia esso di natura disciplinare o economica, sia privo di una causa.

Infatti, la Corte precisa che *«il licenziamento fondato su fatto insussistente, allegato dal datore di lavoro come ragione d’impresa, è, nella sostanza, un licenziamento pretestuoso (senza causa) [...]»*. Ciò in quanto, sottolinea la Corte, *«[l]’insussistenza del fatto, pur con le diverse gradazioni che presenta nelle singole fattispecie di licenziamento, denota il contrasto più stridente con il principio di necessaria giustificazione del recesso del datore di lavoro, che questa Corte ha enucleato sulla base degli artt. 4 e 35 Cost.»*.

Dunque, prevedere la tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto materiale solo per il licenziamento disciplinare, e non anche per g.m.o., si tradurrebbe in un’irragionevole asimmetria di tutele.

**Da ciò consegue che, solo nelle ipotesi di provata insussistenza del fatto materiale (ossia “apparente” ragione di impresa che il datore di lavoro ha individuato come ragione della decisione organizzativa di soppressione del posto di lavoro), si avrà la tutela reintegratoria di cui all’art. 3, 2° comma, D. Lgs. 23/2015. Ciò perché «Se il “fatto**

*materiale”, allegato dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento non sussiste, è violato il principio della necessaria causalità del recesso datoriale».*

**La Corte, però, ha sottolineato che resta estranea all'accertamento della sussistenza del fatto materiale la verifica sull'adempimento dell'obbligo di repêchage.**

Pertanto, laddove la ragione oggettiva che ha condotto alla soppressione del posto di lavoro sussiste e, però, risulta che vi fosse la possibilità di ricollocare utilmente il lavoratore in azienda «[...] *si fuoriesce dall'area della tutela reintegratoria attenuata [...]*», in quanto il motivo dell'illegittimità è diverso dall'insussistenza del fatto materiale e la tutela «[...] *è solo quella indennitaria di cui al comma 1 dello stesso art. 3*».

Da ciò consegue che si potrebbe sostenere, in base alle motivazioni ora ricordate, che la Corte Costituzionale abbia superato l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, con riferimento all'art. 18 L. 300/70, la verifica dell'adempimento dell'obbligo di *repêchage* rientra nell'accertamento della sussistenza del fatto materiale. Ciò considerato che, altrimenti, vi sarebbe un'irragionevole asimmetria tra le tutele riconosciute ai lavoratori *ante* e *post* Jobs Act.

Peraltro, seguendo la *ratio* che ha ispirato la motivazione della Sentenza in commento, a nostro avviso, la tutela reintegratoria dovrebbe essere altresì esclusa in quei casi – assai frequenti – in cui risulta reale la ragione economica adottata a fondamento della soppressione del posto di lavoro e, però, venga accertata in giudizio l'illegittima individuazione, da parte del datore, del lavoratore da licenziare **ove più soggetti ricoprono posizioni del tutto omogenee.**

È pur vero che la Sentenza n. 128, in un passaggio, afferma che costituiscono elementi fondamentali del g.m.o. sia la soppressione del posto di lavoro sia il nesso causale tra questa ed il lavoratore licenziato.

Senonché, a nostro avviso, un conto è il caso in cui, pur avendo il datore dimostrato la sussistenza della ragione economica adottata alla base del licenziamento, non risulti un minimo nesso tra questa e la soppressione di quella determinata posizione lavorativa. Ipotesi che rientrerebbe nell'insussistenza del fatto materiale e, quindi, darebbe ingresso alla tutela reintegratoria.

Altra, sempre a nostro avviso, dovrebbe essere l'ipotesi in cui il licenziamento non sia privo di una causa (perché ne è stata allegata e provata la causa giustificatrice ed il nesso con la posizione lavorativa in astratto), bensì risulti illegittimo solo per una violazione che potremmo definire *lato sensu* “procedurale” – al pari di quanto argomentato dalla Corte Costituzionale in punto di *repêchage* – quando, appunto, si tratti di scegliere tra soggetti che ricoprono la medesima posizione lavorativa interessata dalla decisione organizzativa.



In altre parole, in questo caso, l'erronea valutazione del datore di lavoro riguarderebbe soltanto la scelta del lavoratore da licenziare e, dunque, non vi sarebbero i presupposti che danno ingresso alla tutela reintegratoria (ossia assenza di una causa giustificatrice).

Si tratta, ovviamente, di un'interpretazione la cui "tenuta", ancora una volta, andrà verificata alla luce degli orientamenti che adotterà la giurisprudenza.

**Sarà dunque necessario monitorare attentamente gli sviluppi interpretativi derivanti dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, tenendo conto delle novità che i principi sanciti dalla Consulta apportano rispetto all'attuale sistema di tutele. Chiediamo pertanto di fornirci segnalazioni al riguardo, in modo da ottenere un quadro aggiornato degli orientamenti che si andranno a consolidare sul punto.**

### 3. Sentenza n. 129 sul licenziamento disciplinare

La Consulta, con la Sentenza n. 129 del 2024, ha respinto la questione di legittimità sollevata con riferimento all'art. 3, 2° comma, del D. Lgs. 23/2015, per la parte in cui non prevede espressamente la tutela reintegratoria nel caso di licenziamento disciplinare disposto per un fatto sanzionato dalla contrattazione collettiva con una misura conservativa. La Corte ha però offerto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame, basata sull'applicazione dell'art. 39 Cost., il cui effetto si traduce in un ulteriore ampliamento dell'area della tutela "reale".

Secondo i giudici della Corte Costituzionale, è vero che il Legislatore non ha riproposto espressamente nel Jobs Act l'applicazione della tutela reintegratoria per i casi in cui la contrattazione collettiva preveda puntualmente, per il fatto contestato, una sanzione meramente conservativa.

A giudizio della Corte, però «*La mancata previsione della reintegra nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia punito con una sanzione conservativa dalle previsioni della contrattazione collettiva andrebbe ad incrinare il tradizionale ruolo delle parti sociali nella disciplina del rapporto e segnatamente nella predeterminazione dei canoni di gravità di specifiche condotte disciplinarmente rilevanti*».

In altre parole, i giudici ritengono che la tipizzazione operata dalla contrattazione collettiva contenga una valutazione convenzionale del disvalore del comportamento e della proporzionalità rispetto alla sanzione da irrogare. Dunque, in questo caso – a dire della Corte – ricorre una manifestazione inequivoca della contrattazione collettiva da tutelare ai sensi dell'art. 39 Cost.

Pertanto, la circostanza che nell'art. 3, 2° comma, D. Lgs. 23/2015 - ai fini del riconoscimento della tutela "reale" - non vi sia un espresso riferimento al ruolo della

contrattazione collettiva non può escludere la rilevanza delle determinazioni della medesima laddove individui espressamente una sanzione conservativa collegata ad un determinato comportamento.

Inoltre – a dire della Corte – la predeterminazione puntuale, da parte della contrattazione collettiva, della sanzione da irrogare a fronte di un fatto specifico garantisce una maggiore certezza per lo stesso datore di lavoro che dovrebbe così essere in grado di adeguare il provvedimento disciplinare, riducendo al massimo l’alea del contenzioso.

**Quindi, la Corte ha previsto che la tutela reintegratoria di cui al 2° comma dell’art. 3 D. Lgs. 23/2015 debba applicarsi anche nel caso in cui venga accertato in giudizio che il fatto materiale addebitato al lavoratore rientra tra quelli specificamente e nominalmente individuati dalla contrattazione collettiva come inadempimenti che danno luogo solo a sanzioni conservative.**

Al contrario, rimangono nell’alveo della tutela indennitaria quei casi in cui la contrattazione collettiva si sia limitata all’impiego di clausole elastiche e generali per individuare i comportamenti che giustificano una sanzione conservativa, dunque senza una puntuale tipizzazione.

Ne consegue che se il giudice di merito, attraverso un’operazione di “sussunzione”, ritiene che il fatto addebitato in concreto al lavoratore possa ricomprendersi in quei comportamenti convenzionalmente descritti, appunto, tramite formule elastiche e di portata generale, non si darà in ogni caso corso alla tutela reintegratoria.

In questi casi, infatti – dato che manca quella manifestazione inequivoca della contrattazione collettiva da tutelare ai sensi dell’art. 39 Cost – la valutazione del giudice rientra nel giudizio di proporzionalità, la cui rilevanza è esclusa dall’art.3, comma 2, ai fini del riconoscimento della tutela reintegratoria.

Con tale pronuncia la Corte Costituzionale, quindi, sembra superare la giurisprudenza di legittimità secondo cui – relativamente ai commi 4 e 5 dell’art. 18 L. 300/70 – viene ammessa la tutela reintegratoria anche in quei casi in cui il comportamento contestato al lavoratore non è espressamente tipizzato dalla contrattazione, ma viene ricondotto – tramite un’attività di interpretazione – tra i comportamenti punibili solo con sanzione conservativa che il CCNL descrive tramite delle clausole generali e astratte.

È evidente che il principio di diritto sancito dalla Corte Costituzionale nella Sentenza in commento è in senso del tutto contrario rispetto all’indirizzo interpretativo appena ricordato della giurisprudenza di legittimità.

**Anche in questo caso sarà dunque necessario monitorare attentamente gli sviluppi interpretativi derivanti dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, tenendo**

conto delle novità che i principi sanciti dalla Consulta apportano rispetto all'attuale sistema di tutele. Chiediamo pertanto di fornirci segnalazioni al riguardo, in modo da ottenere un quadro aggiornato degli orientamenti che si andranno a consolidare sul punto.

## **S102-24 - Rinnovo contratto collettivo nazionale dell'edilizia: presentata in Ance alle associazioni datoriali la piattaforma congiunta**

**Si è tenuto presso la sede dell'Ance, l'incontro, al livello di delegazioni plenarie, con le OO.SS. Filca-CISL, Fillea-CGIL e Feneal-UIL, insieme alle Organizzazioni artigiane e alle Organizzazioni cooperative, per l'illustrazione della piattaforma congiunta per il rinnovo dei CCNL 2024-2027**

Si è tenuto il 25 luglio u.s., presso la sede dell'Ance, l'incontro, al livello di delegazioni plenarie, con le OO.SS. Filca-CISL, Fillea-CGIL e Feneal-UIL, insieme alle Organizzazioni artigiane e alle Organizzazioni cooperative, per l'illustrazione della piattaforma congiunta per il rinnovo dei CCNL 2024-2027.

Durante l'incontro, che si è aperto con i saluti della Presidente Federica Brancaccio, sono intervenuti il Vicepresidente Carlo Trestini, il Presidente di Anaepa – Confartigianato Stefano Crestini, il Presidente di CNA Costruzioni Enzo Ponzio, il Direttore di Legacoop Andrea Laguardia e i Segretari Generali rispettivamente della Feneal Uil Vito Panzarella, della Filca Cisl Enzo Pelle e della Fillea Cgil Alessandro Genovesi.

Nel saluto di apertura, la Presidente Brancaccio ha evidenziato il ruolo fondamentale della fase del rinnovo contrattuale nell'ambito delle relazioni industriali di settore. Dopo l'illustrazione dei contenuti della piattaforma da parte dei Segretari Generali delle OO.SS., il Vicepresidente Trestini, ferme restando le opportune valutazioni sulle proposte avanzate da parte sindacale, ha sottolineato l'importanza di lavorare congiuntamente, anche nell'ottica di un confronto con le istituzioni, al fine di rendere ancora più efficace l'azione di tutte le parti sociali nell'interesse del settore.

## **S103-24 - Decreto attuativo della patente a crediti: a breve la pubblicazione**

### **In fase di imminente pubblicazione il decreto attuativo della patente a crediti**

Si riporta in allegato la nota illustrativa del decreto attuativo della patente a crediti, che definisce le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente stessa, le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi e l'attribuzione, l'incremento e il recupero dei crediti.

## LA PATENTE A CREDITI: IL DECRETO ATTUATIVO

Si informa che prossimamente verrà pubblicato il decreto attuativo della patente a crediti, in attuazione dei commi 3 e 5 del nuovo articolo 27 del TUSL, sostituito dal cd. DL PNRR, che definisce le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente stessa, le procedure per la sua sospensione cautelare nel caso degli infortuni più gravi e l'attribuzione, l'incremento e il recupero dei crediti. In particolare, il decreto è composto da 8 articoli e da una tabella recante l'assegnazione dei crediti aggiuntivi. Si riporta di seguito un'illustrazione dei contenuti.

### *Decreto attuativo della patente a crediti*

<p><b>ARTICOLO 1</b> <b>MODALITÀ DI</b> <b>PRESENTAZIONE</b> <b>DELLA DOMANDA</b> <b>PER IL</b> <b>CONSEGUIMENTO</b> <b>DELLA PATENTE</b></p>	<p>Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri di cui all'articolo 89, comma 1, lett. a), del TUSL, presentano domanda per il rilascio della patente in formato digitale attraverso il portale dell'INL.</p> <p>I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;</li> <li>b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal TUSL;</li> <li>c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;</li> <li>d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;</li> <li>e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;</li> <li>f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.</li> </ol> <p>Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tale articolo disciplina le dichiarazioni prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.</p> <p>Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il citato articolo 47 disciplina gli atti di notorietà concernenti stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.</p> <p>Il decreto ribadisce che per <i>“soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del TUSL”</i>, tenuti al possesso della patente, si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.</p> <p>La domanda di rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa e dal lavoratore autonomo, anche per il tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, inclusi i consulenti del lavoro.</p> <p>L'accesso al portale avviene attraverso modalità informatiche che assicurino l'identità del soggetto che effettua l'accesso.</p> <p>All'esito della presentazione della domanda, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi illustrati nel successivo articolo 2.</p>
---	--

	<p>Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il medesimo portale, l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda da parte di tali soggetti, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale. Ove non in possesso di documento equivalente, questi sono tenuti a presentare domanda per il rilascio della patente di cui all'articolo 27 del TUSL.</p> <p>Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento, secondo la legge italiana, del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale. Ove non in possesso di documento equivalente, questi sono tenuti a presentare domanda per il rilascio della patente di cui all'articolo 27 del TUSL.</p> <p>I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.</p> <p>Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall'INL.</p> <p>Il decreto precisa che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 novies della legge n. 241/1990, in materia di annullamento di ufficio, la patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei summenzionati requisiti.</p> <p>Con specifico riferimento al requisito della formazione dei datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro, la patente è revocata in caso di grave omissione della formazione prescritta dal TUSL, ove accertata in via definitiva.</p> <p>Decorsi dodici mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.</p>
<p><b>ARTICOLO 2          CONTENUTI          INFORMATIVI          DELLA PATENTE</b></p>	<p>Per ciascuna patente sono disponibili, nel portale, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;</li> <li>b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;</li> <li>c) data di rilascio e numero della patente;</li> <li>d) punteggio attribuito al momento del rilascio;</li> <li>e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;</li> <li>f) eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del TUSL;</li> <li>g) eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del TUSL.</li> </ul> <p>Alle informazioni sopra elencate possono accedere, secondo modalità individuate dall'INL e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, i soggetti titolari di un interesse qualificato, ivi inclusi i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, RLS e RLST, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 bis, del TUSL, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ciascuno ai fini e nei limiti delle proprie funzioni.</p>

<p><b>ARTICOLO 3 PRESUPPOSTI E PROCEDIMENTO PER L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE</b></p>	<p>Il provvedimento cautelare di sospensione della patente è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.</p> <p>Se nei cantieri temporanei o mobili, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del TUSL ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d), del medesimo TUSL, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria. L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi relativi all'infortunio da cui deriva la morte finalizzato all'adozione del suddetto provvedimento tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 c.c. (efficacia dell'atto pubblico), dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti in cantiere e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.</p> <p>Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti sopra richiamati almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di sospensione cui all'articolo 14 del TUSL o il sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del c.p.p.</p> <p>La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.</p> <p>Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, del TUSL.</p> <p>In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.</p> <p>L'INAIL mette a disposizione dell'INL, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.</p>
<p><b>ARTICOLO 4 ATTRIBUZIONE DEI CREDITI</b></p>	<p>La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, che possono essere riconosciuti nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;</li> <li>b. crediti per storicità dell'azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui <ul style="list-style-type: none"> <li>1) fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto;</li> <li>2) fino a 20 crediti attribuibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1;</li> </ul> </li> <li>c. crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro</li> <li>2) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera c), n. 1.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>ARTICOLO 5 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DI CREDITI ULTERIORI</b></p>	<p>Alla patente, dotata di un punteggio iniziale attribuito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a) (ossia 30 crediti base) e lett. b), n. 1 (numero di crediti per storicità dell'azienda in base all'iscrizione alla camera di commercio), sono assegnati crediti aggiuntivi, nella misura massima complessiva n. 40, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al decreto.</p> <p>Possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lett. c), n. 1 (crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro), fino a 30 ulteriori crediti, nei seguenti casi:</p>



- a. possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
- b. asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile" ;
- c. investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d. possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui al comma 3, lett. b), di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
- e. utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail;
- f. adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g. almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS.;

Possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. c), n. 2 (crediti non ricompresi nel precedente elenco), fino a 10 ulteriori crediti, nei seguenti casi:

- a. dimensione dell'organico aziendale;
- b. possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
- c. possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
- d. applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- e. attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
- f. formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
- g. riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;

	<p>h. possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.</p> <p>i. certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.</p> <p>I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.</p> <p>Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto.</p> <p>In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.</p> <p>I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'INL.</p>
<p><b>ARTICOLO 6 INCREMENTO DEI CREDITI</b></p>	<p>In mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, fino ad un massimo di 20 crediti.</p> <p>Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis del TUSL, il predetto incremento è sospeso fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del TUSL.</p> <p>Fatto salvo quanto sopra, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui al citato Allegato I-bis, l'incremento non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del TUSL.</p>
<p><b>ARTICOLO 7 MODALITÀ DI RECUPERO DEI CREDITI DECURTATI</b></p>	<p>In caso di patente con punteggio inferiore alla soglia di 15 crediti, il recupero del punteggio fino a tale soglia è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL.</p> <p>La valutazione della Commissione territoriale tiene conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 2, del decreto che li elenca.</p> <p>Alle sedute della Commissione territoriale sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il RLST.</p> <p>I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'INL.</p>
<p><b>ARTICOLO 8</b></p>	<p>In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il</p>

**ULTERIORI  
DISPOSIZIONI**

maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Nelle trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridico conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

Le modalità di comunicazione delle informazioni relative a fusioni, trasformazioni societarie o conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale sono individuate dall'INL.

**VISTO** il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

**VISTO** il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*;

**VISTO** in particolare, l'articolo 2, comma 2, lett. a), del citato decreto legislativo n. 149 del 2015, secondo il quale l'Ispettorato *“esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenenti anche specifiche linee di indirizzo per la vigilanza sul corretto utilizzo delle prestazioni di lavoro accessorio, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (...)”*;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 29, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, rubricato *“Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare”* che, al comma 19, ha introdotto modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante la disciplina sul *“Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”*;

**VISTO** il comma 3 del citato articolo 27, del decreto legislativo n. 81 del 2008 che così dispone *“Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8”*;

**VISTO**, il comma 5, secondo periodo, del suddetto articolo 27, il quale prevede che *“Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati”*;

**VISTO** il comma 8 del summenzionato articolo 27, secondo il quale *“Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14”*;

**RAVVISATA** la necessità di dare attuazione con un unico provvedimento a quanto disposto dai commi 3 e 5 dell'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008;

**SENTITO** l'Ispettorato nazionale del lavoro;

**SENTITE** le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”, nonché il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### ***(Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente)***

1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda, attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

- a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Per soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L'accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalità informatiche che assicurino l'identità del soggetto che effettua l'accesso.

3. All'esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto.

4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di

cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all'Unione europea sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine. All'esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

7. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, la patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti di cui al comma 1 e, con riferimento al requisito di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, la grave omissione della formazione prescritta dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

9. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata dai sensi del comma 8, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.

## **Articolo 2**

### ***(Contenuti informativi della patente)***

1. Per ciascuna patente il portale rende disponibili le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
- b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
- c) data di rilascio e numero della patente;
- d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) eventuali provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) eventuali provvedimenti definitivi ai quali consegue la decurtazione dei crediti ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Possono accedere alle informazioni di cui al presente articolo, secondo modalità indicate dall'Ispettorato nazionale del lavoro e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, i soggetti titolari di un interesse qualificato, ivi inclusi i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 51, comma 1 *bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ciascuno ai fini e nei limiti delle proprie funzioni.

### **Articolo 3**

#### ***(Presupposti e procedimento per l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della patente)***

1. Il provvedimento cautelare di sospensione di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

2. Se nei cantieri di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero al dirigente di cui all'articolo 2, comma 1 lettera d), del medesimo decreto 9 aprile 2008, n. 81, almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è obbligatoria. L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Nel caso di infortuni da cui deriva l'inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte mediante il provvedimento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o all'articolo 321 del codice di procedura penale.

4. La durata della sospensione della patente, comunque non superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

5. Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

7. L'INAIL mette a disposizione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in cooperazione applicativa, ogni informazione concernente gli eventi infortunistici.

### **Articolo 4**

#### ***(Attribuzione dei crediti)***

1. Ciascun soggetto tenuto al possesso della patente può ottenere un punteggio complessivo non superiore a 100 crediti, riconosciuti nelle seguenti categorie:

- a. crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente;
- b. crediti per storicità dell'azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui
  - 1) fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al presente decreto;
  - 2) fino a 20 crediti attribuibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1;
- c. crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili ai sensi dell'articolo 5, comma 1, di cui:
  - 1) fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro

- 2) fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera c), n. 1.

## **Articolo 5** ***(Criteri di attribuzione di crediti ulteriori)***

1. Alla patente di cui all' articolo 1, dotata di un punteggio iniziale attribuito ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. a) e lett. b), n. 1, sono assegnati crediti aggiuntivi, nella misura massima complessiva n. 40, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al presente decreto.

2. Possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 4 comma 1, lett. c), n. 1, fino a 30 ulteriori crediti, nei seguenti casi:

- a. possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
  - b. asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile" ;
  - c. investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - d. possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di cui al comma 3, lett. b), di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza;
  - e. utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati, anche con l'azienda per la singola opera, tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali protocolli possono essere stipulati anche con il coinvolgimento dell'Inail;
  - f. adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - g. almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS.;
3. Possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. c), n. 2, fino a 10 ulteriori crediti, nei seguenti casi:
- a) dimensione dell'organico aziendale;



- b) possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;
- c) possesso dell'attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;
- d) applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- e) attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
- f) formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;
- g) riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico;
- h) possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- i) certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

4. I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda di cui all'articolo 1 se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell'articolo 1.

5. In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l'eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

6. I flussi informativi per l'accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

## **Articolo 6** ***(Incremento dei crediti)***

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto, in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.

2. Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è sospeso l'incremento di cui al comma 1 del presente articolo fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 della stessa.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I-bis annesso al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 l'incremento di cui al comma 1 non si applica per un periodo di tre anni decorrente dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

**Articolo 7**  
***(Modalità di recupero dei crediti decurtati)***

1. Nei casi di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 2.

2. Alle sedute della Commissione di cui al comma 1 sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

3. I flussi informativi per l'accreditamento dei crediti di cui al presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

**Articolo 8**  
***(Ulteriori disposizioni)***

1. In caso di fusione, anche per incorporazione, dell'impresa, alla persona giuridica risultante dalla fusione è accreditato il punteggio della società titolare della patente recante il maggior numero di crediti, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

2. Nell'trasformazioni societarie previste dagli articoli 2500 e seguenti del codice civile o nel caso di conferimento d'azienda in società da parte dell'imprenditore individuale, il nuovo soggetto giuridica conserva il punteggio della patente del soggetto trasformato o conferente, fatto salvo l'aggiornamento dei crediti derivante dal nuovo assetto societario.

3. Le modalità di comunicazione delle informazioni di cui al presente articolo sono individuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

*Roma,*

*Assegnazione crediti aggiuntivi*

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
	<b>ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B), N. 1</b> <b>CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA</b>	
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella.	<b>3</b>
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 3 e 4 della tabella.	<b>5</b>
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1,2 e 4 della tabella.	<b>8</b>
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella	<b>10</b>
5	certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142	<b>2</b>
	<b>ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA C), N. 1</b> <b>CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO</b>	
a.	Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001	<b>5</b>

	certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA	
b.	Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 "Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile"	4
c.	<p>i. Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli art. 34, comma 2 e 37 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p> <p>ii. Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.</p>	<p>i) 6</p> <p>ii) 8</p>

d.	Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza	3
e.1	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici <u>iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u> , anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 mila euro.	1
e.2	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici <u>iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u> anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 mila euro.	3
e.3	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici <u>iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u> anche con	6

	l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a 50.000,01 euro.	
f.	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 17 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'art. 29 commi 6 e 6 <i>bis</i> del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81	3
g.	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2
	<b>ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA C), N. 2</b> <b>CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.</b>	
a.1	Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore	1
a.2	Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
a.3	Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore	4
b.	Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista	2

	dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	
c.1	Possesso della certificazione SOA di classifica I	1
c.2	Possesso della certificazione SOA di classifica II	2
d.	Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276	2
e.	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici <u>iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</u> con esito positivo.	2
f.	Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri	2
g.	Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico	2
h.	Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'art. 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
i.	Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2

## **F52-24 - “I servizi dell’Agenzia delle Entrate” – Pubblicata la nuova guida per cittadini, professionisti e imprese**

### **Pubblicata la guida all’uso dei servizi dell’Agenzia delle Entrate a disposizione di cittadini, professionisti e imprese**

Una guida pratica “ per renderti la vita più facile ”: è questo lo scopo del vademecum “ I servizi dell’Agenzia delle Entrate” , pubblicato il 18 luglio sul sito istituzionale del Fisco.

La guida è dedicata, in particolare, ai servizi fruibili online . Utilizzando un linguaggio semplice ed esempi pratici, illustra come interagire con l’Agenzia delle Entrate e procedere ai vari adempimenti fiscali direttamente da casa, utilizzando il portale online e gli altri canali messi a disposizione dei cittadini.

Inoltre, il documento interattivo consente di accedere direttamente ai singoli servizi fiscali, facilitando anche la ricerca.

Dunque, una forte spinta alla digitalizzazione. Viene precisato, infatti, che gli appuntamenti in presenza presso gli Uffici rimangono necessari solo per le questioni più complesse o se si ha difficoltà a utilizzare gli altri canali e non è possibile delegare nessuno a farlo.

Se non si ha dimestichezza con il computer, difatti, è anche possibile delegare una persona di fiducia o affidarsi a un professionista o, ancora, prenotare un appuntamento telefonico o in videochiamata con l’ufficio.





# I SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE



# I SERVIZI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

(LUGLIO 2024)

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>1. HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?.....</b>	<b>4</b>
1.1 - Inizia dal nostro sito internet .....	4
1.2 - Ecco come contattarci .....	5
1.3 - Se vuoi essere informato e ricevere messaggi personalizzati .....	8
1.4 - I social.....	8
<b>2. USA I SERVIZI DELL'AGENZIA .....</b>	<b>9</b>
2.1 - Cerca il servizio <i>on line</i> che ti serve .....	9
2.2 - Accedi ai servizi <i>on line</i> come genitore, tutore o amministratore di sostegno.....	9
2.3 - Invia un documento o un'istanza senza andare in ufficio.....	11
2.4 - Prenota un appuntamento con l'ufficio .....	12
<b>3. SE USARE IL PC È COMPLICATO.....</b>	<b>15</b>
3.1 - Delega una persona di fiducia .....	15
3.2 - Delega un professionista per consultare il tuo cassetto fiscale .....	16
<b>4. CODICE FISCALE, TESSERA SANITARIA, PARTITA IVA .....</b>	<b>18</b>
4.1 - Richiedi il codice fiscale .....	18
4.2 - La tessera sanitaria .....	21
4.3 - Apri, modifica o chiudi la tua partita Iva .....	24
4.4 - Verifica se un codice fiscale o una partita Iva sono validi .....	25
<b>5. ATTI E CONTRATTI DI LOCAZIONE .....</b>	<b>26</b>
5.1 - Registra un contratto di locazione.....	26
5.2 - Registra un contratto di comodato o un preliminare di compravendita .....	28
5.3 - Registra le altre tipologie di atti.....	29
5.4 - Cosa fare se ricevi un avviso di liquidazione.....	31
5.5 - Vuoi sapere quanto si paga per registrare un atto giudiziario? .....	32
<b>6. RIMBORSI FISCALI .....</b>	<b>34</b>
6.1 - Come chiedere un rimborso .....	34
6.2 - Come chiedere i rimborsi quando si è eredi.....	35
6.3 - Comunica il tuo IBAN e accorcia i tempi per l'accredito.....	36
<b>7. PAGARE IN MODO SEMPLICE E VELOCE.....</b>	<b>37</b>
7.1 - Fare i pagamenti con il modello F24.....	37
7.2 - In caso di errori, ecco come correggere un modello F24 .....	38

<b>8. CONSULTA I DATI DEI TUOI IMMOBILI</b> .....	<b>39</b>
8.1 - Fai una visura direttamente da casa .....	39
8.2 - Come chiedere una correzione dei dati catastali .....	41
8.3 - L'ispezione ipotecaria senza andare in ufficio .....	42
8.4 - A che punto è la cancellazione di ipoteca che hai richiesto .....	44
8.5 - Consulta l'archivio Comuni e Stati esteri e la cartografia catastale .....	45
<b>9. CONSULTA I TUOI DATI FISCALI</b> .....	<b>46</b>
9.1 - Nel cassetto fiscale trovi i dati sulla tua posizione. Cosa aspetti a consultarlo? ..	46
9.2 - Vuoi consultare le tue fatture elettroniche? .....	46
<b>10. DICHIARAZIONI</b> .....	<b>48</b>
10.1 - Ecco la tua dichiarazione dei redditi già precompilata! .....	48
10.2 - La dichiarazione di successione si fa da casa .....	49
10.3 - Se hai ricevuto un controllo sulla tua dichiarazione .....	51
10.4 - Cosa fare se ricevi una cartella di pagamento.....	53
<b>11. CHIEDI UN CERTIFICATO</b> .....	<b>55</b>
11.1 - Devi chiedere un certificato? .....	55
11.2 - Ti serve un certificato della tua partita Iva o codice fiscale? .....	57
<b>12. I SERVIZI PER GLI INTERMEDIARI FISCALI</b> .....	<b>58</b>
12.1 - L'accreditamento presso l'Agenzia come intermediario.....	58
12.2 - Come trasmettere i documenti fiscali per conto dei propri clienti.....	59
12.3 - L'accesso al cassetto fiscale dei propri clienti.....	60
12.4 - L'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica per i propri clienti .....	60
12.5 - L'iscrizione nell'Elenco Professionisti per il visto di conformità sulle dichiarazioni ...	62
12.6 - Comunicare la cessazione dell'incarico di depositario delle scritture contabili ...	63

## INTRODUZIONE

La nostra vita è scandita da molti eventi e spesso queste vicende quotidiane sono accompagnate anche da un adempimento fiscale. La nascita di un bambino, al quale sarà in automatico attribuito un codice fiscale e consegnata una tessera sanitaria. L'acquisto della prima casa, che richiederà la registrazione del contratto così come l'affitto di una stanza quando ci si iscrive all'Università lontano dalla propria città di origine. O ancora la prima dichiarazione dei redditi dopo aver trovato lavoro e l'apertura di una partita Iva per chi intraprende la via della libera professione.

Il rapporto con il Fisco riguarda molti aspetti del nostro vivere e in qualche caso aggiunge preoccupazioni ad adempimenti che già di per sé sono gravosi: per esempio la presentazione di una dichiarazione di successione quando si perde una persona cara.

Abbiamo pensato a questa guida proprio per renderti la vita più facile, almeno dal punto di vista degli adempimenti, e consentirti di essere in regola senza andare in un nostro ufficio. Ti illustreremo, anche con esempi pratici, come si può fare tutto direttamente da casa, principalmente utilizzando il nostro portale *on line* e gli altri canali che l'Agenzia mette a disposizione dei cittadini per dialogare in modo strutturato e in sicurezza. Puoi trovare infatti l'Agenzia *on line*, grazie ai numerosi servizi telematici e alla continua spinta alla digitalizzazione, e al telefono, via e-mail, con una videochiamata.

Se non hai dimestichezza con il computer puoi delegare una persona di fiducia o affidarti a un professionista (nella guida c'è anche una sezione che descrive i principali servizi dedicati agli intermediari fiscali), oppure puoi rivolgerti ai nostri uffici. Se hai difficoltà nell'individuare e utilizzare un servizio telematico, puoi chiamare il numero verde 800.90.96.96 (da rete fissa), 0697617689 (da cellulare), 0039 0645470468 (dall'estero) o prenotare un appuntamento telefonico o in videochiamata con l'ufficio.

Gli appuntamenti in presenza in ufficio sono necessari, eventualmente, solo per le questioni più complesse o se hai difficoltà ad utilizzare gli altri canali e non ti è possibile delegare nessuno a farlo per te. Sono appuntamenti prevalentemente riservati ai cittadini, in quanto le categorie professionali hanno a disposizione un ampio set di servizi telematici per seguire gli adempimenti fiscali dei propri assistiti.

Le indicazioni presenti in questa pubblicazione superano quelle fornite con le guide *"I Servizi agili dell'Agenzia delle entrate"* e *"Benvenuti in Agenzia! Gli attrezzi per un fisco a portata di click"*.

## 1. HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI?

### 1.1 - Inizia dal nostro sito internet

Una prima base di partenza, per informarsi ed essere sempre aggiornati, è il nostro sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) dove puoi trovare:

- pagine informative e aree tematiche dedicate ad agevolazioni, adempimenti, servizi e [guide fiscali](#) su specifici argomenti
- tutti i contenuti multimediali e i link ai canali social
- motori di ricerca per gli approfondimenti normativi e di prassi che consentono di dare una risposta ai tuoi quesiti di carattere generale
- servizi ad accesso libero (cioè senza necessità di inserire delle credenziali), come la [prenotazione on line](#) di un appuntamento presso un ufficio o il [servizio di verifica della partita Iva](#)
- tutti i servizi *on line* presenti nell'[area riservata](#), cioè quella in cui si accede dopo aver inserito le proprie credenziali (SPID, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi)
- tutti i nostri contatti (sezione "[Contatti e assistenza](#)" presente nella home page).

**Suggerimento:** per poter navigare in **tutte le aree** del sito dell'Agenzia, sia quelle ad accesso libero che in quelle riservate, effettua il login, cliccando sul tasto "[Accedi all'area riservata](#)" della home page. Ovviamente, devi essere in possesso di almeno una tra le seguenti chiavi di accesso:

- credenziali SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale ([scopri come ottenere le credenziali SPID](#))
- Carta d'identità elettronica ([scopri come usare la CIE per accedere all'area riservata dell'Agenzia delle entrate](#))
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Se hai difficoltà o sei impossibilitato ad accedere all'area riservata, puoi delegare un parente o una persona di tua fiducia. Per maggiori informazioni vai alla pagina *web* "[Accesso per i rappresentanti e le persone di fiducia](#)" o consulta il [capitolo 3 - "Se usare il PC è complicato"](#) di questa guida.

Sempre nell'area riservata puoi consultare il tuo [Cassetto fiscale](#), [i dati catastali](#) dei tuoi immobili, o chiedere assistenza fiscale con una [e-mail](#).

Molti servizi sono accessibili anche utilizzando l'App "**AgenziaEntrate**", che può essere scaricata dai principali store.

Puoi trovare tutte le informazioni sull'utilizzo dell'applicazione nella pagina "[Con l'App](#)" del sito dell'Agenzia.

**Suggerimento:** per trovare più facilmente il servizio che cerchi, usa la funzione "*Cerca il servizio*" presente nella home page dell'area riservata.

## 1.2 - Ecco come contattarci

Puoi chiedere al *contact center* dell'Agenzia delle entrate assistenza e informazioni su quesiti fiscali di carattere generale, informazioni specifiche su alcune lavorazioni, assistenza tecnica sull'utilizzo dei servizi telematici, su quesiti in materie catastali. Per questioni relative ad argomenti su cui l'Agenzia delle entrate non si sia ancora pronunciata mediante circolari o risoluzioni è possibile presentare istanza di [interpello](#).

Il *contact center* rappresenta un **primo contatto**, rivolto in modo particolare agli **utenti non professionali**, per avere assistenza:

- sui principali adempimenti fiscali (per esempio, su agevolazioni fiscali, compilazione e presentazione delle dichiarazioni, modalità di versamento, codici tributo)
- specifica, sulla tua posizione personale, per ricevere informazioni sui **rimborsi** o su **comunicazioni di irregolarità** ricevute (e relative **cartelle**) o per l'**adempimento spontaneo**
- sull'utilizzo dei servizi telematici e dei principali software messi a disposizione dall'Agenzia sul sito internet
- su materie catastali (per la Valle d'Aosta e la provincia di Bolzano devi rivolgerti, per queste richieste, alle Direzioni provinciali o agli Uffici provinciali-Territorio competenti).

Il servizio di *contact center* è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00 (con esclusione delle festività nazionali) ai seguenti numeri:

- **800.90.96.96** (da telefono fisso), numero verde gratuito (per l'assistenza telefonica in lingua tedesca e francese il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00). Per le informazioni sulle materie catastali il servizio è attivo dalle ore 9:00 alle ore 13:00, ad eccezione della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, per i quali si consiglia di rivolgersi alle [Direzioni provinciali o Uffici provinciali – Territorio competenti](#)
- **06 97617689** (da cellulare), con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore (l'assistenza telefonica in lingua tedesca è attiva dalle ore 9:00 alle ore 13:00)
- **0039 0645470468**, per chiamate dall'estero (il costo è a carico del chiamante)

### ATTENZIONE

Esiste un servizio di assistenza telefonica curata dal **Centro Operativo di Pescara**:

- **800.89.41.41** per ricevere assistenza sugli accertamenti parziali automatizzati su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della provincia di Bolzano; il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00
- **800.89.35.35** per richiedere informazioni su rimborsi e controlli riguardanti contribuenti non residenti; il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00

Ricorda di tenere a portata di mano il codice fiscale, che viene chiesto dal sistema vocale. Se il sistema non riconosce il tuo codice fiscale, resta comunque in linea, sarà il consulente telefonico ad acquisirlo quando la telefonata verrà presa in carico.

Per i quesiti particolarmente complessi che hanno bisogno di approfondimenti, i consulenti telefonici potranno fornirti la soluzione in un momento successivo.

Puoi anche [prenotare una richiamata](#) per essere ricontattato nella giornata e nella fascia oraria scelta.

Se, per qualsiasi motivo, la richiamata non va a buon fine (per esempio, quando non puoi rispondere al telefono), il consulente telefonico programma una nuova richiamata nel giorno e nella fascia oraria ancora disponibile. Al terzo tentativo non riuscito ti verrà inviato un SMS informativo.

Quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con il consulente telefonico, il sistema propone automaticamente la prenotazione di richiamata ("call back"). In questo modo è possibile essere contattati telefonicamente, compatibilmente con le disponibilità, nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. [Il servizio di "call back" è prenotabile anche on line.](#)

L'Agencia mette a disposizione anche il [Servizio automatico - Informazioni a risposta automatica](#) che permette di:

- ricevere informazioni sulla verifica delle partite Iva comunitarie: la verifica si ottiene digitando partita Iva e prefisso telefonico internazionale del Paese di residenza dell'operatore. Il controllo può essere effettuato anche *on line*
- conoscere l'Ufficio territoriale di competenza
- prenotare un appuntamento con un funzionario presso l'ufficio: consente di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, il giorno e l'ora desiderati - secondo le disponibilità - e il servizio per il quale chiedere assistenza. La prenotazione può essere effettuata 24 ore su 24 selezionando l'opzione 3 della voce guida - "assistenza presso ufficio" - e poi digitando 1 - "prenotazione appuntamenti". L'appuntamento in ufficio è prenotabile anche *on line*

CON UNA CHIAMATA  
(maggiori informazioni)



### Servizio SMS

Puoi richiedere semplici informazioni fiscali e riceverle sul tuo cellulare inviando un SMS al numero **339.9942645**. Il servizio consente di ricevere, in forma sintetica, informazioni su scadenze fiscali, codici tributo e in genere risposte a quesiti semplici.

Se il quesito è complesso non può essere trattato con questo servizio. In questo caso riceverai un messaggio che ti rinvierà verso altri canali.



### Servizio e-mail

Il servizio è dedicato all'**utenza non professionale** e ai cittadini che non si avvalgono dell'**assistenza** di un intermediario per chiedere informazioni in materia fiscale di **carattere generale**. Puoi ricevere una risposta ai tuoi quesiti di carattere generale su argomenti che sono già stati chiariti dall'Agenzia delle entrate, in circolari e risoluzioni. Per quesiti relativi ad argomenti su cui l'Agenzia delle entrate non si sia ancora pronunciata mediante circolari o risoluzioni è possibile presentare istanza di [interpello](#). Non è possibile ricevere informazioni su posizioni fiscali personali o sullo stato di una pratica in corso per le quali l'Agenzia garantisce altri canali di assistenza. Ogni web mail può contenere un solo quesito.

Il servizio è disponibile all'interno dell'area riservata: dopo aver effettuato l'accesso scrivi "webmail" nel campo *Cerca il servizio*.



### APP dell'Agenzia

Con l'APPLICAZIONE mobile "**AgenziaEntrate**", scaricabile gratuitamente dagli store IOS, Google e Microsoft, oltre ad accedere con il tuo smartphone o tablet a servizi quali il cassetto fiscale, la dichiarazione precompilata o la richiesta del PIN, puoi:

- contattare telefonicamente il *contact center* dell'Agenzia tramite il numero dedicato mobile
- inviare una e-mail all'Agenzia per ricevere informazioni su determinati argomenti (servizio con login)
- prenotare un appuntamento presso un ufficio dell'Agenzia e visualizzare le prenotazioni effettuate.





### 1.3 - Se vuoi essere informato e ricevere messaggi personalizzati

Per essere informato sulle tue scadenze e per ricevere messaggi personalizzati puoi scaricare l'APP "IO", l'APP dei servizi pubblici, disponibile gratuitamente negli store iOS e Android.

Per poterla utilizzare devi effettuare il login con la carta d'identità elettronica (CIE) o con SPID. È possibile ricevere così comodamente in un'unica app sul cellulare i messaggi dell'Agenzia insieme a quelli delle altre amministrazioni, locali e nazionali, accreditate al servizio. I messaggi che arrivano su "IO" riguardano le questioni fiscali di maggior interesse: i rimborsi in arrivo, i contratti di affitto in scadenza, le comunicazioni non recapitate, alcune date da ricordare, oltre alle abilitazioni conferite alle persone di fiducia per l'accesso alla propria area riservata.

All'interno della APP puoi disattivare in qualunque momento le notifiche da parte dell'Agenzia.

### 1.4 - I social

L'Agenzia veicola in modo semplice e rapido news e informazioni fiscali anche attraverso i canali social:

- *Facebook* (@agenziadelleentrate): la pagina ufficiale dell'Agenzia delle entrate, non solo un canale di informazione sulle principali novità, ma anche una nuova finestra di dialogo con i cittadini. Grazie alla funzionalità Facebook Messenger, infatti, l'Amministrazione ha aperto un vero e proprio sportello social di prima informazione su singole tematiche d'interesse
- *X* (in precedenza Twitter - @Agenzia\_Entrate), il social network che diffonde notizie, scadenze e aggiornamenti fiscali in tempo reale in 280 caratteri
- *YouTube* (@agenziadelleentrate): "Entrate in video" è il canale YouTube dell'Agenzia nel quale, attraverso brevi video e mini-guide animate, vengono illustrate tutte le opportunità offerte dai servizi web, al fine di aiutare i contribuenti a eseguire con facilità gli adempimenti più comuni e a informarli su agevolazioni e novità
- *LinkedIn* (Agenzia delle Entrate), il social network con informazioni e approfondimenti per imprese, professionisti e non solo
- *Instagram* (agenziadelleentrate\_gov): news fiscali ma anche il racconto del mondo Agenzia attraverso le immagini
- *Whatsapp channel*: ultime notizie fiscali di maggiore interesse sul canale Whatsapp.

## 2. USA I SERVIZI DELL'AGENZIA

### 2.1 - Cerca il servizio *on line* che ti serve

Sono molti ormai gli adempimenti fiscali che puoi svolgere *on line*, sia per te stesso che per una persona che ti ha autorizzato; verifica sempre, prima di prenotare un appuntamento, se il servizio che ti interessa è disponibile *on line*.

Accedendo all'[area riservata](#), con le tue credenziali (SPID, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi), puoi consultare le tue informazioni personali (sezione "Il tuo profilo"), le tue notifiche e puoi utilizzare i servizi *on line*, ad esempio presentare la tua dichiarazione precompilata, registrare un contratto di locazione o di comodato o di un contratto preliminare di vendita; consegnare un documento o un'istanza, richiedere un codice fiscale o il duplicato della tessera sanitaria e presentare la dichiarazione di successione.

Puoi trovare il servizio che ti interessa con la funzione **Cerca il servizio** oppure cliccando su **Tutti i servizi**. Nella sezione **Servizi**, al fine di migliorare i risultati della ricerca, puoi attivare il tasto "**Ricerca anche nelle descrizioni**", puoi filtrare i servizi disponibili per categoria oppure visualizzare quelli più richiesti o che hai indicato come preferiti.

Se hai difficoltà o sei impossibilitato ad accedere all'area riservata, puoi delegare un parente o una persona di tua fiducia ad operare per te. Per maggiori informazioni vai alla pagina *web* "[Accesso per i rappresentanti e le persone di fiducia](#)" o consulta il [capitolo 3 - "Se usare il PC è complicato"](#) di questa guida.



Sul sito internet trovi anche i **servizi ad accesso libero** (cioè senza necessità di inserire delle credenziali), come la [prenotazione on line](#) di un appuntamento presso un ufficio o il servizio di verifica della partita Iva.

### 2.2 - Accedi ai servizi *on line* come genitore, tutore o amministratore di sostegno

Se per legge sei autorizzato a operare per conto di altre persone, per esempio i minori, o persone che a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica non hanno la possibilità - anche parzialmente o temporaneamente - di provvedere ai loro interessi, puoi chiedere di essere abilitato a utilizzare i servizi *on line* disponibili nell'area riservata per conto dei soggetti che rappresenti.

In particolare:

**A.** se sei un **tutore**, un **curatore speciale** o un **amministratore di sostegno**, puoi chiedere di essere abilitato all'accesso ai servizi *on line*, per conto del soggetto rappresentato, presentando l'apposito modulo, disponibile sul sito dell'Agenzia, insieme alla documentazione attestante la condizione di rappresentante (per esempio, il provvedimento di nomina del giudice)

**ABILITAZIONE TUTORE, CURATORE SPECIALE,  
AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**



[PRELEVA IL MODULO](#)

**B.** se sei **genitore**, puoi richiedere di essere abilitato all'utilizzo dei servizi *on line*, per conto dei tuoi figli minori, presentando l'apposito modulo, che contiene l'autocertificazione della condizione di genitore, allegando un documento di identità del minore.

**ABILITAZIONE GENITORE**



[PRELEVA IL MODULO](#)

Con lo stesso modulo puoi richiedere l'abilitazione anche per l'utilizzo dei servizi *on line* disponibili nell'area riservata dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Puoi presentare il modulo e la documentazione, attestante la condizione di tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore, con una delle seguenti modalità:

- utilizzando il servizio web "*Consegna documenti e istanze*" (descritto nel paragrafo 2.3)
- inviando la documentazione in allegato a un messaggio PEC (Posta Elettronica Certificata) a una qualunque delle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle entrate
- consegnandoli direttamente a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia, dopo aver prenotato un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#))
- tramite il servizio *on line* di videochiamata, disponibile nella sezione "[Prenota un appuntamento](#)" del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Le modalità per richiedere la disabilitazione sono analoghe a quelle della richiesta di abilitazione. La richiesta di disabilitazione può essere presentata da chiunque ne abbia interesse, purché produca la documentazione idonea a comprovare la cessazione della condizione di tutore o curatore speciale o amministratore di sostegno o di esercente la responsabilità genitoriale.

**ATTENZIONE:** i rappresentanti possono indicare una **scadenza massima pari al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'abilitazione è attivata**: ad esempio, se l'abilitazione è stata attivata nel 2024 si può indicare come scadenza il 31 dicembre 2026. Se non viene indicato alcun termine, l'abilitazione scade il 31 dicembre dell'anno in cui è attivata.

Solo per i genitori il rinnovo dell'autorizzazione è automatico fino a che il figlio è minorenne, salvo revoca.

## 2.3 - Invia un documento o un'istanza senza andare in ufficio

Con il servizio "Consegna documenti e istanze" hai la possibilità di:

- trasmettere via web un documento o un'istanza a un ufficio dell'Agenzia
- richiedere un servizio, senza andare fisicamente allo sportello. Verifica prima se esiste già un'apposita funzionalità *on line* per il servizio che interessa, in questo caso utilizzala. Ad esempio, per registrare un contratto di locazione usa la funzionalità web "Contratti di locazione" e non "Consegna documenti e istanze".

Il servizio è disponibile nell'[area riservata](#) (insieme a una guida che spiega i vari passaggi) e ti permette di interagire con l'Agenzia a distanza, scegliendo l'ufficio a cui trasmettere la documentazione.

Puoi scegliere se agire per te stesso o per un'altra persona (per esempio, un familiare) e indicare se stai inviando la documentazione perché richiesta dall'Agenzia (per esempio, a seguito di un controllo) o di tua iniziativa. Se presenti un documento per conto di un'altra persona è sempre necessario allegare, oltre alla delega, anche il documento di identità dell'interessato. Ti verrà chiesta, anzitutto, una conferma dei dati anagrafici e di contatto (e-mail, telefono, eventuale PEC), utili per avere informazioni sul buon esito dell'invio e, nella pagina successiva, dovrai specificare la **categoria** e il **tipo di documento** da inviare e l'**ufficio destinatario**.

Dal menu a tendina puoi scegliere una delle **categorie** generali e, nell'ambito di questa, la specifica voce di interesse.

Dopo aver scelto il **tipo di documento** che vuoi inviare, puoi inserire anche un breve messaggio per l'ufficio nel campo **descrizione**.

Infine, devi scegliere l'ufficio **destinatario**, "caricare" il documento (*upload*) e inviare. Dopo la trasmissione, il sistema rilascia una ricevuta di presentazione.

### Qualche esempio:

- nella categoria "Richiesta certificati, copie e codici fiscali" puoi scegliere di inviare la richiesta di certificato di residenza fiscale, o la richiesta di attribuzione o di variazione del codice fiscale, allegando il relativo modulo
- nella categoria "Rimborsi" puoi inviare l'istanza e la documentazione per un rimborso relativo all'imposta di successione o alle imposte dirette.

Sarà cura dell'ufficio destinatario contattarti per il seguito della pratica.

Per ciascun invio puoi inviare al massimo 10 file. La dimensione massima per singolo file è di 20 MB. Puoi inviare anche file firmati digitalmente.

L'invio dei file firmati digitalmente, con le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005), rende più rapida la trattazione, perché permette di completarla anche a distanza. Si evita, in questo modo, un secondo accesso in ufficio, per esempio, per la consegna dell'originale.

**ATTENZIONE:**

non puoi utilizzare il servizio "Consegna documenti e istanze" se la normativa o i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate prevedono una specifica modalità di presentazione, trasmissione o comunicazione.

## 2.4 - Prenota un appuntamento con l'ufficio

Gli uffici territoriali ti offrono servizi e assistenza in tutti i casi in cui non è possibile o non è sufficiente utilizzare il canale telematico, prenotando un appuntamento.

Quando prenoti puoi scegliere la modalità con cui desideri metterti in contatto con l'Agenzia: **telefonata** da parte dell'ufficio, **videochiamata**, in **presenza** allo sportello.

Con la videochiamata puoi dialogare "in diretta" con i funzionari dell'Agenzia delle entrate e ricevere assistenza, in modalità semplificata, direttamente dal tuo computer, smartphone o tablet. Progressivamente, ogni ufficio sarà dotato della piattaforma evoluta per le videochiamate, che consente, tra l'altro, anche lo scambio di documenti durante l'appuntamento.

La videochiamata può essere proposta anche di iniziativa dell'ufficio, nel caso in cui sia utile per chiudere una pratica in maniera semplice e veloce (per esempio, in caso di approfondimenti successivi alla presentazione di alcune richieste).

Gli appuntamenti in presenza presso gli uffici in linea generale sono indicati per la trattazione delle questioni più complesse o che non è stato possibile risolvere con gli altri canali (ad esempio, se un atto inviato telematicamente è stato scartato).

Questo principio riguarda ancor di più il rapporto con le categorie professionali che possono, più facilmente rispetto a un cittadino singolo, effettuare gli adempimenti fiscali per i propri assistiti utilizzando i servizi telematici, senza necessità di accedere fisicamente agli uffici.

Puoi prendere un **appuntamento**:

- direttamente **SUL SITO DELL'AGENZIA**

il sistema di **prenotazione Cup** ([Prenota un appuntamento](#)) ti permette di scegliere il servizio e l'ufficio presso il quale vuoi prenotare l'appuntamento, oltre al giorno e all'ora che desideri.

Dopo aver indicato il luogo in cui prenotare, visualizzerai un elenco di uffici, ordinati a partire dal più vicino rispetto al luogo inserito e in un raggio di 50 km.

Per ogni ufficio puoi vedere la prima data disponibile per ciascun canale di erogazione attivato (presenza, video e telefonico).

Nella pagina di prenotazione, in un riquadro azzurro, è presente un messaggio informativo che ti avvisa se, per il servizio scelto, è disponibile lo specifico servizio *on line*: per esempio, per l'assistenza sulle comunicazioni di irregolarità ti verrà proposto di utilizzare il servizio "CIVIS".

Ti verrà segnalato, inoltre, se devi necessariamente rivolgerti al tuo ufficio di competenza o a un qualsiasi ufficio.

Nella pagina web dedicata sono inoltre indicati tutti i servizi prenotabili.

All'interno della procedura di prenotazione, una volta selezionato il servizio, nella sezione "*Informazioni per l'appuntamento*", è presente un campo in cui va indicata la motivazione dell'appuntamento (massimo 400 caratteri). Ricorda di inserire sempre il riferimento dell'atto o della comunicazione per cui stai chiedendo assistenza.

Per concludere più rapidamente la richiesta, indica i recapiti che l'ufficio può utilizzare per contattarti prima dell'appuntamento, ad esempio potrai essere chiamato da un funzionario per approfondire la tua richiesta e verificare se sia possibile soddisfarla in via anticipata evitandoti l'accesso presso l'ufficio.

- **PER TELEFONO**


puoi prenotare un appuntamento chiamando

- il numero verde **800.90.96.96** da telefono fisso
- il numero **0697617689** da cellulare

Seleziona, quindi, l'opzione 3 (il servizio è senza operatore) ti verrà chiesto di scegliere l'ufficio e il servizio.



Per sapere **dove sono gli uffici** e quali sono gli orari di apertura al pubblico consulta le pagine regionali: dalla home page del sito scegli la sezione "[I nostri uffici](#)" e seleziona la regione di interesse. Accederai alle pagine contenenti i recapiti telefonici degli uffici, gli ulteriori canali di contatto e le informazioni sulle modalità di erogazione dei singoli servizi.




## L'APPUNTAMENTO IN GIORNATA (*WEB TICKET*)

Se vuoi prenotare un appuntamento **in giornata**, nei casi di **estrema urgenza**, è disponibile un altro strumento: il servizio ***web ticket***.

Il *web ticket* viene rilasciato direttamente dal sito dell'Agazia (sezione [Contatti e assistenza - Assistenza fiscale - Elimina code on line](#)). Cliccando sul pulsante "*Prenota il ticket*" puoi prenotare presso un ufficio territoriale. Ogni ufficio mette a disposizione un certo numero di ticket al giorno.

Il *web ticket* è inviato all'indirizzo di posta elettronica che hai indicato al momento della prenotazione e riporta i dati dell'appuntamento.

Se, nei casi di urgenza, non sei riuscito a prendere un *web ticket*, perché è esaurita la disponibilità giornaliera, puoi comunque presentarti in ufficio dimostrando la situazione di urgenza. L'ufficio prenderà in carico la tua richiesta o ti darà un appuntamento per una data successiva.



**Suggerimento:** le prenotazioni Cup e il *web ticket* sono disponibili anche sull'*App mobile "AgenziaEntrate"*.

**RICORDA, QUANDO VAI IN UFFICIO**, di portare un **documento di identità valido** e la sua fotocopia: la carta d'identità, la patente, il passaporto (per i cittadini dell'Unione europea), il permesso di soggiorno o il passaporto con visto, se prescritto (per i cittadini extra Ue).

Se vai in ufficio **per conto di un'altra persona**, devi avere:

- la delega
- la copia di un tuo documento di riconoscimento
- la copia di un documento del delegante.

### 3. SE USARE IL PC È COMPLICATO...

#### 3.1 - Delega una persona di fiducia

Se non hai la possibilità o, comunque, trovi difficoltà ad accedere alle informazioni e ai servizi disponibili nell'area riservata, puoi chiedere che una persona di tua fiducia possa usare, nel tuo interesse, i servizi *on line* dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

La richiesta deve essere effettuata all'Agenzia delle entrate, utilizzando lo specifico servizio web, disponibile in area riservata, oppure presentando il modulo, che puoi scaricare dal sito internet.

ABILITA UNA PERSONA DI FIDUCIA



[PRELEVA IL MODULO](#)

Puoi fare tu direttamente la richiesta con le seguenti modalità:

- utilizzando l'apposito servizio web in area riservata
- inviando il modulo in allegato a un messaggio PEC (Posta Elettronica Certificata) a una qualunque Direzione Provinciale dell'Agenzia. Qui il [link degli indirizzi](#)
- presentando il modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia, prenotando un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)).
- tramite il servizio *on line* di videochiamata, disponibile nella sezione "[Prenota un appuntamento](#)" del sito internet istituzionale.

Solo se sei impossibilitato, a causa di patologie, a recarti in ufficio, puoi far presentare il modulo alla **persona di fiducia**. In questi casi, la persona di fiducia deve necessariamente recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia. Al modulo vanno allegati una copia del documento di identità del delegante e della persona di fiducia e l'attestazione dello stato di impedimento dell'interessato, rilasciata dal medico di famiglia (medico di medicina generale) o da un suo sostituto. Qualora l'interessato sia ricoverato, anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale, l'attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge, della struttura stessa.

Per tutelare la riservatezza dell'interessato, le informazioni contenute nell'attestazione rilasciata dal medico non possono eccedere quelle riportate nel [fac-simile](#) disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.



**ATTENZIONE:**

la validità dell'abilitazione deve essere indicata dall'interessato e non può andare oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è attivata: ad esempio, se l'abilitazione è stata attivata nel 2024 si può indicare come validità massima il 31 dicembre 2026. Se non viene indicato alcun termine, l'abilitazione scade il 31 dicembre dell'anno in cui è attivata.

Ogni persona può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata al massimo da tre persone.

**Questo tipo di delega non può mai essere conferita a titolo professionale.**

Con modalità analoghe a quelle della richiesta di abilitazione, puoi richiedere, in qualsiasi momento, la disabilitazione della persona di fiducia. L'istanza di disabilitazione può essere presentata anche dal tuo rappresentante legale; in questo caso va allegata la documentazione attestante tale condizione.

Una volta ottenuta l'abilitazione, la persona di fiducia accede con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS) all'area riservata, clicca in alto a destra su "Cambia utenza", dal box "Opera come" seleziona *Persona di fiducia* e inserisce il codice fiscale del cittadino che lo ha autorizzato.

Per maggiori informazioni e approfondimenti sulle richieste di abilitazione puoi consultare la guida "[L'accesso ai servizi on line per rappresentanti e persone di fiducia](#)", pubblicata nella sezione "[l'Agenzia informa](#)" del sito dell'Agenzia.

### 3.2 - Delega un professionista per consultare il tuo cassetto fiscale

Hai la possibilità di delegare un intermediario (per esempio, un commercialista) alla consultazione del tuo cassetto fiscale (per informazioni sul cassetto fiscale consulta il paragrafo 9.1). Puoi delegare fino a un massimo di due intermediari.

Per conferire la delega sono previste diverse modalità:

- puoi utilizzare l'apposita funzionalità *on line*, disponibile nell'area riservata
- puoi presentare la delega a un qualunque ufficio dell'Agenzia, prenotando un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#))
- puoi consegnare la delega sottoscritta, insieme alla copia di un documento di identità, all'intermediario, che ne trasmetterà i dati all'Agenzia delle entrate.

Affinché la delega possa essere attivata, riceverai presso il tuo domicilio un codice di attivazione, che dovrai consegnare all'intermediario perché egli possa completare la procedura. In caso di mancato recapito del codice di attivazione, trascorsi 15 giorni dall'invio dei dati della delega da parte del professionista, potrai

---

richiedere l'attivazione della delega presso un ufficio territoriale dell'Agenzia, dichiarando la mancata ricezione del codice di attivazione.

[ACCEDI ALL'AREA RISERVATA](#)



Con le stesse modalità puoi revocare la delega.

---

**CONFERIMENTO/REVOCA DELLA DELEGA PER LA  
CONSULTAZIONE DEL CASSETTO FISCALE**



[PRELEVA IL MODELLO DI DELEGA](#)

---

## 4. CODICE FISCALE, TESSERA SANITARIA, PARTITA IVA

### 4.1 - Richiedi il codice fiscale

Puoi presentare la richiesta di codice fiscale per te stesso o per un altro soggetto, come nel caso di:

- genitore per il minore o altro rappresentante per un soggetto con limitata capacità di agire
- enti o associazioni dedicate all'assistenza sociale per uno straniero in condizione disagiata
- erede per un deceduto (per esempio, in caso di dichiarazione di successione).

In questi casi, in qualità di richiedente (o di rappresentante di un soggetto diverso da persona fisica) devi presentare la richiesta insieme a un documento d'identità valido e produrre una dichiarazione che attesta la motivazione della richiesta stessa.

Puoi delegare un'altra persona a presentare la richiesta. Il delegato deve esibire un proprio documento d'identità e la copia di quello del richiedente (o del suo rappresentante, se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica).

#### PER UN NEONATO

Dopo la nascita di un bambino, i genitori sono tenuti a presentare la dichiarazione di nascita al Comune per registrare l'evento sui registri dello Stato Civile. Tale dichiarazione può essere resa, nella maggior parte dei casi, presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuta la nascita (che la trasmetterà poi al Comune) oppure può essere effettuata direttamente presso il Comune.

L'attribuzione del codice fiscale viene effettuata dal Comune al momento della prima iscrizione del bambino nei registri dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente).

Con l'attribuzione del codice fiscale viene anche emessa la prima tessera sanitaria che vale un anno e viene recapitata direttamente a casa, all'indirizzo di residenza comunicato dal comune all'Agenzia dell'entrate.

Nel momento in cui i genitori registrano il bambino all'ASL di competenza e scelgono il medico pediatra, una nuova tessera sanitaria, con validità di sei anni, viene spedita all'indirizzo di residenza.

**In caso di necessità**, se il Comune non ha ancora attribuito il codice fiscale, questo può essere richiesto a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, presentando il modello AA4/8, compilato e sottoscritto da uno dei genitori, allegando un documento di identità del genitore che lo richiede e, per velocizzare la trattazione della pratica, la copia dell'attestato di nascita (rilasciato dall'ospedale) o del certificato di nascita (rilasciato dal Comune). Il modulo può essere sottoscritto anche con firma digitale.

Sono previste diverse modalità di presentazione:

- **TRAMITE IL SERVIZIO *WEB CONSEGNA DOCUMENTI E ISTANZE***

Per utilizzare il servizio, descritto al paragrafo 2.3, devi accedere all'area riservata e quindi cliccare, nella sezione *Suggerimenti*, sul tasto **Consegna documenti e istanze**. A questo punto devi selezionare la categoria "Richiesta certificati, copie e codici fiscali" e selezionare l'opzione "per me stesso" dal menu a tendina.

In attesa di ricevere la tessera sanitaria a casa, viene rilasciato un certificato di attribuzione del codice fiscale che ti viene inviato all'indirizzo e-mail che hai inserito in fase di presentazione della richiesta e che può essere utilizzato, per esempio, per l'iscrizione del bambino al Servizio Sanitario Nazionale e per la scelta del pediatra.

Se non hai le credenziali per accedere all'area riservata (SPID, CIE o CNS) puoi presentare la richiesta:

- **TRAMITE PEC**

Puoi trasmettere il modulo, con la documentazione necessaria, via PEC a un qualunque ufficio dell'Agenzia. La sottoscrizione del modulo può avvenire anche con firma digitale. Il certificato di attribuzione del codice fiscale ti verrà trasmesso all'indirizzo PEC che hai utilizzato per la trasmissione della richiesta.

Se il modulo è firmato digitalmente, non devi allegare la copia del documento di identità.

[TROVA QUI PEC DEGLI UFFICI](#)



- **PRESSO L'UFFICIO**

In via **residuale**, se non sei in possesso delle credenziali SPID, CIE e CNS, puoi consegnare il modulo, con la documentazione necessaria, a un qualunque ufficio territoriale dell'Agenzia, prenotando un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)).

se vuoi andare in ufficio  
[TROVA QUI GLI INDIRIZZI](#)



## PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

Se sei un cittadino residente all'estero, puoi richiedere l'attribuzione del codice fiscale direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza.

## PER I CITTADINI COMUNITARI

Se sei un cittadino comunitario in Italia, puoi richiedere il codice fiscale prenotando un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)), presentando il modello AA4/8 presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate. La richiesta deve essere motivata e accompagnata da un documento d'identità in corso di validità (passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio).

## PER GLI STRANIERI (PAESI EXTRA UE)

Se sei un cittadino straniero, il codice fiscale ti viene attribuito dagli sportelli unici per l'immigrazione (in seguito alla domanda di ingresso in Italia per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare), oppure dalle questure, se ne sei sprovvisto e richiedi il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. È possibile consultare la [Mini guida codice fiscale per stranieri](#) pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e disponibile, oltre che in lingua italiana, anche in altre diciassette lingue.

Di seguito il link dove prelevare il modulo:

**CODICI FISCALI PERSONE FISICHE E RELATIVE  
VARIAZIONI**



[PRELEVA IL MODELLO AA4/8](#)

## PER I SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Se sei il rappresentante legale di un **soggetto, diverso dalle persone fisiche**, che non svolge attività rilevanti ai fini Iva (ed esempio ente non commerciale), puoi richiedere l'attribuzione del codice fiscale tramite il modello AA5/6.

Puoi presentare questo modello, per la richiesta di **attribuzione** del numero di codice fiscale, con una delle seguenti modalità:

- **TRAMITE IL SERVIZIO WEB *CONSEGNA DOCUMENTI E ISTANZE***

Per utilizzare il servizio, descritto al paragrafo 2.3, devi accedere all'area riservata e quindi cliccare, nella sezione *Suggerimenti*, sul tasto **Consegna documenti e istanze**. A questo punto devi selezionare la categoria "*Richiesta certificati, copie e codici fiscali*"

- in duplice esemplare direttamente (anche tramite una persona appositamente delegata) a un qualunque ufficio dell'Agenzia delle entrate, a prescindere dal tuo domicilio fiscale
- in unico esemplare tramite PEC, allegando la copia di un tuo documento di identità, da inviare a uno qualsiasi degli uffici dell'Agenzia, a prescindere dal tuo domicilio fiscale. In tal caso il modello si considera presentato nel giorno in cui risulta spedito.

Se devi comunicare **variazioni** di dati in precedenza comunicati, puoi presentare il modello anche per via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica. Il servizio è disponibile nell'area riservata, nella sezione "Trasmissioni telematiche", per accedere scrivi "*invio documenti*" nel campo "*Cerca il servizio*". Devi presentare il modello esclusivamente per via telematica nell'ipotesi di comunicazione di avvenuta **estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione**.

Trovi di seguito, il modello per la richiesta del codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

**CODICI FISCALI SOGGETTI DIVERSI DALLE  
PERSONE FISICHE**

(Allegare sempre la copia  
del documento di identità del legale  
rappresentante)



[PRELEVA IL MODELLO AA5/6](#)

## 4.2 - La tessera sanitaria

La Tessera Sanitaria viene rilasciata a tutti i cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e serve per ottenere le prestazioni sanitarie, ritirare un medicinale in farmacia, prenotare un esame o sottoporsi a una visita specialistica in ospedale o presso una ASL.

La Tessera Sanitaria **viene gestita nell'ambito del *Sistema Tessera Sanitaria*** che fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In prossimità della scadenza della tessera, il Sistema Tessera Sanitaria emette automaticamente una nuova tessera, spedendola al tuo indirizzo di residenza. Nel caso in cui, alla scadenza, non ti sia stata ancora recapitata la nuova tessera sanitaria, puoi rivolgerti alla tua ASL o a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, prenotando un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)), per verificare la situazione ed eventualmente richiedere il duplicato.

**ATTENZIONE:**

puoi visualizzare e stampare la copia della Tessera Sanitaria in corso di validità, accedendo all'area riservata del portale "Tessera Sanitaria", al seguente link:

<https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/tessera-sanitaria-cittadini>.

Le principali informazioni relative alla tua tessera sanitaria (n° e data scadenza) sono anche disponibili nella sezione "*il tuo profilo*" dell'area riservata.

Puoi utilizzare la Tessera Sanitaria, anche se scaduta, come certificazione del codice fiscale e per agevolare le farmacie e le strutture sanitarie nell'acquisizione del tuo codice fiscale.

Il retro della Tessera Sanitaria costituisce la T.E.A.M. (Tessera Europea Assistenza Malattia) che serve per usufruire delle prestazioni sanitarie all'estero, secondo le normative vigenti nei singoli paesi (in particolare, può essere utilizzata nell'Unione Europea, in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera.) Per maggiori informazioni sull'assistenza sanitaria all'estero visita il sito del [Ministero della Salute](#).

Se, invece, hai **smarrito** o hai subito il **furto** della tessera sanitaria in corso di validità, puoi chiedere il **duplicato** all'Agenzia delle entrate.

Come fare?

- **DIRETTAMENTE DAL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Se possiedi una tessera sanitaria con microchip, valida anche come Carta Nazionale dei Servizi (TS/CNS) puoi richiedere il duplicato accedendo all'area riservata (verifica che l'indirizzo presente nella sezione il tuo profilo, al quale verrà spedita la tessera, sia corretto).

Se devi chiedere il duplicato per tuo figlio minore puoi farlo direttamente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia. Prima, però, è necessario che tu chieda di essere abilitato a operare per suo conto, con le modalità descritte nel paragrafo 2.2.

Dopo l'accesso, devi cliccare sul tasto **Servizi** e scrivere "tessera" nel campo "Cerca il servizio".

[ACCEDE ALL'AREA RISERVATA](#)



**ATTENZIONE:**

per i titolari di TS/CNS la richiesta di duplicato comporta l'automatica disattivazione dell'ultima tessera emessa.

Se possiedi una tessera sanitaria senza microchip (TS), puoi richiedere il duplicato tramite il servizio *on line* disponibile nell'area di libero accesso del sito internet, senza necessità, quindi, di autenticazione. Per richiedere il duplicato è sufficiente indicare il tuo codice fiscale oppure i tuoi dati anagrafici completi. Per motivi di sicurezza devi inserire, inoltre, alcuni dati relativi alla dichiarazione dei redditi che hai presentato nell'anno precedente e la motivazione della richiesta.

[ACCEDE AL SERVIZIO](#)



Se non hai le credenziali per accedere all'area riservata (SPID, CIE o CNS) o se devi fare richiesta di **duplicato per il figlio minore**, puoi inviare via PEC, a un qualunque ufficio dell'Agenzia, il modello AA4/8 compilato, firmato e scansionato, insieme alla copia del tuo documento d'identità. Se il modulo è firmato digitalmente, non è necessario allegare la copia del documento di identità.

---

In via residuale, puoi richiedere la nuova tessera, prenotando un appuntamento in qualunque ufficio dell'Agazia, presentando il modulo insieme alla copia di un documento d'identità o, in alternativa, puoi rivolgerti alla tua ASL di competenza.

Per prenotare l'appuntamento segui le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)).

Il link da dove prelevare il modello:

---

**CODICI FISCALI PERSONE FISICHE E RELATIVE  
VARIAZIONI**



[PRELEVA IL MODELLO AA4/8](#)

---

[TROVA QUI E-MAIL E PEC DEGLI UFFICI](#)



Per approfondimenti sulla tessera sanitaria, ti invitiamo a consultare l'apposita guida, presente nella sezione [l'Agazia informa](#) del sito dell'Agazia delle entrate.



### 4.3 - Apri, modifica o chiudi la tua partita Iva

L'inizio, la variazione e la fine dell'attività ai fini Iva, se sei un soggetto obbligato all'iscrizione al Registro Imprese, va effettuata tramite il servizio "ComUnica".

Tramite "ComUnica" puoi effettuare con un'unica comunicazione tutti gli adempimenti previsti presso le diverse amministrazioni (richiesta di apertura/variazione/cessazione della partita Iva, apertura delle posizioni INPS e Inail e iscrizione al Registro delle Imprese).

Se invece sei un'impresa individuale, un lavoratore autonomo, un'associazione, una fondazione, un ente collettivo, cioè un soggetto non tenuto all'iscrizione nel Registro Imprese, devi utilizzare il [modello AA9/12](#).

Devi indicare il codice dell'attività economica che intendi avviare. Puoi trovare i codici attività nella pagina "[Classificazione delle attività economiche Ateco](#)" del sito dell'Istat.

Il modello AA9/12 va presentato entro 30 giorni dalla data di inizio o fine dell'attività o dalla data di variazione:

- in via telematica, direttamente o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica (per esempio, un intermediario). Il servizio è disponibile nell'area riservata, nella sezione "Trasmissioni telematiche", per accedere scrivi "invio document" nel campo "Cerca il servizio".
- in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, prendendo un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)).




Il link da dove prelevare il modello:

**PARTITA IVA ATTRIBUZIONE CHIUSURA  
VARIAZIONI**



[PRELEVA IL MODELLO AA9/12](#)



#### 4.4 - Verifica se un codice fiscale o una partita Iva sono validi

Con il servizio di "Verifica del codice fiscale" puoi verificare

- l'esistenza di un codice fiscale
- la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici di una persona
- la corrispondenza tra il codice fiscale e la denominazione di un soggetto diverso da persona fisica.

Per eseguire la verifica di esistenza di un codice fiscale devi inserirlo nell'apposito campo: se è correttamente registrato in Anagrafe tributaria, il messaggio di risposta è "Codice fiscale valido". Il servizio verifica anche la validità di un codice fiscale provvisorio numerico attribuito a una persona fisica.

Per verificare l'esistenza e la corrispondenza di un codice fiscale con i dati anagrafici devi inserire il codice fiscale e i dati anagrafici (o la denominazione in caso di soggetto diverso da persona fisica). I dati inseriti vengono confrontati con i dati registrati in Anagrafe Tributaria. Se sono corrispondenti, il messaggio di risposta è "Dati validi".

Questi servizi sono ad accesso libero e sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate.



Il servizio "Verifica partita Iva" ti permette di verificare la validità di una partita Iva e di conoscere le informazioni registrate in Anagrafe tributaria sul suo stato di attività e sulla denominazione o sul cognome e nome del titolare.



## 5. ATTI E CONTRATTI DI LOCAZIONE

### 5.1 - Registra un contratto di locazione

#### Prima registrazione

Per registrare un contratto di locazione o affitto di immobili è disponibile il servizio web "Contratti di locazione - RLI", in area riservata, tramite il quale puoi anche pagare le imposte di bollo e di registro ed esercitare l'opzione per la [cedolare secca](#).

La registrazione del contratto deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore. Non c'è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell'anno con lo stesso affittuario (conduttore).

Dopo l'accesso all'area riservata, devi scrivere "locazione" nel campo "Cerca il servizio" poi clicca su "contratti di locazione".

Per registrare il contratto devi selezionare l'opzione "Prima registrazione" e poi seguire le istruzioni: la procedura è semplice e ti guida schermata dopo schermata. In ogni caso puoi consultare la guida operativa *on line*.

Tieni a portata di mano tutti i dati indispensabili, cioè quelli sulle persone contraenti e quelli relativi all'immobile, che sono contenuti nel contratto che vuoi registrare.

#### Adempimenti successivi

Dopo la registrazione del contratto di locazione, puoi avere la necessità di comunicare eventi successivi. Il servizio ti consente di effettuare anche tutti gli altri adempimenti connessi a:

- versamenti per l'annualità successiva (nei contratti di locazione pluriennale, se hai scelto di pagare l'imposta di registro di anno in anno, fino alla scadenza)
- proroga (per il prolungamento della durata del contratto)
- cessione (per la sostituzione del locatore o del conduttore del contratto con un nuovo soggetto)
- subentro (nei casi di cessione del contratto che avviene per legge, per esempio, quando a seguito della vendita dell'immobile il compratore subentra nel contratto come locatore)
- risoluzione (se il contratto si interrompe prima della scadenza)
- rinegoziazione del canone di locazione (quando le parti decidono, di comune accordo, di modificare l'importo del canone).

In questi casi, una volta entrato nel servizio, seleziona l'opzione "Adempimenti successivi" e segui le istruzioni. È disponibile anche una guida operativa *on line* che ti aiuta a effettuare la comunicazione dell'evento.

[ACCEDI ALL'AREA RISERVATA](#)



In via residuale, se non hai le credenziali per accedere all'area riservata (SPID, CIE o CNS), puoi registrare il contratto prenotando un appuntamento in presenza presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)). Puoi comunicare gli adempimenti successivi rivolgendoti all'ufficio in cui hai registrato il contratto. L'informazione dell'ufficio competente è disponibile nella ricevuta di registrazione.

**ATTENZIONE:**

gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili devono obbligatoriamente utilizzare il servizio telematico.

Per registrare un contratto di locazione devi portare in ufficio:

- almeno due originali del contratto o, in alternativa, un originale e una copia, della quale l'ufficio attesterà la conformità all'originale
- il modello RLI compilato e firmato
- marche da bollo (contrassegni telematici), con data non successiva a quella della stipula, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. L'importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe
- la ricevuta di pagamento dell'imposta di registro effettuato con il [Modello F24 Elementi identificativi](#) (poiché dal momento del pagamento a quello della sua visualizzazione può intercorrere qualche giorno, è consigliabile portare con sé la quietanza). Puoi trovare tutte le informazioni sull'importo da versare nella pagina "[Quanto si paga](#)" del sito dell'Agenzia.


In alternativa, puoi versare le imposte di bollo e di registro - escluso il caso di opzione per la cedolare secca - richiedendo l'addebito sul tuo conto corrente, utilizzando il [modello](#) per la richiesta di addebito su conto corrente bancario o postale.

Il link dove prelevare il modello per la registrazione (da compilare e portare in ufficio):

**RICHIESTA DI REGISTRAZIONE  
E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**  
Contratti di locazione e affitto di immobili



[PRELEVA IL MODELLO](#)



## 5.2 - Registra un contratto di comodato o un preliminare di compravendita

Per registrare alcuni atti privati, puoi utilizzare il servizio *on line* **RAP** (registrazione atti privati). Il servizio può essere utilizzato per registrare i contratti di **comodato** e i **preliminari di compravendita**.

Il servizio è disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia, basta scrivere "**atti**" nel campo "**Cerca il servizio**".

Dopo aver inserito tutte le informazioni necessarie (tipologia di contratto, dati delle parti e dei beni immobili oggetto del contratto), la procedura calcola le imposte (registro e/o bollo) e ti permette di versarle contestualmente tramite addebito sul tuo conto corrente.

L'atto da registrare va allegato e deve essere redatto in modo che gli elementi essenziali siano leggibili tramite procedure automatizzate (non deve, quindi, essere scritto a mano ma, per esempio, in formato elettronico).

Se la richiesta di registrazione non va a buon fine, ti sarà rilasciata un'apposita ricevuta, nella sezione "Ricevute" dell'area riservata. A seconda della motivazione dello scarto, potrai inviare nuovamente la richiesta di registrazione oppure, se hai bisogno di assistenza, prenotare un appuntamento in ufficio con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)).

Puoi allegare all'atto da registrare, inoltre, in un unico file comprensivo di atto e allegati, eventuali documenti richiamati nello stesso (per esempio, scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).



In via residuale, se non hai le credenziali per accedere all'area riservata (SPID, CIE o CNS) puoi registrare l'atto, sottoscritto con firma autografa, prenotando un appuntamento **in presenza** presso un qualunque ufficio dell'Agenzia, con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)).

### ATTENZIONE:

gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili devono obbligatoriamente utilizzare il servizio telematico.

Per registrare l'atto privato devi portare in ufficio:

- almeno due originali del contratto o, in alternativa, un originale e una copia, della quale l'ufficio attesterà la conformità all'originale
- il modello RAP, compilato e firmato, disponibile sul sito ("[Modello Rap - Registrazione di atto privato - pdf](#)")
- marche da bollo (contrassegni telematici), con data non successiva a quella della stipula, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. L'importo del bollo deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe
- la ricevuta di pagamento dell'imposta di registro effettuato con il Modello F24 ordinario (poiché dal momento del pagamento a quello della sua visualizzazione può intercorrere qualche giorno, è consigliabile portare con sé la quietanza).

In alternativa, puoi versare le imposte di bollo e di registro richiedendo l'addebito sul tuo conto corrente, utilizzando il [modello](#) per la richiesta di addebito su conto corrente bancario o postale.

**RICHIESTA DI REGISTRAZIONE  
ATTO PRIVATO**



[PRELEVA IL MODELLO](#)

se vuoi andare in ufficio  
[TROVA QUI GLI INDIRIZZI](#)



### 5.3 - Registra le altre tipologie di atti

#### ATTI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE

Se vuoi registrare un atto firmato digitalmente, diverso da quelli descritti nei paragrafi precedenti, puoi utilizzare il servizio web "*Consegna documenti e istanze*", disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia e descritto al paragrafo 2.3.

L'invio degli atti firmati digitalmente con le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005) semplifica la trattazione, consentendo all'ufficio di completarla a distanza.

[ACCEDI ALL'AREA RISERVATA](#)



In via residuale, se non hai le credenziali per accedere all'area riservata (SPID, CIE o CNS) puoi inviare l'atto via PEC.

In caso di un atto privato, puoi inviarlo a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia, se si tratta di un atto redatto da un pubblico ufficiale (diverso dal notaio, che invece utilizza uno specifico canale telematico) devi trasmetterlo all'ufficio territorialmente competente.

[TROVA QUI E-MAIL E PEC DEGLI UFFICI](#)



La tua richiesta di registrazione deve contenere:

- l'atto da registrare (firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte)
- il [modello 69](#) (compilato e firmato digitalmente dal richiedente); in alternativa, è accettata anche la scansione del modello 69 con firma autografa del richiedente, insieme alla scansione di un suo documento di identità
- eventuali allegati all'atto da registrare.

Poiché dal momento del pagamento a quello della visualizzazione dello stesso può intercorrere qualche giorno, è consigliabile portare con sé la quietanza del pagamento effettuato.

Puoi pagare l'imposta di bollo sull'atto da registrare tramite modello F24 (per le modalità di pagamento vedi il paragrafo 7.1). Non è necessario che l'atto firmato digitalmente e già inviato, sia poi consegnato all'ufficio in altro modo (tramite CD, DVD o altro supporto), né che venga stampato, trattandosi di un originale.

Riceverai dall'ufficio il riscontro dell'avvenuta registrazione dell'atto o l'invito a integrare o regolarizzare la documentazione che hai presentato, nel caso la stessa non fosse completa o conforme ai requisiti richiesti.

### ATTI SOTTOSCRITTI CON FIRMA AUTOGRAFA


Se hai bisogno di richiedere la registrazione di atti privati, diversi da quelli descritti nei paragrafi precedenti e non firmati digitalmente, devi recarti in un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, prenotando un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)).

Per la registrazione devi presentare la seguente documentazione:

- almeno due originali del contratto o, in alternativa, un originale e una copia, della quale l'ufficio attesterà la conformità all'originale
- la richiesta di registrazione, cioè il [modello 69](#) compilato e firmato
- se vuoi registrare più atti, devi predisporre un elenco, utilizzando il "[modello RR](#)", in cui devi indicare gli atti da registrare

- marche da bollo (contrassegni telematici), con data non successiva a quella della stipula, da applicare su ogni copia del contratto da registrare. L'importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe
- la ricevuta di pagamento dell'imposta di registro effettuato con Modello F24 ordinario (poiché dal momento del pagamento a quello della sua visualizzazione può intercorrere qualche giorno, è consigliabile portare con sé la quietanza).

In alternativa, puoi versare le imposte di bollo e di registro richiedendo l'addebito sul tuo conto corrente, utilizzando il [modello](#) per la richiesta di addebito su conto corrente bancario o postale.



#### 5.4 - Cosa fare se ricevi un avviso di liquidazione

L'avviso di liquidazione è l'atto con cui l'Agenzia delle entrate richiede il pagamento dell'importo dovuto per l'imposta di registro e gli altri tributi indiretti.

L'emissione dell'avviso dipende da alcuni eventi. Tra questi, i più comuni sono:

- omesso, tardivo o parziale versamento dell'imposta di registro dovuta sui contratti di locazione o sugli altri atti sottoposti a registrazione
- imposta di registro dovuta per la registrazione degli atti giudiziari
- imposta di successione dovuta sulle dichiarazioni di successione.

Se hai ricevuto un avviso di liquidazione puoi, in alternativa:

- pagare l'importo indicato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, mediante modello F24 (per le modalità di pagamento vedi il paragrafo 7.1). Gli avvisi contengono il *fac simile* del modello F24 con gli importi e i codici tributo da utilizzare
- chiederne il riesame in autotutela, se lo ritieni errato, anche parzialmente. Devi inviare la richiesta di riesame all'ufficio che ha emesso l'atto (è indicato nell'intestazione dell'avviso di liquidazione); puoi scriverla in carta semplice, deve essere sottoscritta e contenere le ragioni per cui stai chiedendo la rettifica, totale o parziale, dell'atto e l'eventuale documentazione a supporto della richiesta.

#### ATTENZIONE:

la presentazione dell'istanza di riesame **non** sospende i termini per il pagamento, né quelli per presentare ricorso. Nella sezione dell'avviso "Informazioni per il contribuente" trovi le informazioni sulle modalità e i termini per presentare ricorso.



## Come si presenta l'istanza di riesame

Se si tratta di un avviso di liquidazione per l'imposta di registro sui contratti di **locazione per un'annualità successiva alla prima**, puoi utilizzare il servizio di assistenza telematica "CIVIS", disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

Basta scrivere "CIVIS" nel campo "*Cerca il servizio*"; entrato nel servizio, seleziona "*Istanze autotutela locazioni*".

Come funziona il servizio:

- **Ricerca** dell'avviso di liquidazione per il quale stai chiedendo assistenza: devi inserire alcuni dati, tra cui il codice fiscale e il codice identificativo dell'atto che hai ricevuto.
- **Motivo**, seleziona il motivo per cui chiedi assistenza, tra quelli indicati nel menu a tendina. Per esempio, "l'imposta è stata già pagata", "il contratto è in cedolare secca"; compila il modulo con i dati richiesti, in base al motivo selezionato.
- **Invio** della richiesta e ricezione del protocollo di accettazione.

In ogni momento puoi **consultare lo stato della lavorazione**. Inoltre, è disponibile una guida *on line* che descrive tutti i passaggi da compiere.

Per casi diversi dai contratti di locazione, puoi utilizzare il servizio "**Consegna documenti e istanze**" (paragrafo 2.3), disponibile anch'esso nell'area riservata, nella sezione "*Suggerimenti*" della home page.

Dopo essere entrato nel servizio, seleziona la categoria "*Istanze di autotutela*" e poi, nel menu a tendina, la voce corrispondente al tipo di avviso di liquidazione che hai ricevuto. Ricorda che l'istanza va inviata all'Ufficio che ha emesso l'atto.

In via residuale, puoi prenotare un appuntamento presso l'ufficio che ha emesso l'atto, con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)), specificando nella sezione "*Informazioni per l'appuntamento*", nel campo libero (massimo 400 caratteri) gli estremi dell'avviso di liquidazione, la motivazione dell'appuntamento, i recapiti per eventuali contatti da parte dell'ufficio.

## 5.5 - Vuoi sapere quanto si paga per registrare un atto giudiziario?

Gli atti giudiziari vengono inviati per la registrazione dalle Cancellerie dei tribunali agli uffici dell'Agenzia.

Gli uffici, ricevuti gli atti da registrare, determinano l'importo della tassazione. Al pagamento delle imposte dovute sono obbligate, solidalmente, le parti del procedimento giudiziario.

Per sapere quale è l'importo, le parti o i loro difensori possono utilizzare il servizio *on line*, ad accesso libero, disponibile sul sito dell'Agenzia "[Calcolo degli importi per la tassazione degli atti giudiziari](#)", seguendo il percorso Cittadini>Pagamenti e rimborsi.

Il servizio ti consente, inoltre, di stampare il modello di versamento F24 per effettuare il pagamento necessario alla registrazione dell'atto (per le modalità di pagamento vedi il paragrafo 7.1).

In alternativa, le parti, o i loro difensori, possono venire a conoscenza della liquidazione degli atti giudiziari chiedendo assistenza al competente Ufficio territoriale.

Solo dopo il pagamento di quanto dovuto l'Ufficio provvede a registrare l'atto e a restituirlo alla cancelleria del Tribunale. In mancanza del pagamento, l'Ufficio notifica alle parti un avviso di liquidazione dell'imposta dovuta, richiedendo il versamento entro 60 giorni.

[VAI AL SERVIZIO](#)



## 6. RIMBORSI FISCALI

### 6.1 - Come chiedere un rimborso

Se hai versato le imposte in misura maggiore rispetto a quanto dovuto, hai diritto a essere rimborsato.

Puoi richiedere i rimborsi:

- con la dichiarazione dei redditi o Iva (modello TR), compilando gli appositi quadri. Se dalla dichiarazione dei redditi (modello Redditi) emerge un credito, puoi scegliere, nel quadro RX, se chiedere il rimborso o utilizzarlo in compensazione per il pagamento di altri tributi. I lavoratori dipendenti e i pensionati possono ricevere il rimborso direttamente dal datore di lavoro con la busta paga o dall'ente pensionistico con la pensione, utilizzando il modello 730. Puoi trovare maggiori informazioni nella pagina "[Rimborsi da dichiarazione](#)" del sito dell'Agenzia
- presentando apposita **istanza**, in tutti gli altri casi. Nella pagina "[Rimborsi su istanza](#)" sono disponibili maggiori informazioni. Se l'istanza è relativa alle imposte sui redditi (per esempio se, per errore, è stato duplicato un versamento) devi presentarla all'ufficio competente in base al tuo domicilio fiscale. Se, invece, riguarda le imposte connesse alla **registrazione di atti**, devi indirizzarla all'ufficio in cui è stato registrato l'atto. Per maggiori informazioni clicca sulla pagina dedicata ai [Rimborsi su istanza](#).

Per inviare l'istanza utilizza il servizio web "**Consegna documenti e istanze**", nell'area riservata (consulta il paragrafo 2.3).

Una volta entrato nel servizio, seleziona la categoria "Richiesta rimborsi". Quindi, a seconda del tipo di rimborso che richiedi, indica a quale ufficio è rivolta l'istanza.

Alla richiesta devi allegare l'eventuale documentazione a supporto.



In via residuale, puoi presentare l'istanza all'ufficio dell'Agenzia competente, prenotando un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)).

Tutte le informazioni sulle tue richieste di rimborso o sui rimborsi da dichiarazione (quindi, senza istanza) le trovi nel "Cassetto fiscale", descritto al paragrafo 9.1.

Infine, per quanto riguarda i rimborsi Iva, trovi le informazioni sul sito dell'Agenzia alla pagina [Professionisti>Rimborsi](#).

## 6.2 - Come chiedere i rimborsi quando si è eredi

Puoi richiedere il rimborso intestato a una persona deceduta, tramite la **dichiarazione dei redditi** (modello 730 o modello Redditi PF) che presenti in qualità di erede. Oppure puoi presentare un'**istanza** all'ufficio territoriale. In particolare:


- se l'eredità è **devoluta per legge** (quando non c'è un testamento) ed è stata già presentata la **dichiarazione di successione**, non occorrono ulteriori adempimenti. Il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi viene **erogato con procedure automatizzate** direttamente ai beneficiari risultanti dalla dichiarazione di successione, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. L'eredità è devoluta per legge quando non c'è un testamento: gli eredi sono il coniuge, i discendenti e gli ascendenti in linea retta, i fratelli e gli altri parenti fino al 6° grado
- se i chiamati all'eredità non hanno già effettuato espressa accettazione e non intendono ricevere i rimborsi intestati al contribuente deceduto, possono comunicarlo all'Agenzia, utilizzando il servizio web "*Rimborsi intestati a contribuente deceduto*" disponibile nell'area riservata scrivendo "*Rimborsi*" nel campo "*Cerca il servizio*" della home page; la comunicazione di rinuncia può essere revocata
- negli altri casi (**successione testamentaria**, oppure quando la **dichiarazione di successione non è stata presentata**), l'ufficio territoriale dell'Agenzia competente per la lavorazione del rimborso chiederà agli interessati di produrre la documentazione idonea ad attestare la qualità di eredi.

In ogni caso, puoi presentare, in qualità di erede, un'istanza all'ufficio territorialmente **competente in base all'ultimo domicilio della persona deceduta**, utilizzando il servizio telematico "**Consegna documenti e istanze**", nell'area riservata (vedi paragrafo 2.3). Dopo aver fatto l'accesso al servizio, seleziona la categoria "*Richiesta rimborso*" dal menu a tendina e specifica il tipo di rimborso richiesto.

Per approfondimenti vedi la pagina internet dedicata alla gestione dei [rimborsi delle persone decedute](#) dove puoi prelevare anche la modulistica di riferimento in formato editabile.



In via residuale, se non hai le credenziali per accedere all'area riservata (SPID, CIE o CNS), puoi presentare l'istanza in ufficio, prendendo un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)).



### 6.3 - Comunica il tuo IBAN e accorcia i tempi per l'accredito

Per ricevere l'accredito dei rimborsi fiscali sul tuo conto corrente bancario o postale basta comunicare i tuoi dati all'Agenzia, utilizzando il servizio web "*Accredito rimborso ed altre somme su c/c*". In questo modo si velocizza la fase di riscossione del rimborso.

Il servizio è disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia, scrivi "IBAN" nel campo "*Cerca il servizio*".

[ACCEDI ALL'AREA RISERVATA](#)



In via residuale, se non hai le credenziali per accedere all'area riservata (SPID, CIE o CNS), puoi presentare la comunicazione in ufficio, prendendo un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)). In questo caso, al [modello](#) devi allegare la copia di un tuo documento di identità.

Se stai consegnando il modello per conto di un'altra persona, devi compilare la sezione riservata alla delega e allegare anche la copia di un documento di identità del titolare del conto corrente. Per approfondimenti vedi la pagina internet [dedicata](#).

Il link dove prelevare il modello da compilare:

COMUNICAZIONE IBAN



[PRELEVA IL MODELLO](#)

se vuoi andare in ufficio  
[TROVA QUI GLI INDIRIZZI](#)



#### Se non hai comunicato l'IBAN

In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l'erogazione dei rimborsi avviene tramite titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A. Se ricevi l'assegno vidimato a te intestato, entro il termine di validità impresso sul titolo puoi, alternativamente:

- versarlo sul tuo conto corrente postale o bancario
- presentarlo per l'incasso in contanti presso qualsiasi ufficio postale.

In caso di rimborsi intestati a un contribuente deceduto vedi paragrafo 6.2.

## 7. PAGARE IN MODO SEMPLICE E VELOCE

### 7.1 - Fare i pagamenti con il modello F24

Per il versamento di imposte e contributi dovuti sia all’Agenzia delle entrate sia ad altri enti pubblici (ad esempio, Comune, Inps, Inail, ecc.) devi utilizzare il **modello F24** (a prescindere dal fatto che tu sia titolare di partita Iva oppure no).

Con il modello F24 vanno versate, inoltre, tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di ravvedimento operoso, controllo automatizzato e documentale della dichiarazione, avviso di accertamento.

Il modello è definito “unificato” perché ti permette di effettuare con un’unica operazione il pagamento delle somme dovute compensando il versamento con eventuali crediti.

Esistono diversi tipi di modello F24, a seconda del tipo di imposta o tributo che occorre versare. I due più comuni sono il **modello F24 “ordinario”** e il **modello F24 “Elementi identificativi”** (cosiddetto Elide). Quest’ultimo è utilizzato per versare tributi diretti a un preciso ufficio dell’Agenzia e a fronte di un determinato atto, come ad esempio i tributi dovuti a fronte di atti e contratti registrati.

Se hai dubbi sul codice tributo da utilizzare e su come compilare i vari campi del modello F24, sul sito internet dell’Agenzia ad accesso libero sono disponibili due servizi:

- [“Ricerca guidata”](#), con cui puoi facilmente individuare il codice tributo da utilizzare per il versamento;
- [“Ricerca per singolo codice tributo”](#), con cui puoi verificare come compilare le diverse caselle del modello F24 per ciascun codice tributo.

Puoi presentare il modello F24 con diverse modalità:

- tramite il servizio *on line* **“F24 web”**, disponibile nell’area riservata, scrivendo **“Pagamenti F24”** nel campo **“Cerca il servizio”**, o scaricando il [software](#) messo a disposizione dall’Agenzia o reperibile sul mercato
- tramite il servizio home banking della tua banca o di Poste Italiane, con addebito sul conto corrente. Puoi utilizzare questa modalità solo se non hai crediti da portare in compensazione
- presentandolo presso gli sportelli delle banche, degli uffici postali e dell’Agenzia entrate-Riscossione. Puoi utilizzare questa modalità solo se non sei titolare di partita Iva e non stai utilizzando crediti in compensazione.

[ACCEDI ALL'AREA RISERVATA](#)



## 7.2 - In caso di errori, ecco come correggere un modello F24

Se ti accorgi di aver commesso degli errori nella compilazione del modello di versamento F24, puoi chiedere la correzione dei dati tramite il servizio CIVIS - Richiesta modifica delega F24, disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia. Scrivi "CIVIS" nel campo "Cerca il servizio" e poi seleziona "Richiesta modifica delega F24".

### Come funziona il servizio

- **Ricerca** della delega da modificare (secondo più chiavi di ricerca, per protocollo, progressivo telematico oppure data versamento/saldo/codice ente, es. ABI) e sua **visualizzazione**
- **modifica** della delega (il codice tributo, il mese e l'anno di riferimento, il numero rata) anche suddividendo gli importi e **conferma**
- **invio e ricezione protocollo di accettazione.**

#### ATTENZIONE:

puoi chiedere modifiche **solo se riferite ai tributi gestiti dall'Agenzia**. Sono pertanto esclusi i contributi/tributi delle sezioni "INPS", "Altri enti previdenziali e assicurativi", i tributi della sezione "IMU e altri tributi locali".

È disponibile all'interno del servizio una guida *on line* che descrive tutti i passaggi da compiere.

La lavorazione della richiesta avviene in tempi molto rapidi. Il servizio permette di ricevere l'avviso della conclusione della pratica tramite sms ed e-mail, all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono indicati nella richiesta.

Puoi, inoltre, conoscere l'esito della richiesta, visualizzare e stampare la delega F24 aggiornata a seguito della lavorazione da parte dell'ufficio.

## 8. CONSULTA I DATI DEI TUOI IMMOBILI

### 8.1 - Fai una visura direttamente da casa

La visura catastale ti consente di consultare gli atti e i documenti catastali e di ottenere, tra gli altri:

- i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati)
- i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie dei beni immobili
- i dati grafici dei terreni (mappa catastale) e delle unità immobiliari urbane (planimetrie).

Le informazioni catastali (ad eccezione della consultazione delle planimetrie, che è riservata solo agli aventi diritto sull'immobile o ai loro delegati) sono pubbliche e dunque l'accesso è consentito a tutti, pagando i relativi tributi speciali catastali.

Possono invece richiedere la consultazione gratuita i soggetti che risultano titolari in catasto, anche solo in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (per esempio, usufrutto) sugli immobili consultati.

A Trento e Bolzano i servizi catastali sono gestiti dalle rispettive Province autonome.

Puoi accedere ai servizi di visura catastale *on line*:

#### in area libera

- attraverso il servizio **gratuito** "[Consultazione rendite catastali](#)", inserendo i dati catastali di un immobile, puoi conoscere:
  - per i fabbricati, la consistenza e la rendita catastale
  - per i terreni, la superficie, la qualità, il reddito dominicale e quello agrario.

#### in area riservata

- all'interno della sezione "Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili", accedendo al servizio "[Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili](#)", puoi ottenere **gratuitamente**, solo per gli immobili dei quali risulti titolare di diritti reali (proprietà, usufrutto o altro):
  - la visura catastale attuale (con gli intestatari catastali) o storica (senza intestatari) per immobile
  - la visura della mappa con la rappresentazione della particella censita al Catasto Terreni
  - la planimetria dell'unità immobiliare urbana (cliccando su "immobili")



- attraverso il servizio **gratuito** "[Risultanze catastali](#)", inserendo il codice fiscale del soggetto intestatario catastale, la provincia e il comune di ubicazione dell'unità immobiliare, puoi conoscere:
  - i dati anagrafici dell'intestatario
  - gli identificativi catastali degli immobili
  - i dati sulla titolarità e la relativa quota di diritto
  - la rendita catastale (per i fabbricati), i redditi dominicale e agrario (per i terreni).
- con il servizio **a pagamento** "[Visura catastale telematica](#)" puoi ottenere, anche se non sei titolare neanche in parte dell'immobile:
  - visure attuali per soggetto
  - visure, attuali o storiche, di un immobile censito al Catasto Terreni o al Catasto Fabbricati, impostando la ricerca attraverso gli identificativi catastali
  - la visura della mappa con la rappresentazione della particella censita al Catasto Terreni.

Il servizio prevede il pagamento *on line*, attraverso il sistema pagoPA, dei tributi speciali catastali previsti e delle commissioni applicate dal Prestatore di Servizi di Pagamento e dallo strumento di pagamento scelto.

- per utenti che fanno un uso consistente e continuativo dei servizi di consultazione catastale e ipotecaria, è disponibile, previa registrazione e stipula di una convenzione con l'Agenzia, il servizio [SISTER](#).

per utilizzare questi servizi  
[ACCEDI ALL'AREA RISERVATA](#)



I servizi catastali *on line* ti consentono di effettuare una ricerca nella banca dati informatizzata estesa a tutto il territorio nazionale, a esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nelle quali vige il sistema tavolare.

Presso qualsiasi sportello degli Uffici provinciali – Territorio puoi richiedere le visure catastali di immobili su tutto il territorio nazionale senza alcuna esclusione, sempre limitatamente ai dati informatizzati.

se vuoi andare in ufficio  
[TROVA QUI GLI INDIRIZZI](#)



Per i dati non informatizzati e dunque disponibili solo su supporto cartaceo è necessario invece recarsi presso lo specifico ufficio nel cui territorio di competenza si trova l'immobile, prendendo un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)).

se vuoi trovare l'ufficio competente per il tuo immobile  
[CERCA QUI LE INFORMAZIONI](#)



se hai bisogno di assistenza catastale e ipotecaria  
[CERCA QUI I CONTATTI](#)



## 8.2 - Come chiedere una correzione dei dati catastali

Se rilevi delle incongruenze nei dati catastali, puoi chiederne la correzione attraverso il servizio *on line* di segnalazione catastale ([Contact Center](#)), disponibile in area libera.

Questo servizio è utilizzabile solo per alcune tipologie di errore. Sul sito dell'Agencia, alla pagina "[Correzione dati catastali - Che cos'è](#)", trovi indicati i casi in cui puoi farlo.

[VAI AL SERVIZIO](#)



In alternativa, o per i casi non gestibili tramite *Contact center*, puoi chiedere la correzione inviando l'apposito [modello](#), via e-mail o PEC, all'Ufficio provinciale – Territorio nella cui circoscrizione di competenza è situato l'immobile, oppure puoi presentarlo direttamente in ufficio prendendo un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)).

se vuoi trovare l'ufficio competente per il tuo immobile  
[CERCA QUI LE INFORMAZIONI](#)



### 8.3 - L'ispezione ipotecaria senza andare in ufficio

L'ispezione ipotecaria permette la consultazione dei registri, delle note e dei titoli con cui sono stati acquisiti/trasferiti i diritti sugli immobili e che sono depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliare dell'Agenzia.

Puoi accedere ai servizi di ispezione ipotecaria *on line* in area riservata utilizzando il servizio "Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie degli immobili".

- Accedendo al servizio "[Visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili](#)", puoi ottenere **gratuitamente**, solo per gli immobili dei quali risulti titolare di diritti reali, l'ispezione ipotecaria, con l'elenco delle formalità riguardanti l'immobile selezionato, le singole note e i titoli telematici. La ricerca è effettuata nella banca dati in base al codice fiscale dell'utente, secondo gli attuali identificativi catastali dell'immobile.
- Accedendo al servizio "[Ispezioni ipotecarie di immobili non di proprietà](#)", puoi consultare **a pagamento** la banca dati ipotecaria informatizzata per nominativo del soggetto (solo persona fisica), per nota o per immobile, selezionando il Servizio di Pubblicità Immobiliare (Conservatoria) di competenza.

se vuoi trovare la conservatoria competente  
[CERCA QUI LE INFORMAZIONI](#)



In caso di ricerca per persona fisica, occorre indicare i dati anagrafici del soggetto di interesse.

Per l'**ispezione della nota** devi indicare, oltre al tipo di formalità (Trascrizione/Iscrizione/Annotazione/Privilegio), gli estremi identificativi (registro particolare o generale) e l'anno. È necessario, inoltre, restringere la ricerca riportando anche i dati di almeno un soggetto (persona fisica o giuridica) o l'identificativo catastale (provvisorio o definitivo) di un immobile presente nel documento.

La ricerca per immobile prevede l'indicazione del Comune, del tipo di catasto (Fabbricati o Terreni), della sezione censuaria, se presente, e dei dati catastali identificativi definitivi, ovvero foglio, particella e subalterno, se esistente.

Il servizio prevede il pagamento *on line*, che puoi effettuare attraverso il sistema pagoPA, delle tasse ipotecarie previste e delle commissioni applicate dal Prestatore di Servizi di Pagamento e dallo strumento di pagamento scelto.

Effettuato il pagamento, se la ricerca è per persona fisica, il sistema fornisce:

- l'elenco dei soggetti individuati ed eventuali omonimi, oppure l'informazione che non è stato reperito alcun soggetto con i dati anagrafici richiesti
- l'elenco sintetico delle formalità in cui compare il soggetto per il quale è stata effettuata la ricerca
- l'accesso alle formalità presenti nell'elenco.

Se fai una ricerca per nota, il sistema fornisce l'accesso al documento richiesto.

Se la ricerca è per immobile il sistema fornisce:


- l'elenco sintetico delle formalità in cui compare l'immobile esattamente coincidente con i dati della richiesta
- l'accesso alle formalità presenti nell'elenco.

Se non si inserisce il subalterno il sistema potrebbe reperire una pluralità di immobili individuati con stesso foglio, particella e una serie di subalterni. In tal caso, il sistema richiede il completamento dei dati per poter reperire il singolo immobile di interesse.

- per utenti che fanno un uso consistente e continuativo dei servizi di consultazione ipotecaria, è disponibile, previa registrazione e stipula di una convenzione con l'Agenzia, il servizio [SISTER](#). Per gli utenti Sister titolari di convenzione ordinaria di profilo B, è disponibile il servizio di "[Ispezione dei registri cartacei in modalità telematica](#)" che consente, successivamente al prelievo in automatico sul castelletto dell'utente dei tributi dovuti, la consultazione *on line* delle note non digitalizzate e dei titoli cartacei altrimenti visionabili esclusivamente recandosi presso il Servizio di pubblicità immobiliare territorialmente competente. Le stesse modalità possono essere utilizzate per la consultazione dei conti di repertorio delle trascrizioni a decorrere dal 24 luglio 1957.



Puoi richiedere ispezioni ipotecarie anche presso gli sportelli dei Servizi di Pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali-Territorio, dove, oltre alla banca dati informatizzata, hai la possibilità di accedere alla documentazione cartacea degli immobili localizzati nello specifico territorio di competenza.




I servizi di ispezione ipotecaria *on line* ti permettono di effettuare una ricerca nella banca dati informatizzata estesa a tutto il territorio nazionale, a esclusione delle zone nelle quali vige il sistema tavolare.

## 8.4 - A che punto è la cancellazione di ipoteca che hai richiesto

Attraverso il servizio gratuito "[Interrogazione del Registro delle comunicazioni ipotecarie](#)" puoi conoscere lo stato di lavorazione della cancellazione di un'ipoteca volontaria. Per accedere alle informazioni devi indicare il codice fiscale del debitore al quale è stata rilasciata la quietanza, a fronte dell'estinzione dell'obbligazione.

Puoi richiedere il servizio sia nella tua area riservata sia attraverso il portale SISTER.

Hai la possibilità, inoltre, di richiedere l'accesso al Registro delle comunicazioni ipotecarie anche presentando il [modulo di richiesta](#) presso gli sportelli dei Servizi di Pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale-Territorio nella cui circoscrizione di competenza è situato l'immobile, prendendo un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)).



## 8.5 - Consulta l'archivio Comuni e Stati esteri e la cartografia catastale

### La consultazione dell'archivio Comuni e Stati esteri

Il servizio, gratuito e in area libera, ti consente di rilevare per ogni Comune, oltre alla corretta denominazione, il codice amministrativo e la provincia, il codice ISTAT, le variazioni amministrative (soppressione, cambio denominazione, cambio provincia, costituzione, variazione territoriale), le tariffe d'estimo e i dati statistici riferiti al patrimonio immobiliare.

Il servizio consente anche di rilevare, per ogni singolo Comune, l'Ufficio di competenza territoriale sia per i servizi catastali che per quelli di pubblicità immobiliare.

Puoi fare, inoltre, una ricerca puntuale dei codici attribuiti agli Stati esteri (ricerca per continente, denominazione, codice Stato). Per i territori/dipendenze è riportata l'indicazione della sigla dello Stato sovrano. Sono segnalate, infine, eventuali soppressioni.



### La consultazione dinamica della cartografia catastale

Il "[Geoportale Cartografico Catastale](#)" ti permette la libera navigazione della cartografia catastale: puoi ricercare ogni particella partendo dall'identificativo catastale del Catasto Terreni o viceversa determinare l'identificativo visualizzando sulla mappa la sua posizione rilevata tramite dispositivo mobile.

Con il servizio di "Consultazione cartografia catastale – WMS", invece, molti contenuti delle mappe catastali sono resi liberamente fruibili in applicazioni e siti web contenenti altri dati cartografici.



## 9. CONSULTA I TUOI DATI FISCALI

### 9.1 - Nel cassetto fiscale trovi i dati sulla tua posizione. Cosa aspetti a consultarlo?

Il **cassetto fiscale** è il servizio che ti consente di consultare le tue informazioni fiscali, organizzate in tre sezioni *Consultazioni*, *l'Agenzia scrive* e *Crediti e contributi*. Trovi ad esempio:

- i dati anagrafici, tra cui il domicilio fiscale e l'ufficio dell'Agenzia competente in base al domicilio
- le dichiarazioni fiscali (le dichiarazioni dei redditi presentate, le certificazioni uniche e le scelte per la destinazione del 2, 5 e 8 per mille)
- i rimborsi
- i versamenti che hai effettuato
- gli atti registrati (locazioni, successioni, atti pubblici, ecc.)
- le eventuali comunicazioni dell'Agenzia di invito alla *compliance* e alle comunicazioni di irregolarità (nella sezione "l'Agenzia scrive")
- i crediti IVA, i crediti agevolativi e i contributi a fondo perduto.

Il servizio è disponibile nella home dell'area riservata del sito dell'Agenzia, sezione "*Suggerimenti*".



### 9.2 - Vuoi consultare le tue fatture elettroniche?

Nell'area riservata hai anche la possibilità di consultare le fatture elettroniche che hai ricevuto a seguito dei tuoi acquisti (in qualità di consumatore finale).

Con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, infatti, tutte le fatture sono emesse elettronicamente (con poche eccezioni, tra le quali le fatture relative a prestazioni sanitarie) e sono disponibili in consultazione nell'area riservata del sito dell'Agenzia, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all'emissione. Hai comunque diritto di richiedere e ottenere, da chi emette la fattura, una copia cartacea della stessa.

Dopo l'accesso, scrivi "fatturazione" nel campo "Cerca il servizio". In questo modo accedi all'area "**Le tue fatture**".

Se sei un operatore Iva, invece, puoi consultare le fatture elettroniche che hai emesso e ricevuto nel portale "**Fatture e Corrispettivi**".

Anche in questo caso, puoi consultare le fatture fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di emissione. A differenza dei consumatori finali, gli operatori Iva possono delegare la consultazione a un intermediario (vedi paragrafo 12.4).

[ACCEDE ALL'AREA RISERVATA](#)





## 10. DICHIARAZIONI

### 10.1 - Ecco la tua dichiarazione dei redditi già precompilata!

L'Agenzia delle entrate mette a tua disposizione una dichiarazione dei redditi precompilata con diversi dati già inseriti come, per esempio, i redditi percepiti e le principali spese sostenute. Tra queste: quelle sanitarie, universitarie, funebri, le spese per i premi assicurativi, i contributi previdenziali, i mutui, i bonifici per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Le dichiarazioni precompilate disponibili sono il modello 730 e il modello Redditi persone fisiche.

Puoi accedere alla dichiarazione precompilata dalla home page del sito dell'Agenzia, selezionando "*Accedi alla tua precompilata*", oppure dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate, selezionando la voce "*Dichiarazione precompilata*".

Se sei impossibilitato, o comunque trovi difficoltà ad accedere in prima persona alla dichiarazione precompilata, puoi chiedere che una persona di tua fiducia sia autorizzata a compilarla e inviarla nel tuo interesse tramite i servizi *on line* dell'Agenzia.

Per maggiori informazioni e approfondimenti sulle richieste di abilitazione vedi il paragrafo 3.1. Puoi inoltre consultare la guida "[L'accesso ai servizi on line per rappresentanti e persone di fiducia](#)", pubblicata nella sezione "[l'Agenzia informa](#)" del sito dell'Agenzia.

Puoi inoltre accedere alla **dichiarazione per conto di una persona deceduta**, se sei stato preventivamente autorizzato: per ottenere l'autorizzazione all'accesso devi presentare all'Agenzia una dichiarazione sostitutiva nella quale dichiari la tua condizione di erede (ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n. 445/2000).

Puoi presentare questa dichiarazione sostitutiva tramite l'apposito servizio *web* disponibile nell'area riservata (sezione "*Il tuo profilo - Autorizzazioni*").

Se non sei in possesso delle credenziali SPID, CIE e CNS puoi comunque presentare la dichiarazione sostitutiva presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, previo appuntamento da prendere nelle modalità descritte nel paragrafo 2.4. ([Prenota un appuntamento](#)).

Per accedere alla precompilata  
[VAI AL SERVIZIO](#)



Puoi ricevere informazioni e assistenza sulla dichiarazione precompilata direttamente in un apposito sito predisposto dall'Agenzia delle entrate.

VAI AL SITO  
"LA TUA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA"



Sul sito internet è disponibile la Guida Informativa alla dichiarazione precompilata. Se le informazioni contenute sul sito dedicato e nella procedura non fossero sufficienti, o nel caso in cui ti occorra un approfondimento, puoi sempre contattare i servizi di assistenza nelle modalità descritte nel [capitolo 1](#).

## 10.2 - La dichiarazione di successione si fa da casa

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità (cioè gli eredi prima dell'accettazione dell'eredità), dai legatari (cioè i beneficiari di una disposizione testamentaria che ha ad oggetto uno specifico bene o un diritto determinato) entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

Non è obbligatorio presentare la dichiarazione se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
- ha un valore non superiore a 100.000 euro
- non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

Per agevolare l'adempimento, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione una [dichiarazione di successione precompilata](#), contenente anche la richiesta di **voltura catastale** degli immobili (se presenti).

Nella dichiarazione precompilata trovi già caricati diversi dati in possesso dell'Agenzia, che puoi validare o eventualmente modificare.

I dati degli immobili ti sono proposti con modalità "compilazione assistita"; questo significa che puoi inserire in dichiarazione gli immobili intestati alla persona deceduta semplicemente selezionandoli da un elenco che contiene gli immobili presenti in Catasto.

### ATTENZIONE:

il servizio di precompilazione degli immobili viene fornito nei casi in cui non vi siano situazioni ancora da sanare/aggiornare/allineare in Catasto con riguardo alle loro intestazioni, ai diritti, alle quote di possesso e agli identificativi catastali. In ogni caso non è previsto il servizio di precompilazione degli immobili ricadenti nei territori dove vige il Sistema Tavolare di Trento e Bolzano, nonché nei casi di dichiarazioni sostitutive di una precedentemente presentata.

Se hai bisogno di verificare i dati degli immobili puoi accedere al servizio [Risultanze Catastali](#), disponibile in area riservata. Per approfondimenti, vedi il paragrafo 8.1.

Se rilevi delle incongruenze nei dati catastali, puoi chiederne la correzione attraverso il servizio *on line* di segnalazione catastale ([Contact Center](#)), disponibile in area libera.

In fase di compilazione puoi richiedere l' "Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione", pagando i relativi oneri al momento dell'invio del modello dichiarativo.

Questa attestazione può essere utilizzata, per esempio, per svincolare i conti correnti o altri titoli finanziari detenuti presso gli istituti bancari.

Il servizio web è disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia, scrivendo "successione" nel campo *Cerca il servizio*.




Puoi compilare la dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali anche utilizzando il software "[Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali](#)" e, successivamente, puoi trasmetterla attraverso i canali telematici.

Puoi trasmettere telematicamente il modello di dichiarazione e le eventuali dichiarazioni integrative anche per il tramite di un ufficio dell'Agenzia delle entrate, prenotando un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)).

I **casi particolari**, per i quali puoi presentare la dichiarazione utilizzando il formato cartaceo, sono descritti sul sito dell'Agenzia delle entrate nella sezione "[Come presentare la dichiarazione](#)".

Nelle [istruzioni](#) alla compilazione della dichiarazione di successione, pubblicate sul sito dell'Agenzia trovi, inoltre, tutta la documentazione che ti occorre per presentare il modello.



Puoi sempre contattare i servizi di assistenza nelle modalità descritte nel [capitolo 1](#).

### 10.3 - Se hai ricevuto un controllo sulla tua dichiarazione

L'attività di controllo sulle dichiarazioni svolta dall'Agenzia è finalizzata a verificare la correttezza dei dati dichiarati.

Il controllo sulle dichiarazioni è di due tipi: **automatico** e **formale**.

**Controllo automatico:** è svolto su tutte le dichiarazioni presentate e consiste in una procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell'Anagrafe tributaria (articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del Dpr n. 633/1972 per l'Iva).

A seguito del controllo può essere inviata una Comunicazione che evidenzia tutti i casi in cui il dato calcolato è difforme rispetto al dato dichiarato dal contribuente (Comunicazione di irregolarità con richiesta di pagamento, senza richiesta di pagamento, di minor rimborso o di maggior credito).

Se ti viene recapitata una Comunicazione di irregolarità, puoi versare le somme indicate, con **sanzioni ridotte a 1/3** di quelle previste per l'omesso e tardivo versamento, se effettui il pagamento **entro 30 giorni**. Oppure, puoi specificare all'Agenzia delle entrate le ragioni per cui ritieni infondati gli addebiti.

In caso di avviso telematico all'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di **90 giorni** da quando l'avviso è stato reso disponibile all'intermediario.

**Controllo formale:** è il riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che ne attestano la correttezza (per esempio, delle spese detraibili, come le spese mediche, e deducibili). Questo tipo di controllo è svolto sulle dichiarazioni dei redditi selezionate in base a determinati criteri (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973). Il contribuente riceve una lettera con la richiesta di trasmettere alcuni documenti (tipicamente, le fatture attestanti le spese sostenute). Se la documentazione prodotta non è idonea a provare la correttezza dei dati dichiarati, o se non si risponde alla richiesta, il contribuente riceve una comunicazione con la richiesta delle somme dovute.

Se hai ricevuto una di queste comunicazioni, hai la possibilità di regolarizzare la tua posizione pagando, entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, l'imposta dovuta, gli interessi e la **sanzione ridotta a 2/3** di quella ordinaria.

#### SE HAI RICEVUTO UNA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ O UN AVVISO TELEMATICO

Per avere assistenza sulla Comunicazione ricevuta è disponibile il servizio telematico di assistenza CIVIS, nell'area riservata. Scrivi "*CIVIS*" nel campo "*Cerca il servizio*", quindi scegli "*Comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento*".

#### Come funziona il servizio

- **Ricerca:** ricerca la comunicazione per la quale intendi richiedere assistenza, inserendo il codice identificativo della comunicazione ricevuta. Se si tratta di una cartella di pagamento, sono proposti diversi criteri di ricerca alternativi (il codice atto, l'identificativo della cartella o della partita di ruolo)

- **Compila il modulo:** inserisci nell'area "*Informazioni relative alla richiesta di assistenza*" i dati rilevanti per la correzione degli esiti di irregolarità emersi e i dati di contatto
- **Invia** la richiesta; otterrai la ricevuta con il numero di protocollo di accettazione.

Puoi sempre consultare **lo stato della lavorazione**.

Hai a disposizione *on line* una guida operativa che descrive passo dopo passo il percorso da seguire.

Hai la possibilità di ricevere assistenza anche sulle cartelle esattoriali emesse a seguito delle comunicazioni di irregolarità e degli avvisi telematici.

Nella sezione "*Consultazione delle richieste*" puoi visualizzare, inoltre, l'Ufficio che ha in carico la pratica e le informazioni sulla sua chiusura.

Per inviare la documentazione eventualmente richiesta dall'ufficio per la trattazione dell'istanza, puoi utilizzare il servizio "*Consegna documenti*", disponibile nella sezione "*Suggerimenti*" dell'area riservata del sito (per approfondimenti vedi paragrafo 2.3).

Puoi ricevere l'avviso della conclusione della pratica CIVIS tramite sms ed e-mail, all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono prescelti.



In ogni caso, per qualsiasi esigenza informativa, puoi sempre chiedere assistenza telefonica o rivolgerti a un ufficio dell'Agenzia (vedi [capitolo 1](#)).

### COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DA CONTROLLO FORMALE E RICHIESTA DOCUMENTI

Se hai ricevuto una comunicazione a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi, puoi inviare, direttamente o tramite un intermediario, la documentazione richiesta con la comunicazione tramite il servizio telematico CIVIS.

Nell'area riservata, scrivi "*CIVIS*" nel campo "*Cerca il servizio*". Seleziona la voce "*Assistenza per controllo formale*". È disponibile *on line* una guida operativa che descrive passo dopo passo il percorso da seguire.

Devi compilare un modulo con i dati identificativi della comunicazione e allegare uno o più file, contenenti la documentazione richiesta, in formato "pdf/a" o "tif/tiff". Ciascun file deve avere una dimensione massima di 5MB.

Per conoscere lo stato di avanzamento delle attività relative al controllo, utilizza la funzione "*Interrogazione stato di lavorazione*", presente all'interno del servizio.

Se non hai le credenziali di accesso SPID, CIE e CNS, puoi rivolgerti a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate, previo appuntamento secondo le modalità descritte nel paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)).

## 10.4 - Cosa fare se ricevi una cartella di pagamento

Le cartelle di pagamento vengono emesse e notificate ai contribuenti dall'**Agenzia delle entrate-Riscossione** per tutto il territorio nazionale e per diversi enti pubblici quali, ad esempio, Agenzia delle entrate, Inps, Comune, Polizia municipale.

Gli enti pubblici, infatti, emettono i ruoli - cioè l'ordine di riscuotere imposte, tributi, contributi e sanzioni dovute e non versate dai cittadini - e li comunicano all'Agenzia delle entrate-Riscossione, la quale si occupa dell'incasso attraverso l'emissione e la notifica delle cartelle di pagamento.

### Informazioni sul pagamento

Se ti è stata notificata una cartella e vuoi avere informazioni relative al **pagamento** (scadenza, modalità di pagamento, rateizzazione, possibilità di agevolazioni quali stralcio, rottamazione e definizione agevolata), **devi rivolgerti all'Agenzia delle entrate-Riscossione**.

Sul sito trovi inoltre tutte le informazioni sulla [rateizzazione delle cartelle di pagamento](#): quali somme sono rateizzabili, come presentare la domanda, le modalità di pagamento delle rate e gli effetti della rateizzazione o dell'eventuale decadenza.

All'interno dell'area riservata del [sito di Agenzia delle entrate-Riscossione](#) ci sono numerosi servizi *on line*; particolarmente utile è il servizio "*Situazione debitoria - consulta e paga*", mediante il quale puoi conoscere lo stato della riscossione delle cartelle a te notificate nel corso del tempo, i pagamenti già effettuati e le rateizzazioni in corso.

In alternativa, puoi utilizzare una delle modalità di contatto offerte, dettagliate sempre sul [sito di Agenzia delle entrate-Riscossione](#): per esempio, puoi telefonare sia da telefono fisso sia da telefono cellulare al numero unico 060101 (servizio attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18.00), mentre all'interno dell'area riservata puoi prenotare un appuntamento in videochiamata o rivolgere quesiti via e mail, e ancora, nei casi in cui sia necessario rivolgersi allo sportello territoriale, puoi prenotare un appuntamento. L'accesso alla pagina di prenotazione per Agenzia entrate Riscossione lo trovi anche sul [sito dell'Agenzia delle entrate](#).

### Informazioni sul motivo della cartella

Se invece vuoi informazioni sul **motivo per cui ti vengono richieste le somme** riportate nella cartella o se, verificata la tua situazione, ritieni che le somme richieste non siano dovute in tutto o in parte, devi rivolgerti all'**ente pubblico che ha emesso il ruolo, indicato sulla cartella nella colonna "Ente creditore"**.

Se l'**ente creditore** è l'**Agenzia delle entrate** e hai bisogno di chiarimenti sulla **motivazione della cartella**, puoi rivolgerti per un primo contatto ai canali di assistenza (vedi paragrafo 1.2 e [capitolo 2](#)) che ti potranno suggerire i successivi passi ed eventualmente indirizzarti alla struttura competente per il tuo caso.

Se, invece, hai individuato il motivo e hai elementi da fornire per chiarire la tua situazione (per esempio, esaminando la cartella ti rendi conto di aver versato l'imposta dovuta indicando sul modello F24 un codice tributo errato), puoi **richiedere lo sgravio totale o parziale delle somme** utilizzando il servizio CIVIS all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate.

Il servizio è disponibile all'interno dell'area riservata: dopo aver effettuato l'accesso scrivi "CIVIS" nel campo "Cerca il servizio", quindi scegli "Comunicazioni/avvisi telematici di irregolarità e cartelle di pagamento". Trovi i dettagli su come completare la richiesta e come ricevere l'esito finale nel paragrafo precedente.

[ACCEDI ALL'AREA RISERVATA](#)



## 11. CHIEDI UN CERTIFICATO

### 11.1 - Devi chiedere un certificato?

Se hai bisogno di un certificato rilasciato dall'Agenzia delle entrate, puoi richiederlo utilizzando il *fac-simile* disponibile alla pagina [Modelli da presentare agli uffici](#) del sito dell'Agenzia.

Dopo aver compilato la richiesta, firmala digitalmente (se possibile) o con firma autografa (in questo caso devi allegare il tuo documento di identità).

Puoi richiedere il certificato personalmente o tramite soggetto delegato.

In linea generale, sono dovuti l'imposta di bollo e i tributi speciali. Fanno eccezione alcuni casi di esenzione previsti dalla legge (per esempio, per adozione internazionale o nell'ambito di procedimenti relativi allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e di procedimenti esecutivi e cautelari diretti a ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di mantenimento).

**Il pagamento va effettuato con modello F24** (vedi paragrafo 7.1):

- l'imposta di bollo, 32 euro (16 per richiesta e 16 per certificato), da versare utilizzando il codice tributo **1599**
- i tributi speciali, il cui importo varia a seconda del certificato richiesto, come meglio precisato sul sito internet o comunicato dall'ufficio. Il codice tributo da utilizzare è il **1538**.

Se hai già effettuato il versamento, allega una copia del modello F24 alla richiesta, in tal modo, il rilascio del certificato avverrà più velocemente.

Puoi inviare la richiesta con gli allegati all'ufficio dell'Agenzia tramite il servizio "*Consegna documenti e istanze*", disponibile nella sezione "*Suggerimenti*" dell'area riservata (vedi paragrafo 2.3).




In via residuale, se non possiedi le credenziali per l'accesso all'area riservata (SPID, CIE o CNS), puoi inviare la richiesta tramite PEC.





Oppure, puoi consegnarla in ufficio, dopo aver preso un appuntamento con le modalità descritte al paragrafo 2.4 ([Prenota un appuntamento](#)).



Riceverai il certificato richiesto, dopo verifica del pagamento degli importi dovuti, attraverso il canale concordato (e-mail, PEC o ritiro in ufficio).

I principali certificati che rilascia l’Agenzia delle entrate sono quelli descritti di seguito.

#### **Certificato della situazione reddituale**

Il documento attesta il reddito posseduto dal richiedente ed è necessario solo nei rapporti tra privati.

Infatti, nei rapporti con Pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi il contribuente deve utilizzare un’autocertificazione o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articoli 46 e 47 del Dpr n. 445/2000).

La richiesta può essere presentata a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia, utilizzando il modello disponibile nella pagina “[Modelli da presentare agli uffici](#)” del sito dell’Agenzia.

#### **Certificato unico debiti tributari**

Questo certificato attesta l’esistenza di debiti tributari risultanti da atti, da contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Questo certificato è utilizzabile **solo** ai fini delle procedure disciplinate dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo n. 14/2019).

La richiesta va presentata all’ufficio **competente** in base al domicilio fiscale del contribuente, utilizzando il modello disponibile nella pagina “[Certificato unico debiti tributari - modello e istruzioni](#)” del sito dell’Agenzia.

#### **Certificato carichi pendenti**

Questo certificato riporta la posizione debitoria del contribuente in relazione alle imposte gestite dall’Agenzia, cioè l’elenco dei carichi pendenti che risulta dal sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. I contenuti sono previsti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001.

La richiesta deve essere presentata all’Ufficio **competente**, in base al domicilio fiscale del contribuente, presentando l’apposito modello disponibile nella pagina “[Certificato carichi pendenti – Come ottenere il certificato](#)”.

Il Certificato è rilasciato entro 30 giorni dalla data in cui la relativa richiesta è pervenuta all’Ufficio competente.

Se, invece, vuoi conoscere la situazione dei tuoi ruoli/cartelle, emesse dall'Agencia delle entrate-Riscossione, ed eventualmente pagare, controllare le rateizzazioni e verificare le procedure in corso su tutto il territorio nazionale, puoi accedere al servizio "[Controlla la tua situazione](#)", disponibile nell'area riservata del sito di Agencia delle entrate-Riscossione.

### Attestato di residenza fiscale

È un attestato che può essere richiesto all'Agencia delle entrate per avvalersi dei benefici previsti dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni. L'attestazione di residenza fiscale può essere richiesta da tutti i contribuenti residenti in Italia, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche quali: società di capitali, enti commerciali e non commerciali, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione.

Per le società di persone e, in generale, per i soggetti "fiscalmente trasparenti", il certificato può essere richiesto solo dai soci/beneficiari residenti in Italia.

L'attestazione può essere richiesta anche per più tipi di reddito prodotti nello stesso Stato estero, cioè soggetti alla stessa Convenzione. In questo caso, infatti, verrà emesso un unico certificato di residenza fiscale. La richiesta per il rilascio dell'attestato va presentata a un qualsiasi ufficio dell'Agencia delle entrate, utilizzando l'apposito modello disponibile nella pagina "[Modelli da presentare agli uffici](#)" del sito dell'Agencia.

se vuoi andare in ufficio  
[TROVA QUI GLI INDIRIZZI](#)



[TROVA QUI E-MAIL E PEC DEGLI UFFICI](#)



## 11.2 - Ti serve un certificato della tua partita Iva o codice fiscale?

Puoi richiedere e ottenere i certificati di attribuzione del codice fiscale e della partita Iva, accedendo nell'area riservata e scrivendo "*Certificati*" nel campo "Cerca il servizio".

Questi certificati attestano l'esistenza di un codice fiscale o di una partita Iva e i dati anagrafici associati, registrati in Anagrafe Tributaria.

Il servizio prevede il rilascio del certificato in pochi minuti, in formato originale e in copia conforme (eventualmente da stampare ed esibire).

[ACCEDI ALL'AREA RISERVATA](#)



## 12. I SERVIZI PER GLI INTERMEDIARI FISCALI

Gli intermediari fiscali sono i professionisti, le società, le associazioni e gli enti qualificati ad assistere i contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria (dottori commercialisti, avvocati tributaristi, notai, consulenti del lavoro, associazioni o società tra professionisti, CAF, ecc.).

### 12.1 - L'accreditamento presso l'Agenzia come intermediario

I professionisti che possono agire come [intermediari](#) per la trasmissione telematica di dichiarazioni e atti devono richiedere l'abilitazione al servizio *Entratel*.

Per farlo occorre prima procedere alla preiscrizione, utilizzando [il servizio accessibile senza registrazione](#) sul sito web dell'Agenzia. Il servizio guida l'utente e produce un modulo di richiesta di iscrizione che deve essere compilato e, con i relativi allegati, presentato a uno degli uffici territoriali della regione nella quale ricade il proprio domicilio fiscale. I documenti devono essere presentati personalmente, previo appuntamento (vedi il paragrafo 2.4) oppure possono essere inviati via PEC.



Dopo la presentazione dei documenti per la richiesta dell'abilitazione, l'ufficio rilascia all'intermediario l'attestazione di avvenuta presentazione e un documento che contiene i dati necessari per il primo accesso all'area riservata del sito dell'Agenzia, tra i quali il numero della "busta virtuale". È fondamentale conservare con cura e riservatezza tali documenti che saranno utili per la gestione dell'utenza.

Se la domanda di abilitazione con la documentazione allegata è stata trasmessa mediante PEC, l'ufficio rilascia l'attestazione di abilitazione al servizio *Entratel* allegandola a un messaggio di posta elettronica certificata, inviato all'indirizzo del mittente.

## 12.2 - Come trasmettere i documenti fiscali per conto dei propri clienti

Per trasmettere i documenti fiscali (dichiarazioni dei redditi, F24, RLI, ecc.) per conto dei clienti che gli hanno conferito l'incarico, l'intermediario può utilizzare l'applicazione "[Desktop telematico](#)", che l'Agenzia delle entrate rende disponibile, sul sito istituzionale, sia in area libera che in area riservata. In area riservata, dopo l'accesso, scrivere "*Strumenti*" nel campo *Cerca il servizio*.

In particolare, nell'applicazione l'intermediario utilizzerà il menu *Entratel* che contiene gli strumenti necessari a predisporre i documenti, prima della loro definitiva trasmissione.

L'operazione di predisposizione dei documenti prevede i seguenti passaggi:

- 1. controllo del documento da trasmettere** (*operazione che - ad eccezione dei casi previsti dai provvedimenti di approvazione di alcune tipologie di documenti fiscali - deve essere effettuata solo nel caso in cui la compilazione del documento sia stata effettuata con un software di tipo commerciale, cioè non distribuito dall'Agenzia delle entrate*).

Prima di sottoporre a controllo il documento è necessario aggiornare l'applicazione "[Desktop telematico](#)", scaricando il relativo modulo di controllo attraverso la funzionalità "[Installa nuovo software](#)", presente all'interno della stessa applicazione. Di seguito, il link al sito di assistenza *on line* in cui sono presenti i dettagli dell'operazione [Installare Entratel e altre applicazioni](#)

- 2. autenticazione del file da trasmettere**

La procedura di autenticazione dei file prevede l'utilizzo dei certificati di firma e cifratura (cosiddetto ambiente di sicurezza). L'iter di generazione dell'ambiente di sicurezza è illustrato nel [sito di assistenza all'utilizzo del servizio Telematico Entratel](#); ulteriori informazioni possono essere consultate nelle specifiche sezioni [Autenticare il file](#) - [Generare l'ambiente di sicurezza](#).

- 3. invio del file firmato, compresso e cifrato, contraddistinto dall'estensione CCF o FCF (in caso di F24)**

In questa fase, la procedura richiede l'inserimento delle credenziali personali e del pincode - ottenuti mediante l'apposita funzionalità "[Prelievo dati](#)", presente nella pagina web di registrazione al servizio *Entratel*, sotto la voce di menu "*Primo accesso*" - riportati nella sezione II e III del PDF generato dalla procedura al termine dell'operazione di prelievo dati.

Gli intermediari che hanno la necessità di trasmettere flussi massivi di dimensioni particolarmente rilevanti possono utilizzare l'applicazione client "[Entratel-Multifile](#)", che permette di gestire la trasmissione dei file da inviare all'Agenzia e la ricezione dei file di ricevuta autenticati e trasmessi dall'Agenzia delle entrate. Il pacchetto *software* è disponibile all'interno dell'area riservata: scrivere "*Strumenti*" in *Cerca il servizio* e accedere al servizio "[Pacchetti Software](#)".

### 12.3 - L'accesso al cassetto fiscale dei propri clienti

Gli intermediari abilitati al servizio *Entratel* possono consultare i dati disponibili nel cassetto fiscale dei propri clienti utilizzando il servizio "*Cassetto fiscale delegato*", disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia.

La consultazione è consentita solo agli intermediari che hanno preventivamente aderito al regolamento che disciplina le modalità di utilizzo del servizio. La richiesta di adesione al regolamento va effettuata *on line*, con le modalità di seguito illustrate.

L'intermediario:

- accede con le proprie credenziali all'area riservata del sito dell'Agenzia
- seleziona l'apposita funzionalità web, "*Regolamento Cassetto fiscale delegato*", raggiungibile dal link "*Adesioni*" del menu "*Il tuo profilo*"
- prende visione del Regolamento, accetta il suo contenuto e approva le clausole specifiche
- preleva, nella sezione "*Ricevute*" del sito, l'attestazione in cui sono contenute le istruzioni per il calcolo del codice segreto di accesso.

Di seguito, il link al sito di assistenza *on line* per maggiori dettagli [Aderire al Regolamento Cassetto fiscale delegato](#).

Per poter accedere al cassetto fiscale dei clienti, l'intermediario deve essere delegato da ciascuno di essi. Le modalità di conferimento della delega sono descritte al paragrafo 3.2.

### 12.4 - L'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica per i propri clienti

Ogni contribuente soggetto Iva ha facoltà di delegare fino a un massimo di quattro intermediari a uno o più servizi di fatturazione elettronica tra quelli di seguito indicati:

- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
- Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva
- Registrazione dell'indirizzo telematico
- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
- Accredito e censimento dispositivi.

Per delegare un intermediario, il cliente soggetto Iva deve compilare il [modulo di delega](#).

La delega può essere presentata dal cliente con le seguenti modalità alternative:

- **on line** - utilizzando la funzionalità web "*Gestisci le tue deleghe*" presente all'interno dell'area riservata al percorso "*Il tuo profilo*" > "*Deleghe*"
- **in ufficio** - anche incaricando per la consegna un altro soggetto, conferendogli una procura speciale secondo quanto previsto dall'articolo 63 del Dpr n. 600/1973. Per farlo occorre compilare la specifica sezione del modulo

- **consegnando il modulo direttamente all'intermediario**, il quale potrà richiedere l'attivazione della delega con le seguenti modalità:

- utilizzando la funzionalità "*Gestisci deleghe conferite da cliente*", disponibile nella sezione "*Deleghe*" del menu "*Il tuo profilo*" della propria area riservata
- inviando telematicamente un file predisposto sulla base delle specifiche tecniche allegate al [provvedimento del 5 novembre 2018](#).

In entrambi i casi, l'attivazione della delega è subordinata alla positiva verifica di alcuni elementi di riscontro che l'intermediario deve indicare per attestare l'effettivo conferimento della delega. Sono dati desumibili dalla dichiarazione Iva presentata dal delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega. Per i contribuenti in regime forfetario o di vantaggio i dati di riscontro sono ricavabili dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega.

- via PEC: qualora per il delegante non sia possibile procedere al riscontro, in assenza di dichiarazione nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega, i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega, ai sensi dell'articolo 63 del Dpr n. 600/1973, possono trasmettere tramite PEC un file firmato digitalmente contenente:
  - ✓ la copia della delega cartacea compilata e sottoscritta
  - ✓ la copia del documento di identità del delegante
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr n. 445/2000, con cui si attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione del modulo, la rispondenza di quanto riportato nel file con quanto indicato nel modulo stesso e l'impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione.

Il file firmato digitalmente va inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'intermediario (risoluzione n. 62/2019).

Una volta attivata la delega, per utilizzare i servizi di fatturazione per conto dei propri clienti è necessario:

- **accedere** al portale "*Fatture e Corrispettivi*" (autenticandosi direttamente al sito web del portale al seguente indirizzo "*Fatture e Corrispettivi*", oppure collegandosi attraverso il link "*Fatturazione elettronica*", presente all'interno dell'area riservata del sito dell'Agenzia)
- effettuare la **scelta dell'utenza di lavoro** selezionando, tra le varie tipologie di utenze proposte, tra:
  - "*Intermediario non delegato*" (in assenza di specifica delega, tale profilo consente la verifica delle trasmissioni, per esempio delle liquidazioni periodiche dell'Iva, eventualmente effettuate per i propri clienti)
  - "*Delega diretta*" (nel caso in cui il cliente abbia conferito la delega).

## 12.5 - L'iscrizione nell'Elenco Professionisti per il visto di conformità sulle dichiarazioni

Il professionista, attraverso il visto di conformità (noto anche come "*visto leggero*") svolge una attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie sulle dichiarazioni dei redditi che trasmette all'Agenzia delle entrate per conto dei suoi assistiti.

L'apposizione del visto di conformità si concretizza indicando il proprio codice fiscale e apponendo la propria firma negli appositi spazi dei modelli delle dichiarazioni fiscali o delle comunicazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Successivamente, il professionista invia la dichiarazione all'Agenzia delle entrate tramite il servizio telematico *Entratel*. Per poter rilasciare il visto di conformità ai fini fiscali, il professionista deve essere già in possesso dell'abilitazione a *Entratel* (vedi paragrafo 12.1) e successivamente deve iscriversi nell'Elenco Professionisti.

L'iscrizione in questo elenco avviene a seguito dell'invio alla Direzione regionale competente in base al proprio domicilio fiscale di una specifica comunicazione ([Moduli per l'iscrizione in Elenco professionisti](#)) che deve essere corredata da diversi [documenti](#).

Per sapere se un professionista è abilitato all'apposizione del visto di conformità è possibile consultare l'[Elenco professionisti](#) pubblicato sul sito dell'Agenzia. La ricerca può essere effettuata sia selezionando la regione e di seguito la provincia e il comune di interesse, sia indicando nell'apposito spazio il cognome del professionista.

Il servizio fornisce le seguenti informazioni:

- l'indirizzo (luogo di svolgimento dell'attività che risulta in Anagrafe tributaria)
- la denominazione dello studio associato (in caso di svolgimento dell'attività in forma associata)
- la presenza o meno di una società di servizi per lo svolgimento dell'attività
- l'eventuale specifica abilitazione ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni modello 730.

## 12.6 - Comunicare la cessazione dell'incarico di depositario delle scritture contabili

Il depositario delle scritture contabili (ovvero colui che detiene e conserva i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui all'articolo 35, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 633 del 1972) può comunicare direttamente all'Agenzia delle entrate, tramite una procedura messa a disposizione nell'area riservata, la cessazione dell'incarico nel caso in cui non vi abbia provveduto il cliente nei termini normativamente previsti (entro trenta giorni).

Trascorso questo termine, il depositario è tenuto ad avvisare il cliente dell'intenzione di effettuare la comunicazione all'Agenzia delle entrate. Successivamente può trasmettere la comunicazione. Una volta acquisita la comunicazione, l'Agenzia rilascia un'attestazione che riporta la data a partire dalla quale il luogo di deposito dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente. La comunicazione del depositario, con la relativa attestazione di cessazione, viene resa disponibile sia al depositario che al cliente nelle rispettive aree riservate.



**L'AGENZIA**  
**INFORMA** 

PUBBLICAZIONE A CURA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
SETTORE COMUNICAZIONE - UFFICIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Capo Settore: *Sergio Mazzei*

Capo Ufficio: *Vito Rossi*

Coordinamento editoriale: *Paolo Calderone, Anna D'Angelo*

Progetto grafico: *Claudia Iraso*

In collaborazione con la *Divisione Servizi*

Segui l'Agenzia su:

**Fisco**  
Ministero delle Finanze

**Oggi**



## **F53-24 - Credito d'imposta ZES Unica: al 17,6668% la percentuale del bonus fruibile**

### **Credito d'imposta ZES Unica al 17,6668%**

Con il provvedimento n. 305765 del 23 luglio, l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 17,6668% la percentuale effettivamente fruibile del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica.

Era scaduto il 12 luglio l'arco di tempo utile per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 e di quelle in previsione entro il 15 novembre dello stesso anno per investimenti destinati alle strutture produttive ricadenti nella cd. "ZES unica".

Si attendeva – ora – l'intervento da parte del Fisco per poter determinare l'ammontare del credito d'imposta effettivamente spettante a ciascun richiedente.

Si ricorda, difatti, che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto attuativo del 17 maggio 2024, l'ammontare effettivo del credito spettante a ciascun beneficiario è determinato sulla base di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate: ai fini del rispetto del limite massimo di spesa (per l'incentivo sono stati stanziati 1,8 miliardi di euro), l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesti.

Tale percentuale è stata individuata considerando, per l'appunto, il rapporto tra il totale dei bonus richiesti dai contribuenti con le istanze validamente presentate (9.452.741.120 euro) e le risorse disponibili (1.670 milioni di euro).

Quindi, l'ammontare massimo del credito fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito d'imposta richiesto con l'ultima comunicazione validamente presentata, moltiplicato per il 17,6668%.

Inoltre, con la risoluzione n. 39 – diffusa anch'essa il 22 luglio – è stato istituito il codice tributo " 7034 " per l'utilizzo in compensazione del bonus, da effettuarsi tramite F24.



***Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162***

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**dispone**

***1. Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124***

- 1.1 La percentuale di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024 (di seguito "decreto"), è pari al 17,6668 per cento.
- 1.2 L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell'11 giugno 2024 (di seguito "provvedimento"), in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all'unità di euro.
- 1.3 Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 1.4 Il credito d'imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

## **Motivazioni**

L'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell'11 giugno 2024, emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell'agevolazione.

Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

Tanto premesso, l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, è risultato pari a 9.452.741.120 euro, a fronte di 1.670 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668 per cento ( $1.670.000.000 / 9.452.741.120$ ) dell'importo del credito richiesto.

## **Riferimenti normativi**

### *a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

*b) Disciplina normativa di riferimento*

Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124;

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell'11 giugno 2024.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 22 luglio 2024

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*firmato digitalmente*

## RISOLUZIONE N. 39/E



Divisione Servizi

Direzione Centrale Servizi  
Istituzionali e di Riscossione

*Roma, 22 luglio 2024*

***OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica), di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124***

L'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, riconosce, alle condizioni ivi indicate, un contributo sotto forma di credito di imposta per le imprese che effettuano investimenti relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica).

Con decreto del 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state definite le modalità di accesso nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito di imposta in argomento e dei relativi controlli.

In particolare, il credito in argomento è utilizzabile esclusivamente in compensazione con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 giugno 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2024 è stata resa nota la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese in argomento.

Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

- **“7034” denominato “credito d'imposta investimenti ZES Unica – articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l'anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

L'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l'importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all'ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità stabilite dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'11 giugno 2024, pena lo scarto del modello F24.

IL DIRETTORE CENTRALE

*Firmato digitalmente*

## **U40-24 - Il nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti Rentri: video e materiali del webinar**

### **Disponibili il video e i materiali relativi al webinar sul nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti Rentri organizzato dall'Ance il 17 luglio scorso**

Si è tenuto lo scorso 17 luglio, presso la sede dell'Ance, un incontro formativo, organizzato dall'Ufficio Transizione Ecologica, sul nuovo sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti RENTRI.

Il tema risulta di particolare interesse per il settore, considerato che con l'entrata in vigore del RENTRI cambierà notevolmente, anche se in maniera graduale, la modalità di comunicare e gestire le informazioni sui rifiuti che un'impresa produce e/o trasporta. L'obiettivo del corso, come illustrato dalla Vicepresidente Silvia Ricci, è stato fornire alle imprese indicazioni operative sugli adempimenti per la corretta gestione dei rifiuti, soprattutto in relazione ai nuovi modelli di Registro cronologico di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto introdotti con il RENTRI.

Al seminario ha partecipato in qualità di relatrice l'avv. Chiara Fiore, esperta in diritto ambientale.

Vista la rilevanza del tema, seguiranno nei prossimi mesi ulteriori incontri formativi, allo scopo di fornire il massimo supporto nel passaggio a questo nuovo strumento di tracciabilità elettronico.

La registrazione dell'evento è disponibile al link:

<https://www.youtube.com/watch?v=c-U8RIFGWBs&t=2s>



# RENTRI. Iscrizione, compilazione dei nuovi modelli di Registri e FIR digitali e novità sulle modalità operative di funzionamento

17 LUGLIO 2024

Ance\_Associazione Nazionale Costruttori Edili

Avv. Chiara Fiore

[www.ambientelegale.it](http://www.ambientelegale.it)

[www.ambientelegale.it](http://www.ambientelegale.it)

1

**LA CORRETTEZZA DEGLI  
ADEMPIMENTI  
DOCUMENTALI E  
AMMINISTRATIVI è UNA  
DIRETTA CONSEGUENZA  
DI UNA CORRETTA  
GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. **INDIVIDUARE IL PRODUTTORE DEI RIFIUTI E GLI ALTRI OPERATORI DELLA FILIERA (ART. 183 TUA)**
2. **CLASSIFICARE I RIFIUTI (ART. 183 LETT B-TER + ART. 184 TUA)**
3. **ORGANIZZARE CORRETTAMENTE IL DEPOSITO TEMPORANEO/ANALIZZARE LA PROPRIA AUTORIZZAZIONE (ART.185-BIS TUA)**
4. **SELEZIONARE I FORNITORI (TRASPORTATORE, INTERMEDIARIO, RECUPERATORE/SMALTITORE) E ASSICURARSI DEL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI (ART. 188 TUA)**

# LE FONTI

D.LGS. 152 DEL 2006:  
ART. 188-BIS - SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI  
ART. 189 - CATASTO DEI RIFIUTI  
ART. 190 - REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO  
ART. 193 - TRASPORTO DI RIFIUTI

DM 4 aprile 2023, n. 59. Regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» in GU del 31 maggio 2023 n. 126 (in vigore dal 15 giugno 2023)

Decreto Direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 «Tabella scadenze RENTRI»

Decreto direttoriale 143 \_ novembre 2023 Modalità Operative  
Trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), Accesso e iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, Requisiti informatici per garantire l'interoperabilità e Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori

Decreto Direttoriale 251 - dicembre 2023 «Istruzioni per la compilazione del registro di cronologico di carico e scarico rifiuti»; «Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto»

Manuale per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI

FAQ [www.rentri.gov.it](http://www.rentri.gov.it)

GLI ADEMPIMENTI SONO PRESSOCHÉ GLI STESSI, È LA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI CHE CAMBIA

ISCRIZIONE AL RENTRI (NEW)



COMPILAZIONE DEL REGISTRO



COMPILAZIONE DEL FORMULARIO



COMUNICAZIONE MUD

# COSA è IL RENTRI?

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è articolato in:

una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

# I SOGGETTI OBBLIGATI

- Gli enti e le imprese che effettuano il *trattamento* dei rifiuti,
- i *produttori* di rifiuti *pericolosi*
- e gli enti e le imprese che *raccolgono* o *trasportano* rifiuti *pericolosi* a titolo professionale
- o che operano in qualità di *commercianti* ed *intermediari* di rifiuti *pericolosi*,
- i *ConSORZI* istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,
- nonché, con riferimento ai rifiuti *non pericolosi*, i soggetti di cui all'articolo **189, comma 3**,

**QUINDI SI ISCRIVONO AL RENTRI TUTTI I SOGGETTI CHE  
OGGI SONO OBBLIGATI AD EFFETTUARE IL MUD**

# TEMPISTICHE TRASMISSIONE DATI - Art. 15, c. 2 DM 59/2023

DATI RELATIVI AL REGISTRO C/S - trasmissione in modalità differita il mese successivo a quello delle annotazioni.

Nel caso di delega alle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o loro società di servizi, informazioni devono essere comunicate il secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

Per i formulari di rifiuti pericolosi, il decreto direttoriale n. 143/2023 impone che la trasmissione dei dati sia effettuata dal produttore, trasportatore e destinatario nel rispetto delle tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico.

## *TRASMISSIONE DATI FIR RIFIUTI PERICOLOSI \* - IN SINTESI*

**Produttore**

almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto

**Soggetti:  
raccolta e  
trasporto**

entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino

**Soggetti:  
recupero e  
smaltimento**

entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.



# LE SCADENZE

SCADENZA	SOGGETTI OBBLIGATI
dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• impianti di trattamento rifiuti;</li><li>• trasportatori di rifiuti</li><li>• commercianti/intermediari di rifiuti</li><li>• consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti</li><li>• imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti</li><li>• imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 50 dipendenti</li><li>• delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse)</li></ul>
dal 15/06/2025 al 14/08/2025	<ul style="list-style-type: none"><li>• imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra i 10 e i 50 dipendenti</li><li>• imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti</li></ul>
dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026	<ul style="list-style-type: none"><li>• imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 dipendenti</li></ul>

# I CONTRIBUTI

SOGGETTI OBBLIGATI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (PRIMO ANNO)	CONTRIBUTO ANNUALE (ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• impianti di trattamento rifiuti; trasportatori di rifiuti</li> <li>• commercianti/intermediari di rifiuti</li> <li>• consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti</li> <li>• imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti</li> <li>• imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie con più di 50 dipendenti</li> <li>• delegati (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse)</li> </ul>	10,00 €	100,00 €	60,00 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi aventi tra i 10 e i 50 dipendenti</li> <li>• imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività artigianali, industriali, recupero smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione, nonché produttori di rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, aventi tra i 10 e i 50 dipendenti</li> </ul>	10,00 €	50,00 €	30,00 €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi aventi fino a 10 dipendenti</li> </ul>	10,00 €	15,00 €	10,00 €

# UTENTE/INCARICATO

SOGGETTI	DEFINIZIONI	RIFERIMENTO NORMATIVO
<b>utente</b>	il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni. Il titolo di rappresentanza viene verificato dal Registro delle Imprese in fase di iscrizione	Art. 3, lett d) DM 59 del 2023+DD 143 del 2023+ Manuale per l'accesso e l'Iscreizione da parte degli operatori al RENTRI
<b>incaricato</b>	Persona fisica che utilizza i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell'impresa dell'Ente o di altro soggetto; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente o di altro soggetto, e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE).	nota n.1, p. 7 DD 143 del 2023

NB: in base all'area demo e al manuale possono essere nominati anche dei *sub incaricati!*

# UNITÀ LOCALE

- a) “unità locale”: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione;

## 1.5.3 Configurazione del profilo operatore

Al fine di predisporre il profilo operativo per la successiva trasmissione dei dati contenuti in ciascun registro cronologico di carico e scarico detenuto dall’operatore, il rappresentante dell’operatore o un suo incaricato<sup>1</sup> effettuano le seguenti operazioni:

- V. Inserimento delle unità locali dove l’operatore svolge l’attività e, se obbligato, tiene uno o più registri cronologici di carico e scarico; le unità locali possono essere recuperate dal Registro delle Imprese o inserite **manualmente** dall’utente se non iscritte al Registro delle Imprese.
- VI. Inserimento o variazione delle attività (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione) svolte presso l’unità locale al fine della successiva trasmissione dei dati.
- VII. Inserimento e variazione delle deleghe ai soggetti di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

# Entrata in vigore nuovi modelli

1. I modelli di cui agli articoli 4 e 5 sono applicabili a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a)\*. Le modalità di compilazione dei citati modelli sono definite con il decreto di cui all'articolo 21, comma 1.

2. Sino alla data di cui al comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 190, comma 2, (che fa riferimento all'attuale modello di registro) del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le disposizioni di all'articolo 193, commi 3, 4, e 5 del medesimo decreto legislativo (che fa riferimento all'attuale di FIR).

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

<b>2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli</b>	
<i>Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data (art.9, comma 1)</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025

# SCADENZE PER LA TENUTA IN FORMATO DIGITALE

<b>3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale</b>	
<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI
<b>4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale</b>	
<i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

# IL NUOVO REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

- ▶ CAMBIA IL FORMAT (MOLTE PIÙ INFORMAZIONI!)
- ▶ OGNI OPERAZIONE è IMMODIFICABILE E GARANTISCE L'IDENTIFICABILITÀ DELL'UTENTE
- ▶ QUALUNQUE RETTIFICA è MEMORIZZATA CON L'IDENTIFICATIVO DELL'UTENTE
- ▶ LE REGISTRAZIONI SONO SEMPRE ACCESSIBILI
- ▶ ISTRUZIONI DIVERSIFICATE IN BASE AL «RUOLO» NELLA FILIERA
- ▶ NECESSITÀ DI CONFRONTARSI SEMPRE CON LE REGOLE PRIMARIE
  - ▶ PRODUTTORE/NUOVO PRODUTTORE
  - ▶ GESTIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE
- ▶ NON SI FERMA AL CANCELLO DELL'IMPIANTO MA VENGONO PRESCRITTE LE REGOLE INTERNE AGLI IMPIANTI
  - ▶ CONFRONTARSI CON LE PROPRIE AUTORIZZAZIONI

RIFERIMENTI OPERAZIONE				IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO				INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S				PROVENIENZA DEL RIFIUTO			
1) Registrazione n.				8) Codice EER				22) Num. Formulario				<b>Produttore</b> 30) Denominazione 31) Codice fiscale			
2) Del				9) Provenienza				22b) Trasp. Trasfrontaliero							
Causale operazione				10) Descrizione del rifiuto				23) Data inizio trasporto				35) N. Iscrizione Albo: _____ <b>Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)</b> 36) Denominazione 37) Codice fiscale 38) N. Autorizzazione: _____			
3) Carico				11) Caratteristica di Pericolo (HP)				ESITO CONFERIMENTO				<b>Intermediario o Commerciante</b> 39) Denominazione 40) Codice fiscale 41) N. Iscrizione Albo: _____			
4) Scarico				12) Stato fisico				24) Data fine trasporto							
5) Riferimento operazione				13) Quantità				25) Peso verificato a destino				26) Tipologia 27) Quantità 28) Unità di misura			
n				14) Unità di misura				29) Causale				29) Causale 29) Causale			
n				15) Destinato a				26) Tipologia				29) Causale			
n				16) Categoria AEE				26) Tipologia				29) Causale			
n				17) Veicolo Fuori Uso (solo I)				26) Tipologia				29) Causale			
n				18) Reg. Pubblica Sicurezza (solo I) N:				26) Tipologia				29) Causale			
n				del				26) Tipologia				29) Causale			
6) Rettifica				MATERIALI (solo Impianti)				26) Tipologia				29) Causale			
Reg.n.				19) Materiale				26) Tipologia				29) Causale			
Del				20) Altro				26) Tipologia				29) Causale			
7) Stoccaggio istantaneo				21) Quantità (Kg)				26) Tipologia				29) Causale			
Data calcolo								26) Tipologia				29) Causale			
42) Annotazioni:								26) Tipologia				29) Causale			



# IL NUOVO FORMULARIO



- ▶ CAMBIA IL FORMAT (MOLTI Più CAMPI)
- ▶ PUÒ ESSERE COMPILATO DAL TRASPORTATORE MA NON CAMBIANO LE RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
- ▶ IL NUOVO FORMAT VERRÀ UTILIZZATO SU CARTA PER I SOGGETTI NON OBBLIGATI AD ISCRIVERSI AL RENTRI
- ▶ PER I SOGGETTI OBBLIGATI IL RENTRI PROVVEDE ALLA RESTITUZIONE DELLA QUARTA COPIA
- ▶ MANCANO ANCORA ALCUNE ISTRUZIONI (ES: MICRORACCOLTA)
- ▶ SONO PREVISTE MOLTE Più CASISTICHE E CAMPI (TRASBORDO, INTERMODALE)
- ▶ ATTENZIONE ANCHE IN QUESTO CASO ALLE NORME PRIMARIE (ES: DETENTORE/PRODUTTORE)

# IL NUOVO FORMULARIO

FORMULARIO		DATA EMISSIONE	REGISTRO	REGISTRO: a registrazione
		g g m m a a	No	a a
1) Produttore	Denominazione Unità locale CF N. Aut. Circomunitaria Tip. N. Inv. Albo	Luogo di produzione o diversa attività lavorativa		
2) Detentore	Denominazione Unità locale CF N. Aut. Circomunitaria Tip. N. Inv. Albo			
3) Destinataria	Denominazione Unità locale CF N. Aut. Circomunitaria Tip. N. Inv. Albo			
4) Trasportatore	Denominazione Unità locale CF N. Inv. Albo			
5) Destinatario	Denominazione Unità locale CF N. Inv. Albo			
6) Caratteristiche del rifiuto	Colore FFR Provenienza: Urbano Industriale Sostanze Basso valore Acidità rapporto di peso Temperatura Aspetto all'uscita dal forno Sost. Cod. Riferim.	Composizione Caratteristiche al periodo (H) Verificare la presenza Classificazione Sostanz. Note		
7) Data Produzione/Detenzione	Data di emissione			
8) Nome e Cognome del proprietario	Targa numerale			
9) Data Data inizio lavoro	Presenza (se diversa dal più recente)			
10) SECCO RACCOLTA (escluso il materiale a carattere infuocato "contaminato" C. 1)				
11) Stato ambientale				
12) Sezione osservata al destinatario	Anno per lavoro Anni per lavoro in corso Quantità accettata Quantità restata Causa di arrivo			
13) Trasporto particolare	Motivo del particolare trasporto e modalità di trasporto CF N. Inv. Albo Quantità contenuta N. Inv. Albo			
14) Trasporto totale	Motivo del totale trasporto e modalità di trasporto Targa numerale CF N. Inv. Albo Capacità e stato del contenitore Data Data presa Luogo di stoccaggio			
15) Data trasporto	Data Data in partenza trasporto Data Data arrivo trasporto			
16) SP Destinataria	Denominazione Unità locale CF N. Aut. Circomunitaria Tip. N. Inv. Albo Data Data arrivo			

FORMULARIO		DATA EMISSIONE	REGISTRO	REGISTRO: a registrazione
		g g m m a a	No	a a
1) Produttore	Denominazione Unità locale CF N. Aut. Circomunitaria Tip. N. Inv. Albo	Luogo di produzione o diversa attività lavorativa		
2) Detentore	Denominazione Unità locale CF N. Aut. Circomunitaria Tip. N. Inv. Albo			

Sono campi alternativi tra di loro:

- si compila il campo 1 (Produttore) quando il rifiuto esce dalla sede del produttore verso il successivo impianto
- si compila il campo 2 (Detentore) quando il rifiuto esce dalla sede del detentore, inteso come la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, diversa dal produttore iniziale o dal nuovo produttore. Es: i gestori che svolgono solo attività di stoccaggio di rifiuti ricevuti da terzi, **i gestori di impianti che effettuano operazioni R12 o D14 che non modificano la natura del rifiuto**, i gestori dei centri di raccolta.

La seguente istruzione si applica sia nel caso in cui il produttore e il trasportatore coincidano sia nel caso in cui il trasporto del rifiuto dal luogo dove è stato prodotto o detenuto verso l'impianto di destinazione venga effettuato attraverso un trasportatore diverso dal produttore.

La seguente istruzione è valida anche nel caso in cui il trasporto sia organizzato da un'azienda diversa dal produttore.



# IL NUOVO FORMULARIO

Il campo deve essere compilato dal produttore, sulla base degli artt. 183 e 184 D.Lgs. 152/06, il cui contenuto è riportato nella Tabella 5.

Che identifica il rifiuto

solo in caso di codici EER terminanti con le cifre 99

Inserire uno o più voci riportate nella Tabella 2. In caso di FIR cartaceo, le eventuali ulteriori caratteristiche di pericolo che non possono essere inserite per mancanza di spazio, vanno indicate nel Campo 17 (Annotazioni).

- **Quantità:** tale campo va compilato dal produttore, il valore può essere stimato ed espresso in una sola delle due unità di misura kg (chilogrammi) o l (litri).
- **Verificato in partenza:** tale campo va barrato nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misura nella disponibilità del Produttore/Detentore.
- **Stato fisico del rifiuto:** tale campo va compilato riportando la codifica della Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento).
- **Caratteristiche chimico/fisiche:** il campo non va compilato.
- **Analisi/rapporti di prova:** il campo va barrato se si dispone di rapporti di prova a seguito di analisi sul rifiuto. Nel campo "Nr." va riportato il numero identificativo del documento e nel campo "valida al" la data del documento.
- **Classificazione:** il campo va barrato per indicare che è stato redatto un giudizio di classificazione dei rifiuti o una relazione tecnica della procedura di classificazione del rifiuto. Nel campo "Nr." va riportato il numero identificativo del documento e nel campo "valida al" la data del documento.
- **Trasporto ADR:** il campo va barrato nel caso di trasporto soggetto alla normativa ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose). Vanno inoltre compilati i seguenti campi:
  - "Classe di pericolo": il campo va compilando riportando le classi di pericolo
  - "N. ONU": il campo va compilato riportando il Numero ONU.
  - "Note": il campo va compilato inserendo le annotazioni relative all'ADR.
 Il campo "Trasporto ADR" va compilato anche nei casi di "esenzione parziale", ossia "esenzione relativa alle quantità trasportate per unità di trasporto". Le informazioni relative all'ADR da riportare nel FIR non sostituiscono quelle del modello unico di
- **Aspetto esteriore dei rifiuti:** riportare il numero dei colli/contenitori in cui è contenuto il rifiuto, se applicabile, oppure, in alternativa, barrando la casella "Rinfusa".

# IL NUOVO FORMULARIO

È la sezione riservata al destinatario, quando il rifiuto arriva in impianto al fine di gestire le diverse situazioni che si possono riscontrare in fase di accettazione.

Il destinatario indica alternativamente se il carico è stato:

1. **accettato per intero**, barrando l'apposita casella e compilando il campo "quantità accettata" in cui riporta la quantità espressa in **kg** (chilogrammi).
2. **accettato parzialmente**, barrando l'apposita casella e compilando il campo "quantità accettata" espressa in **kg** (chilogrammi) e la causale del respingimento, così come indicata nella Tabella 4 (sezione Allegati al presente documento), annotando negli appositi spazi la motivazione. La quantità respinta non compilata.
3. **respinto**, barrando l'apposita casella e indicando la causale del respingimento, così come indicata nella tabella 4 (sezione Allegati al presente documento), annotando negli appositi spazi la motivazione. La quantità respinta non va compilata.

In ogni caso dovranno essere indicate data e ora di arrivo e la firma del destinatario.

In caso di accettazione parziale il destinatario trattiene una riproduzione del FIR cartaceo.

Il successivo trasporto è accompagnato dal medesimo FIR aggiornato e compilato in tutte le sue parti.

Nei casi di avvio ad altro impianto viene compilato anche il campo 16 (11° destinatario) su richiesta del produttore/detentore.

Qualora il respingimento avvenga nell'ambito di un trasporto intermodale si rimanda alle istruzioni di compilazioni del paragrafo 2.5. ← **Trasporto intermodale**

Il campo "In attesa di verifica analitica" va barrato se il destinatario sottopone il rifiuto ad analisi.

# IL NUOVO FORMULARIO

FORMULARIO		DATA EMISSIONE	REGISTRO	SEGNALI: a registrazione
		g g m m a a	NO	a a
Luogo di produzione ed arrivo del materiale				
1) Produttore	Denominazione Unità locale CF N. Aut. Comunicazione Tip.	N. Inv. Aff.		
2) Destinatore	Denominazione Unità locale CF N. Aut. Comunicazione Tip.	N. Inv. Aff.		
3) Destinatario	Denominazione Unità locale CF N. Aut. Comunicazione Tip.	N. Inv. Aff.		
4) Trasportatore	Denominazione Unità locale CF N. Inv. Aff.			
5) Intermediario	Denominazione CF N. Inv. Aff.			
6) Caratteristiche del rifiuto	Codice CER Provenienza: Urbana Seconda Caratteristiche al pericolo (H) Quantità Rischio: SP R I EP SV Classificazione Acidità/Alcalinità di prova Temperatura ambiente Aspetto esteriore del rifiuto	Descrizione Verificare in presenza		
7) Rifer. Produttore/Destinatario	N. Inv. Aff.			
8) Data inizio FIR	g g m m a a			
10) Riferimento alla sezione 10 del formulario				
11) Riferimento alla sezione 11 del formulario	g g m m a a			
12) Riferimento alla sezione 12 del formulario	g g m m a a			
13) Riferimento alla sezione 13 del formulario	g g m m a a			
14) Riferimento alla sezione 14 del formulario	g g m m a a			
15) Riferimento alla sezione 15 del formulario	g g m m a a			
16) Riferimento alla sezione 16 del formulario	g g m m a a			

Denominazione				
Unità locale:				
16) IP	Cod. Fis.	R	D	
Destinatario	N. Aut. Comunicazione	Tip.		
Quantità accettata	Kg			
Data arrivo	g g m m a a			
		Firma del Destinatario		

Alternativi

Secondo quanto indicato in Tabella 1


Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

# TRASBORDO PARZIALE

FORMULARIO		DATA EMISSIONE	REGISTRO	SEGNALI: a originazione
		g m a a	Mo	a a
1) Produttore	Denominazione: _____ Indirizzo: _____ CF: _____ N. Aut. / Commis. _____ Tip. _____ N. Inv. Aff. _____			
2) Destinazione	Denominazione: _____ Indirizzo: _____ CF: _____ N. Aut. / Commis. _____ Tip. _____ N. Inv. Aff. _____			
3) Destinazione	Denominazione: _____ Indirizzo: _____ CF: _____ N. Aut. / Commis. _____ Tip. _____ N. Inv. Aff. _____			
4) Trasportatore a) Ditta di trasporto o altro ente autorizzato	Denominazione: _____ Indirizzo: _____ CF: _____ N. Inv. Aff. _____			
5) Intermediario	Denominazione: _____ Indirizzo: _____ CF: _____ N. Inv. Aff. _____			
6) Caratteristiche del rifiuto	Codice CER: _____ Descrizione: _____ Previsione: Urbana / Industriale / Agricola / Altro _____ Stato: _____ Base: SP / S / I / TP / MI / Cassa / Chimica / Pericoloso _____ Analisi richiesta di prova: _____ Trasporto ADR: _____ Appalto esecuz. rifiuti: _____			
7) Data / Prodotto / Destinazione	Data: _____ Prodotto: _____ Destinazione: _____			
8) Nome e Cognome conducente	Nome e Cognome: _____ Carta di conducente: _____			
9) Data inizio / fine	Data inizio: _____ Data fine: _____			
10) RICEVUTA RACCOLTA (esclusa la raccolta a carattere filippico "contenitori monouso")	Presente (se diverso dal precedente): _____			
11) Riepilogo quantitativo	Associazioni: _____ Quantit. accettata: _____ Quantit. restata: _____ Ora Data arrivo: _____			
13) Trasbordo parziale	Denominazione nuovo trasport. o produttore originario: _____ CF: _____ N° FIR: _____ Quantità residue: _____ Kg Causale: _____ N. Inv. Aff.: _____			
14) Trasbordo totale	Denominazione nuovo trasportatore: _____ Indirizzo: _____ CF: _____ N. Inv. Aff.: _____ Categorie e note del conducente: _____ Data Data prova: _____ Lungo di stazionamento: _____			
15) Nota mensile	Ora Data in partenza trasporto: _____ Ora Data arrivo trasporto: _____			
16) SP Destinatario	Denominazione: _____ Indirizzo: _____ CF: _____ N. Aut. / Commis. _____ Tip. _____ Data Data arrivo: _____ Ora Data arrivo: _____			

Il campo 13 (Trasbordo parziale) viene compilato in caso di trasbordo parziale del carico. Per il nuovo trasporto deve essere emesso un nuovo FIR relativo al quantitativo di rifiuti trasbordato sul secondo mezzo di trasporto. Nel caso in cui la destinazione sia diversa da quella indicata sul FIR compilato alla partenza, deve essere riportata nel campo 17 (Annotazioni) la causale della nuova destinazione.

Se il trasbordo parziale coinvolge trasportatori diversi, il nuovo FIR è emesso dal nuovo trasportatore.




# TRASBORDO TOTALE

FORMULARIO		DATA EMISSIONE		REGISTRO		SEGRETO: a richiesta	
		g	g	g	g	M	M
		g	g	g	g	g	g
1) Produttore	Denominazione: _____ Indirizzo: _____ CF: _____ N. Aut. / Circonscrittura: _____ Tip.: _____ N. Inv. Aff. _____ Luogo di produzione o deposito dell'unità mobile: _____						
2) Destinazione	Denominazione: _____ Indirizzo: _____ CF: _____ N. Aut. / Circonscrittura: _____ Tip.: _____ N. Inv. Aff. _____						
3) Destinazione	Denominazione: _____ Indirizzo: _____ CF: _____ N. Aut. / Circonscrittura: _____ Tip.: _____ N. Inv. Aff. _____						
4) Trasportatore e Detentore di licenze e autorizzazioni	Denominazione: _____ Indirizzo: _____ CF: _____ N. Inv. Aff. _____						
5) Dati del veicolo	Denominazione: _____ CF: _____ N. Inv. Aff. _____						
6) Caratteristiche del rifiuto	Codice CER: _____ Quantit�: Litri _____ Kg _____ Stato: _____ Base dati: SP, A, I, TP, MI, Cassi, Chassis, Palletto Anodi spuntati di piombo: _____ Tempo ABE: _____ Appalto esente dal rifiuto: _____						
7) Data di produzione del rifiuto	Anno: _____ Mese: _____ Giorno: _____						
8) Nome e Cognome del conducente	_____ _____ _____						
9) Data di inizio (ORA)	g. _____ m. _____ s. _____ P. _____						
Presente fac. diversa dal piombo? _____							
10) RICERCA ACCIDENTI (escluso il microcarro a conducente integrato "autoveicolo motorizzato")							
11) Tema autorizzativo							
12) SEZIONE RIBREVATA AL DESTINATARIO							
Associazione: _____ Quantit� accettata: _____ Quantit� residua: _____ Ora/Date arrivo: _____							
13) Trasbordo parziale	Denominazione nuovo trasportatore: _____ CF: _____ N. Inv. Aff. _____ Quantit� residua: _____ N. Inv. Aff. _____						
14) Trasbordo totale	Denominazione nuovo trasportatore: _____ Taglio mezzo: _____ CF: _____ N. Inv. Aff. _____ Cognome e nome del conducente: _____ Ora/Date presa: _____ Firma Conducente: _____						
15) Nota mobile	Ora/Date in partenza trasporto: _____ Ora/Date arrivo trasporto: _____						
16) SP Destinazione	Denominazione: _____ Indirizzo: _____ CF: _____ N. Aut. / Circonscrittura: _____ Tip.: _____ Quantit� mobile: _____ Ora/Date arrivo: _____						

Nel caso di un trasporto di rifiuti che richieda un trasbordo totale durante il viaggio viene compilato il campo 14 (Trasbordo Totale).

Nel caso di FIR digitale, la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.





# STAZIONAMENTO DEI VEICOLI IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO COME DEFINITO DALL'ART. 193, COMMA 15, D.LGS. 152/06

The image shows a complex form with multiple sections. Key sections include:
 

- 1) Produttore:** Fields for producer name, address, and tax identification.
- 2) Destinazione:** Fields for destination name, address, and tax identification.
- 3) Destinatario:** Fields for recipient name, address, and tax identification.
- 4) Trasportatore:** Fields for transporter name, address, and tax identification.
- 5) Caratteristiche del veicolo:** A large section with many sub-fields for vehicle type, weight, engine, and other technical details.
- 6) Data inizio sosta:** Fields for start and end dates of the stop.
- 7) Data fine sosta:** Fields for start and end dates of the stop.
- 8) Sosta tecnica:** A table with columns for date, time, and location of technical stops.

Per gli stazionamenti successivi al primo, il trasportatore compila il Campo 17. Nel caso di cambio del conducente, dettato da esigenze di trasporto, le informazioni sul nuovo conducente andranno inserite sempre al Campo 17 alla ripresa del trasporto:

17) Annotazioni	
-----------------	--

15) Sosta tecnica	Luogo di stazionamento	Ora Data sospensione trasporto	h	m	m	-	g	g	m	m	a	a
		Ora Data ripresa trasporto	h	m	m	-	g	g	m	m	a	a

Art. 193, comma 15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, aa), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti circolazione.

# ALLEGATO INTERMODALE

FORMULARIO		DATA EMISSIONE		TRATTE	
N°		gg/mm/aaaa			
<b>TERMINALISTA</b>					
<b>TERMINALISTA 1</b>		<b>TERMINALISTA 2</b>		<b>TERMINALISTA 3</b>	
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____	
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____	
I. Albo _____		I. Albo _____		I. Albo _____	
Prest. in carico _____		Prest. in carico _____		Prest. in carico _____	
data/ora _____		data/ora _____		data/ora _____	
Firma terminalista _____		Firma _____		Firma _____	
<b>TRATTA FERROVIARIA</b>					
<b>GESTORE FERROVIARIO 1</b>		<b>GESTORE FERROVIARIO 2</b>		<b>GESTORE FERROVIARIO 3</b>	
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____	
Tipo: <input type="checkbox"/> MD <input type="checkbox"/>		Tipo: <input type="checkbox"/> MD <input type="checkbox"/>		Tipo: <input type="checkbox"/> MD <input type="checkbox"/>	
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____	
I. Albo _____		I. Albo _____		I. Albo _____	
Tratta 1 _____		Tratta 2 _____		Tratta 3 _____	
data/ora _____		data/ora _____		data/ora _____	
Firma _____		Firma _____		Firma _____	
<b>TRATTA MARITTIMA</b>					
<b>GESTORE MARITTIMO 1</b>		<b>GESTORE MARITTIMO 2</b>		<b>GESTORE MARITTIMO 3</b>	
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____	
Nome: <input type="checkbox"/> IMDG <input type="checkbox"/>		Nome: <input type="checkbox"/> IMDG <input type="checkbox"/>		Nome: <input type="checkbox"/> IMDG <input type="checkbox"/>	
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____	
I. Albo _____		I. Albo _____		I. Albo _____	
Prest. in carico _____		Prest. in carico _____		Prest. in carico _____	
data/ora _____		data/ora _____		data/ora _____	
Firma _____		Firma _____		Firma _____	
<b>TRATTA TERRESTRE</b>					
<b>II VETTORE TERRESTRE 1</b>		<b>II VETTORE TERRESTRE 2</b>		<b>II VETTORE TERRESTRE 3</b>	
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____	
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____	
I. Albo _____		I. Albo _____		I. Albo _____	
Cognome e nome _____		Cognome e nome _____		Cognome e nome _____	
Targa Autoveicolo _____		Targa Autoveicolo _____		Targa Autoveicolo _____	
Targa rimorchio _____		Targa rimorchio _____		Targa rimorchio _____	
Prest. in carico rimorchio precedente _____		Prest. in carico rimorchio precedente _____		Prest. in carico rimorchio precedente _____	
Prest. in carico _____		Prest. in carico _____		Prest. in carico _____	
data/ora _____		data/ora _____		data/ora _____	
Firma _____		Firma _____		Firma _____	
<b>INTERMEDIARIO</b>					
<b>INTERMEDIARIO 1</b>		<b>INTERMEDIARIO 2</b>		<b>INTERMEDIARIO 3</b>	
Denominazione _____		Denominazione _____		Denominazione _____	
C.F. _____		C.F. _____		C.F. _____	
I. Albo _____		I. Albo _____		I. Albo _____	
Istruzioni _____					

# ULTERIORI OBBLIGHI PER I TRASPORTATORI



i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione



A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la disponibilità delle tecnologie di cui all'articolo 16 è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla Categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.

# LE SANZIONI

Art. 258

commi 10-12 -  
nuovi illeciti e  
sanzioni  
«Rentri»

Permangono  
comunque le  
violazioni ed illeciti  
«tradizionali»  
relativi alle scritture  
ambientali  
obbligatorie

## Sanzioni «Rentri»

Art. 258 c. 10

### MANCATA O IRREGOLARE ISCRIZIONE AL RENTRI

**10.** Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

Sanzioni «Rentri»  
Art. 258 c. 11  
RIDUZIONI SANZIONATORIE

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.

## Sanzioni «tradizionali» Art. 258

Le violazioni «tradizionali» riferite alle scritture ambientali obbligatorie (Mud, registro di carico/scarico e formulario), rimangono inalterate nell'art. 258.

- ▶ c. 2 *“Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore”.*
- ▶ c 4 *“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.*

## Sanzioni «tradizionali» Art. 258

Le violazioni «tradizionali» riferite alle scritture ambientali obbligatorie (Mud, registro di carico/scarico e formulario), rimangono inalterate nell'art. 258.

- ▶ c. 5 *“Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*
- ▶ *La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi”.*



GRAZIE PER  
L'ATTENZIONE



[FORMAZIONE@AMBIENTELEGALE.IT](mailto:FORMAZIONE@AMBIENTELEGALE.IT)



[COMMERCIALE@AMBIENTELEGALE.IT](mailto:COMMERCIALE@AMBIENTELEGALE.IT)

# COPYRIGHT © Ambiente Legale Srl

I beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl sono oggetto di proprietà intellettuale e diritto di autore e come tali protetti.

Sono vietate la riproduzione, la distribuzione e la pubblicazione di beni e servizi forniti da Ambiente Legale Srl, ove non espressamente autorizzate.

I relativi contenuti possono essere utilizzati esclusivamente per finalità personali e nel rispetto della legge 633/1941.

Essi non possono essere modificati, rielaborati o distribuiti, con alcun mezzo, anche telematico, pubblicati o ceduti a terzi, senza l'espressa autorizzazione della Ambiente Legale Srl.

Le violazioni del diritto d'autore sono punite ai sensi della l. 633/1941 con sanzioni civili e penali.

## **U41-24 - Approvato il Decreto Salva Casa: i primi commenti dell'Ance** **L'Ance illustra le principali novità introdotte nel decreto Salva Casa dopo le modifiche apportate durante l'iter parlamentare**

Il Decreto-legge 29 maggio 2024 n. 69 “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica ” è stato definitivamente approvato in Parlamento il 24 luglio 2024. Il testo entrerà in vigore solo dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L' Ance fornisce una prima nota illustrativa delle novità contenute nel testo del Decreto-Legge a seguito della sua conversione in legge.

In allegato:

- Nota sintetica di aggiornamento sulle novità introdotte in sede Parlamentare;
- Testo (A) DL Salva Casa con le modifiche apportate in Commissione;
- Testo Dpr 380/2001 coordinato con DL salva Casa come convertito in legge

**Decreto-legge 69/2024  
cd. "Salva casa"**

*Disposizioni urgenti in  
materia di semplificazione  
edilizia e urbanistica*

**Nota sintetica di aggiornamento sulle  
novità introdotte in sede Parlamentare**

**25 luglio 2024**

## INDICE DEI CONTENUTI

PREMESSA .....	2
ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA- ART. 6, COMMA 1, LETT. B-BIS E B-TER) DPR 380/2001 .....	3
STATO LEGITTIMO - ART. 9 BIS DPR 380/2001.....	3
CAMBI DI DESTINAZIONE D'USO - ART. 23 TER DPR 380/2001.....	4
TOLLERANZE COSTRUTTIVE ED ESECUTIVE- ART. 34 BIS DPR 380/2001 .....	5
CASI PARTICOLARE DI INTERVENTI ESEGUITI IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL TITOLO - ART. 34 TER DPR 380/2001 .....	6
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ PER DIFFORMITÀ PARZIALI E VARIAZIONI ESSENZIALI - ART. 36 BIS DPR 380/2001.....	7
VARIAZIONI ESSENZIALI IMMOBILI VINCOLATI - ART. 32 DPR 380/2001 .....	8
DEROGA REQUISITI IGIENICO SANITARI IN ATTESA DI RIFORMA- ART. 24 DPR 380/2001.....	9
RECUPERO SOTTOTETTI - ART. 2 BIS DPR 380/2001 .....	9
ALIENAZIONE IMMOBILI ABUSIVI - ART. 31 DPR 380/2001 .....	9
DESTINAZIONE DI UNA PARTE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI- ART. 1, COMMA 2, DL 69/2024 .....	10
STRUTTURE AMOVIBILI TEMPORANEE-COVID 19 - ART. 2 DL 69/2024.....	10

## Premessa

### APPROVAZIONE

Il Decreto-legge n. 29 maggio 2024 n. 24 rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 124 del 29 maggio 2024, è entrato in vigore lo scorso 30 maggio 2024.

Nel corso dell'esame in Parlamento per la conversione in legge sono state approvate numerose proposte emendative alcune delle quali rispondono a quanto auspicato dall'ANCE.

Il decreto è stato definitivamente approvato in Parlamento il 24 luglio 2024. Per l'entrata in vigore delle modifiche introdotte si deve attendere la pubblicazione in GU.

### FINALITA' E OBIETTIVI DEL DECRETO LEGGE

Il Decreto-legge 29 maggio 2024 n. 69 apporta diverse modifiche al DPR n. 380/2001 "*Testo Unico Edilizia*". Queste modifiche mirano a semplificare la normativa esistente, ad esempio attraverso un nuovo regime delle tolleranze più ampio nonché misure specifiche per facilitare la vendita degli immobili, come nuove modalità per dimostrare lo stato legittimo e una sanatoria semplificata per molte difformità.

Si tratta di un provvedimento che, per la prima volta, tenta di affrontare in modo sistematico alcune problematiche che in passato avevano trovato delle soluzioni "straordinarie" e temporanee. Questo nuovo approccio rappresenta un primo tentativo di risolvere le questioni in maniera più strutturata al fine di migliorarne la gestione complessiva di alcune problematiche frequenti nella prassi.

### NOVITA' E MODIFICHE INTRODOTTE DURANTE L'ITER PARLAMENTARE

Tra le novità più rilevanti che, a seguito dell'esame parlamentare, sono state inserite al testo originale decreto-legge si segnalano:

- ~ *l'estensione della nuova procedura per l'accertamento di conformità in sanatoria anche alle variazioni essenziali;*
- ~ *la possibilità di regolarizzare le varianti ante '77;*
- ~ *l'eliminazione della previsione che considerava sempre come variazioni essenziali le difformità parziali realizzate su immobili vincolati;*
- ~ *la possibilità di attestare la conformità di locali che abbiano superfici e altezze ridotte;*
- ~ *la possibilità di agevolare il recupero dei sottotetti, ferma restando la disciplina regionale più favorevole.*

Tra le proposte emendative di modifica al testo originale del provvedimento si segnalano, invece, le seguenti:

- ~ *ulteriori semplificazioni per la dimostrazione dello stato legittimo;*
- ~ *applicazione della tolleranza del 2% anche alle misure minime in materia di distanze e requisiti igienico-sanitari e nuova tolleranza del 6% per unità immobiliari con superficie utile sotto i 60mq. Eliminazione della previsione per cui il tecnico abilitato debba verificare la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e di procedere alla loro eliminazione;*
- ~ *semplificazione delle condizioni per ottenere la sanatoria per la nuova procedura di sanatoria;*
- ~ *possibilità di effettuare i cambi d'uso su singole unità immobiliari anche senza opere (con precisazione di cosa debba intendersi per "senza opere") e possibilità per le Regioni di prevedere ulteriori livelli di semplificazione;*
- ~ *possibilità di destinare una parte dei proventi delle sanzioni per l'incremento dell'offerta abitativa.*

Di seguito l'illustrazione delle principali disposizioni come modificate nel corso dell'iter parlamentare.

## Attività edilizia libera- Art. 6, comma 1, lett. b-bis e b-ter) Dpr 380/2001

### CHIUSURE LOGGE E PORTICATI CON VEPA

Ammessa l'installazione delle VEPA (vetrate panoramiche scorrevoli) in regime di edilizia libera anche su di **logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche.**

### OPERE PER LA PROTEZIONE DAL SOLE O DA AGENTI ATMOSFERICI

Ammessa, in regime di edilizia libera, l'installazione di tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, a condizione che:

- siano **addossate o annesse** agli immobili o alle unità immobiliari anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera;
- **non determinano la creazione di uno spazio stabilmente chiuso** con conseguente variazione di volumi e superfici;
- abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da **ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente;**
- siano **in armonia con le preesistenti linee architettoniche.**

## Stato legittimo – Art. 9 bis Dpr 380/2001

### NUOVE MODALITÀ DI DIMOSTRAZIONE

Lo **stato legittimo** dell'immobile o dell'unità immobiliare, secondo le modifiche introdotte può ora essere **dimostrato:**

- **anche solamente dall'ultimo titolo edilizio, rilasciato o assentito**, relativo a lavori che abbiano interessato **l'intero immobile o l'intera unità immobiliare** a condizione che **l'amministrazione, in sede di rilascio dello stesso, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi;**
- dall'avvenuta **regolarizzazione delle varianti ante '77** con pagamento della relativa oblazione (nuovo art. 34ter);
- dai **titoli rilasciati a seguito dei procedimenti per l'accertamento di conformità in sanatoria di cui agli articoli 36 e nuovo 36bis** (previo pagamento delle sanzioni/oblazioni);
- dal pagamento della **sanzione pecuniaria dovuta a seguito di annullamento del permesso di costruire** (che, come indicato all'articolo 38 comma 2 produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria);
- dal pagamento delle **sanzioni** previste per:
  - per gli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità (articolo 33 del TUE);

- per gli interventi **eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire** (articolo 34 del TUE);
- per gli interventi eseguiti **in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata** di inizio attività e accertamento di conformità (articolo 37 del TUE);
- la dichiarazione di cui all'articolo 34-*bis* concernente le **tolleranze costruttive**.

#### DOCUMENTI PROBANTI IN CASO DI TITOLO EDILIZIO NON REPERIBILE

Nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili **gli estremi** o, come già previsto prima delle modifiche, la copia dello stesso, lo stato **legittimo può essere ricavato dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.**

## Cambi di destinazione d'uso – Art. 23 ter Dpr 380/2001

### CAMBI D'USO «ORIZZONTALE» CON/SENZA OPERE SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE

**Sempre consentito** nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici di fissare specifiche condizioni.

### CAMBI D'USO CON/SENZA OPERE «VERTICALI» SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE

**Sempre consentito** (tranne che nella categoria rurale) nelle **zone A, B e C** ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di prevedere specifiche condizioni, **inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile.**

Gli interventi **non sono subordinati all'obbligo di reperimento di ulteriori standard ai sensi del DM 1444/1968 né al vincolo di dotazione minima di parcheggi ai sensi della Legge 1150/1942.**

Resta fermo, ove previsto dalla legislazione regionale, il **pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria.**

### CAMBI D'USO CON/SENZA OPERE «VERTICALI» PRIMO PIANO FUORI TERRA/SEMINTERRATI

Se l'unità immobiliare si trova al primo piano fuori terra o seminterrato (aggiunta in sede di conversione), **il cambio è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali si applica la normativa.**

### CAMBI D'USO INTERI IMMOBILI

Il mutamento d'uso di interi immobili all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali. Gli interventi sono subordinati al rilascio dei titoli edilizi come previsti per le altre tipologie di cambi d'uso (v.sotto).

### COSA SI INTENDE PER MUTAMENTO SENZA OPERE

Il mutamento d'uso si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi rientranti nell'edilizia libera (di cui all'art. 6 TUE)

### TITOLI EDILIZI RICHIESTI

- **cambi d'uso senza opere:** necessario sempre presentare la SCIA, essendo stato soppresso



l'inciso per cui restavano ferme le disposizioni regionali più favorevoli;

- **cambi con opere:** occorre presentare il titolo richiesto per l'esecuzione delle stesse. Nel caso di interventi soggetti a CILA, si dovrà procedere comunque con SCIA.

Tale previsione opera anche con riguardo ai mutamenti d'uso riguardanti interi immobili.

#### ADEGUAMENTO NORMATIVE REGIONALI

Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi della disciplina, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le **regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione.**

## Tolleranze costruttive ed esecutive- Art. 34 bis Dpr 380/2001

### TOLLERANZE PER GLI INTERVENTI REALIZZATI ENTRO IL 24 MAGGIO 2024

È stata **riparametrata** l'attuale tolleranza costruttiva in funzione della superficie utile dell'unità immobiliare (nuovo comma 1 bis art. 34 bis Dpr 380/2001).

Per la determinazione della **superficie utile si dovrà far riferimento alla sola superficie prevista dal titolo edilizio che ha abilitativo l'intervento** escludendo gli eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

**Lo scostamento dai parametri (altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta, ecc..) non è considerato violazione edilizia se contenuto entro i limiti del:**

SUPERFICIE UTILE	TOLLERANZA
superiore a 500 mq	2%
tra i 300 e 500 mq	3%
tra i 100 e i 300 mq	4%
inferiore a 100 mq	5%
inferiore a 60mq	6%

Qualora tali tolleranze costruttive siano realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, viene prevista l'**esclusione dell'autorizzazione paesaggistica** (art. 3, comma 1).

Si specifica che resta ferma la tolleranza del 2% prevista a regime dall'art. 34 bis, comma 1.

### TOLLERANZE MISURE MINIME

Con riferimento alla sola tolleranza costruttiva del 2% prevista a regime (comma 1 dell'art. 34 bis) gli scostamenti rispetto **alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze (DM 2 aprile 1968, n. 1444/1968) e di requisiti igienico-sanitari (DM 5 luglio 1975).**

### TOLLERANZE ZONE SISMICHE

Per le unità immobiliari situate nelle zone sismiche (escluse quelle a bassa sismicità), il tecnico deve attestare che gli interventi rispettano le prescrizioni della sezione I del Capo IV della Parte II del Dpr 380/2001, ovvero delle Norme tecniche per le costruzioni. **È stato specificato che tale**

**attestazione è riferita alle Norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento.**

La stessa attestazione, corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento, deve essere trasmessa allo sportello unico per ottenere l'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale. Si evidenzia che il decreto, come convertito in legge, introduce il rimando all'articolo 36-bis, comma 2, del Dpr 380/2001. Ne discende che l'autorizzazione in zona sismica potrebbe essere subordinata alla eventuale realizzazione degli interventi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici, etc..

Per gli interventi considerati di minore rilevanza o privi di rilevanza, secondo l'articolo 94-bis, comma 1, del Dpr 380/2001, la documentazione è trasmessa non per ottenere l'autorizzazione, bensì per l'esercizio delle modalità di controllo da parte della regione.

Una volta ottenuta l'autorizzazione, oppure decorso il termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie in fase e di esito negativo dei controlli stessi, il tecnico può effettuare la dichiarazione sulle tolleranze costruttive.

#### **DIRITTI DEI TERZI**

Il Decreto, infine, introduce un nuovo comma 3-ter in base al quale viene specificato che l'applicazione della disciplina delle tolleranze non può comportare limitazioni dei diritti dei terzi. **In sede di conversione è stata eliminata la previsione per cui il tecnico abilitato doveva verificare la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e procedere alla loro eliminazione.**

### **Casi particolare di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo – Art. 34 ter Dpr 380/2001**

#### **VARIANTI ANTE '77**

È stata inserita nel DPR 380/2001 una norma (art. 34ter) finalizzata a consentire la **regolarizzazione delle varianti ante '77 prevedendo casi (vedi sotto per parziali difformità) in cui rientrano tra le tolleranze costruttive e casi in cui occorre una SCIA e pagamento sanzione** (equiparata a quella prevista per le fattispecie di difformità parziale dal nuovo art. 36 bis, comma 5).

Sarà necessario provare l'epoca di realizzazione della variante o mediante documentazione dello stato legittimo o con attestazione del tecnico incaricato (in caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali).

L'Amministrazione potrà adottare i provvedimenti previsti dall'art. 19, comma 3, L. 241/1990 (rimozione o prescrizioni di misure necessarie per conformare l'attività alla normativa vigente) anche in caso di interesse pubblico concreto e attuale alla loro rimozione,

Sia per la parte procedurale che con riferimento agli immobili soggetti a vincolo paesaggistico si applicano le disposizioni relative all'accertamento di conformità per le parziali difformità e variazioni essenziali (art. 36 bis comma 4 e 6), alla cui descrizione si rimanda.

#### **PARZIALI DIFFORMITA' CON SOPRALLUOGO E AGIBILITA'**

**Il nuovo art. 34 ter infine estende il regime delle tolleranze (art.34 bis) alle parziali difformità accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o riduzione in pristino e sia stata rilasciata l'abitabilità/agibilità.**

## **Accertamento di conformità per difformità parziali e variazioni essenziali – Art. 36 bis Dpr 380/2001**

### **SUPERAMENTO DOPPIA CONFORMITA'**

Con il nuovo articolo **36-bis** viene disciplinata una **nuova procedura** per l'accertamento di conformità in sanatoria delle opere eseguite in:

- **parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA in alternativa nelle ipotesi di cui all'art. 34;**
- **assenza o difformità alla SCIA ordinaria nelle ipotesi di cui all'articolo 37:**
- **variazione essenziale ai sensi dell'art. 32.**

La principale novità è che per tali interventi vi è il **superamento della doppia conformità**: si prevede che è sufficiente provare la **conformità urbanistica ad oggi** (al momento della presentazione della domanda) e la **conformità edilizia (normativa tecnica) all'epoca della realizzazione** (nuovo art. 36-bis).

Il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario possono richiedere allo Sportello Unico dell'edilizia (ovvero, laddove non costituito, all'Ufficio tecnico comunale) il permesso di costruire o presentare la Scia in sanatoria che dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di un tecnico abilitato che **attesti la necessaria conformità** come sopra descritta. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione indicata dell'art. 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo del Dpr 380/2001 ai fini dello stato legittimo ovvero, qualora non sia possibile accertarla, mediante dichiarazione del tecnico interessato.

Per gli immobili situati in zona sismica (escluse le zone a bassa sismicità), si applicano le procedure previste per la dichiarazione sulle tolleranze costruttive: l'attestazione di conformità alle Norme tecniche vigenti all'epoca della realizzazione dell'intervento è funzionale all'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico regionale, o per l'esercizio delle modalità di controllo per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.

### **SANATORIA CONDIZIONATA**

Il Comune può subordinare il rilascio del permesso/SCIA in sanatoria **all'esecuzione di interventi necessari** per assicurare il rispetto della normativa tecnica di settore **relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate.**

### **IMMOBILI VINCOLATI**

Qualora le predette opere risultino effettuate in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, secondo il comma 4 dell'articolo 36-bis, è possibile richiedere apposito parere vincolante in merito all'accertamento di compatibilità paesaggistica, **anche quando sia stata creata superficie utile o volume ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati.** Previsto inoltre il **silenzio assenso** per i pareri necessari per l'applicazione del procedimento. La stessa

procedura si applica anche in caso di vincolo paesaggistico apposto successivamente alla realizzazione delle difformità.

La possibilità di sanatoria senza doppia conformità è applicabile agli interventi **realizzati entro l'11 maggio 2006** (*termine dal quale è stato introdotto il divieto di autorizzazione paesaggistica postume*), per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica.

## SANZIONI

Per il rilascio del permesso di costruire/SCIA in sanatoria è sempre previsto il pagamento di una sanzione pecuniaria diversificata a seconda che l'intervento realizzato presenti o meno la doppia conformità. In particolare, le sanzioni previste sono:

- **Parziali difformità dal permesso di costruire/SCIA in alternativa o variazioni essenziali:** importo pari al doppio del contributo di costruzione o, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari al contributo di costruzione, incrementato del 20%. Tale incremento non si applica nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità);
- **Assenza o difformità dalla SCIA:** importo pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, **non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro; in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro** ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

La presentazione della domanda di permesso di costruire o della Scia ai sensi del nuovo articolo 36-bis non dà diritto alla restituzione di somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate dal comune o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto.

## SILENZIO-ASSENSO

Quanto alla chiusura del procedimento, si prevede che, fatta salva la sospensione del termine fino alla definizione della compatibilità paesaggistica nei casi di immobili soggetti a vincolo paesaggistico, se lo Sportello unico non si esprime nel termine di **45 giorni (in caso di permesso in sanatoria) e di 30 giorni (SCIA in sanatoria) operi il meccanismo del silenzio-assenso.**

In caso di formazione del silenzio-assenso se l'amministrazione su richiesta del privato non rilascia un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento è necessario attivare un'azione giudiziaria (*accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere*).

## Variazioni essenziali immobili vincolati – Art. 32 Dpr 380/2001

**È stata eliminata la norma che considerava sempre come variazioni essenziali le difformità parziali realizzate su immobili vincolati.**

A tal fine si è proceduto a coordinare la nuova procedura di accertamento di conformità prevista per le parziali difformità che ha introdotto un particolare procedimento di compatibilità paesaggistica.

### Deroga requisiti igienico sanitari in attesa di riforma- Art. 24 Dpr 380/2001

Fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico sanitari, riconosciuta la possibilità per il tecnico progettista di asseverare la conformità del progetto ai fini dell'agibilità nei seguenti casi:

- ⇒ locali con un'altezza minima interna inferiore a **2,70 metri**, fino al limite massimo di **2,40 metri**;
- ⇒ **alloggio monostanza**, per una persona, con una superficie minima, comprensiva di servizi, inf. a 28 mq, **fino al limite massimo di 20 mq**, per **due persone**, inferiore a 38 mq, **fino al limite massimo di 28 mq**.

La previsione si applica nelle more della ridefinizione dei requisiti igienico sanitari.

L'asseverazione è subordinata al requisito dell'adattabilità e può essere resa se sia soddisfatta **almeno una delle seguenti condizioni**:

- i locali siano situati in **edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie**;
- presentazione contestuale di un **progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire idonee condizioni igienico sanitarie dell'alloggio**.

### Recupero sottotetti – Art. 2 bis Dpr 380/2001

Consentito sempre il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le procedure previste dalla legge regionale, **anche quando l'intervento non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini** a condizione che:

- siano rispettati i **limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio**;
- l'intervento **non comporti modifica nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto come delimitata dalle pareti perimetrali**;
- sia rispettata **l'altezza massima dell'edificio** assentita dal titolo che ha previsto la costruzione del medesimo.

È prevista la **salvaguardia delle leggi regionali più favorevoli**.

### Alienazione immobili abusivi – Art. 31 Dpr 380/2001

È stata introdotta una **nuova procedura per le opere abusive (realizzate senza permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)**.

Se **non ci sono contrasti con interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o idrogeologici rilevanti, il Comune, previa acquisizione degli assenti, concertati e nulla osta comunque denominati dalle amministrazioni competenti, può procedere all'alienazione del bene** e della relativa area, subordinando il contratto alla rimozione effettiva delle opere abusive da parte dell'acquirente.

## Destinazione di una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni- Art. 1, comma 2, DL 69/2024

Le entrate derivanti da:

- alienazione di beni immobili abusivi;
- somme corrisposte a titolo di oblazione nell'ambito del procedimento di accertamento di conformità in sanatoria per parziali difformità, di cui al nuovo articolo 36-bis.

dovranno essere destinate da parte dei Comuni, in misura pari ad un terzo per:

- la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile.
- **il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute;**
- la realizzazione di opere e interventi di rigenerazione urbana anche finalizzati all'incremento **dell'offerta abitativa**, riqualificazione di aree urbane degradate, recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione.
- iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
- Il consolidamento di immobili **per la prevenzione del rischio idrogeologico.**

## Strutture amovibili temporanee-Covid 19 – Art. 2 DL 69/2024

Prevista la possibilità di **mantenere le strutture amovibili realizzate durante il Covid-19** anche oltre 180 giorni previa CILA, se:

- sono rispettate le prescrizioni urbanistiche comunali e le normative di settore;
- le strutture sono utilizzate solo per finalità: sanitarie, assistenziali o educative (non sono dunque compresi i dehors realizzati da bar e ristoranti);
- viene dimostrata la perdurante necessità di utilizzo.

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1896-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(**MELONI**)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
(**SALVINI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA CULTURA  
(**SANGIULIANO**)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA  
(**PICHELTO FRATIN**)

E CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
(**ZANGRILLO**)

---

Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69,  
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia  
e urbanistica

---

*Presentato il 29 maggio 2024*

---

(Relatori: **IAIA** e **MAZZETTI**)

---

NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 16 luglio 2024, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1896 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, composto da 4 articoli per un totale di 12 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 4 distinte finalità: 1) provvedere all'introduzione di disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, anche al fine di consentire la riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili; 2) far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando nel contempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo; 3) rilanciare il mercato della compravendita immobiliare; 4) superare le incertezze applicative che rendono problematica l'attività degli enti locali, di cittadini ed imprese, con particolare riferimento al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente al fine di contenere il consumo di suolo e favorire processi di rigenerazione urbana e riuso del suolo edificato, anche mediante interventi di ristrutturazione ricostruttiva;

con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che nessuno dei 12 commi richiede l'adozione di provvedimenti attuativi;

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

l'articolo 1, comma 1, lettere da *a*) a *f*), reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico dell'edilizia) con riguardo ad una pluralità di istituti; in particolare, la lettera *d*) integra l'articolo 31, comma 5, del testo unico, che disciplina le vicende riguardanti le opere acquisite gratuitamente al patrimonio del comune nel caso in cui il responsabile di interventi realizzati in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali, non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione; mediante la novella in esame, sono aggiunti, tra gli interessi da considerare nella delibera del consiglio comunale che deroga al generale obbligo di demolizione, quelli culturali e paesaggistici; con riguardo alla medesima delibera consiliare, la norma in esame specifica che, nell'ambito della valutazione dell'eventuale contrasto dell'opera con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, debbano essere richiesti « i pareri delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-*bis* della legge n. 241/1990 »; in proposito, si ricorda che il citato articolo 17-*bis* non prevede alcun criterio idoneo ad identificare quali siano le amministrazioni competenti chiamate ad esprimersi,



ma si limita a disciplinare gli effetti del silenzio nel caso di mancata acquisizione nei termini di legge (30 o 90 giorni, nel caso di amministrazioni preposte alla cura di interessi sensibili) di nulla osta, assensi e concerti comunque denominati, ossia di atti espressivi di valenza co-decisoria che debbano obbligatoriamente essere acquisiti prima dell'emanazione del provvedimento finale, ma dopo la chiusura dell'istruttoria da parte dell'amministrazione procedente (a differenza dei pareri espressi *ex* articoli 16 e 17 legge n. 241/1990, che invece sono resi da amministrazioni chiamate a cogestire l'istruttoria); sul punto, si segnala Cons. Stato Sez. IV, 29/03/2021, n. 2640, sentenza con cui il Consiglio di Stato, ponendosi nel solco della giurisprudenza consolidata, ha ribadito come « l'istituto del silenzio-assenso di cui all'articolo 17-bis della legge n. 241/1990 non riguarda la fase istruttoria del procedimento amministrativo, che rimane regolata dalla pertinente disciplina positiva, influenzando soltanto sulla fase decisoria, attraverso la formazione di un atto di assenso *per silentium* con la conseguenza che l'amministrazione procedente è, comunque, tenuta a condurre un'istruttoria completa e, all'esito, ad elaborare uno schema di provvedimento da sottoporre all'assenso dell'amministrazione co-decedente »; in linea con queste coordinate, la medesima giurisprudenza considera ricompresi nel perimetro di operatività dell'articolo 17-bis anche i pareri vincolanti, per il rilievo della loro natura codecisoria (*ex multis*, Cons. Stato Sez. comm. spec., parere, 13 luglio 2016, n. 1640; Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24 maggio 2022, n. 4098; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 2 ottobre 2023, n. 8610); ne deriva che, essendo la decisione di procedere alla demolizione dell'opera acquisita (realizzata in assenza/difformità del permesso di costruire e non demolita entro il termine di 90 giorni dall'ingiunzione di rimozione o di demolizione) disposta con delibera consiliare, il riferimento alle « amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis » potrebbe essere meglio precisato;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

L'articolo 1, comma 1, lettera f), e l'articolo 3, comma 1, introducono nuovi criteri legislativi di presunzione della conformità edilizia per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 (cioè, come precisa la relazione illustrativa per quegli interventi per i quali entro tale data sia stata consegnata la dichiarazione di fine lavori); tali nuovi criteri dovrebbero quindi agire retroattivamente; in proposito si ricorda che la giurisprudenza costituzionale in materia, fermo restando l'articolo 25 della Costituzione che vieta la retroattività di norme penali sfavorevoli, afferma che al legislatore « non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata » (sentenza n. 70 del 2020, ma si vedano anche le sentenze n. 133 del 2020 e n. 4 e n. 77 del 2024);

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

*sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*);

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettera *f*) e l'articolo 3, comma 1.

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1896, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

rilevato che:

il decreto-legge, composto da 4 articoli, detta misure urgenti in materia edilizia e urbanistica, novellando il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

in particolare, l'articolo 1 integra le categorie di interventi edilizi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, interviene sui titoli che attestano il cosiddetto stato legittimo dell'immobile, sui mutamenti della destinazione d'uso, sull'importo delle sanzioni previste per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire oltre che sulla disciplina delle tolleranze costruttive, limitando l'applicabilità della disciplina sull'accertamento di conformità alle ipotesi di assenza, totale difformità o variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla SCIA. Inoltre, l'articolo 1, comma 1, lettera *f*), introduce nuovi criteri legislativi di presunzione della conformità edilizia per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 e introduce (lettera *h*) nel testo unico l'articolo 36-bis, volto a superare l'istituto della doppia conformità limitatamente alle ipotesi di parziali difformità degli interventi dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività;

il decreto-legge prevede inoltre che le entrate derivanti dalle modifiche introdotte dall'articolo 1 siano parzialmente destinate alla demolizione delle opere abusive, alla realizzazione di opere e di

interventi di rigenerazione urbana, alla riqualificazione di aree urbane degradate oltre che ad iniziative economiche, sociali, culturali e di recupero ambientale;

l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da COVID-19; l'articolo 3 introduce una serie di norme finali e di coordinamento e l'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento;

le motivazioni della necessità e dell'urgenza sono rinvenibili nell'esigenza di rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell'ottica di stimolare un andamento positivo dei valori sia di acquisto che di locazione dei beni immobili ad uso residenziale, nonché di introdurre disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, volte a superare le incertezze interpretative e consentire la riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili e delle unità immobiliari,

ritenuto che:

*per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:*

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla materia « governo del territorio », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

in merito, secondo la giurisprudenza costituzionale, sono da considerarsi principi fondamentali le disposizioni che definiscono, tra l'altro: il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (sentenze n. 309 del 2011, nn. 2, 124 e 245 del 2021 e, da ultimo, sentenza n. 240 del 2022 nella quale si riafferma il principio fondamentale secondo cui la qualificazione degli interventi edilizi e il loro regime operano in uno spazio di disciplina riservato allo Stato); il vaglio dell'autorità amministrativa per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili (sentenza n. 124 del 2021); la necessità di « doppia conformità » per il rilascio del permesso in sanatoria (sentenza n. 77 del 2021 e n. 24 del 2022); i limiti massimi di densità edilizia fissati dal decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968 e la disciplina delle ristrutturazioni edilizie di immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio (sentenza n. 240 del 2022); i criteri di determinazione dello stato legittimo dell'immobile (sentenza n. 217 del 2022);

con la sentenza n. 252 del 2022 la Corte costituzionale ha evidenziato che « in relazione alle competenze legislative di tipo primario previste dagli statuti speciali, lo spazio di intervento affidato al legislatore regionale, con riguardo alla disciplina del condono edilizio, è circoscritto – oltre che dal limite della materia penale – da quanto è immediatamente riferibile ai principi di questo intervento eccezionale di grande riforma (il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, la determinazione massima dei fenomeni condonabili) ». Ciò, più in generale, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale (da ultimo, sentenza

n. 24 del 2022) secondo il quale il rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale stabilite dal legislatore statale nella materia dell'edilizia e dell'urbanistica vincola la potestà legislativa anche delle Regioni a statuto speciale;

*per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:*

l'articolo 1, comma 1, lettera *f*), introduce nuovi criteri legislativi di presunzione della conformità edilizia per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, che dovrebbero quindi agire retroattivamente;

fermo restando l'articolo 25 della Costituzione, che vieta la retroattività di norme penali sfavorevoli, la Corte costituzionale ha affermato che al legislatore « non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata » (in merito si vedano la sentenza n. 70 del 2020, ma anche le sentenze n. 133 del 2020 e n. 4 e n. 77 del 2024),

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

---

#### PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il provvedimento in titolo,

premesso che:

l'articolo 1, alla lettera *e*), incrementa la sanzione amministrativa per i casi in cui la demolizione delle parti del manufatto abusive non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita invece in conformità con le prescrizioni urbanistiche;

il medesimo articolo 1, alla lettera *h*), richiama con riguardo alle dichiarazioni del professionista abilitato, le sanzioni penali previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

l'articolo 2 – con riguardo alla possibilità di mantenimento, di alcune strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da COVID-19 – prevede attestazioni da parte del tecnico incaricato e che,

in caso di dichiarazione falsa o mendace, si applicano le sanzioni penali precedentemente citate,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

### PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1896, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 69 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 1, comma 2, che prevede la destinazione di quota parte delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, ultimo periodo, e all'articolo 36-*bis*, comma 5, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, alla demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale e alla realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione, nonché a iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, si riferisce esclusivamente alle entrate derivanti dall'applicazione delle richiamate disposizioni, introdotte dal provvedimento in esame, e non implica, pertanto, la destinazione a tali finalità di entrate già riscosse a legislazione vigente;

le amministrazioni comunali potranno provvedere alle attività degli sportelli unici per l'edilizia coinvolti nel procedimento di rilascio del titolo sanatorio, in attuazione delle misure di cui all'articolo 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione delle semplificazioni procedurali introdotte dal provvedimento in esame rispetto ai procedimenti previsti in materia dalla legislazione vigente;

la novella di cui all'articolo 3, comma 3, la quale prevede che le compensazioni finanziarie spettanti allo Stato in caso di trasferimenti di beni immobili agli enti territoriali siano ripartite in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento stesso e l'adozione del decreto che prevede il recupero delle minori entrate, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

rilevata l'esigenza di:

modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, al fine di precisare che l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla vendita

di beni e di aree di sedime da parte dei comuni, destinate a spesa, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, è riferito a quelle derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, secondo e quarto periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

riformulare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 5, terzo periodo, al fine di chiarire in modo univoco che la medesima disposizione si configura alla stregua di una componente della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 5,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

*all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: « ultimo periodo » con le seguenti: « secondo e quarto periodo »;*

*all'articolo 2, comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: « Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».*

---

#### PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

#### PARERE FAVOREVOLE

---

#### PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

#### PARERE FAVOREVOLE

---

**PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE**

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato per le parti di competenza il testo del disegno di legge di conversione in legge, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (C. 1896 Governo);

preso atto che l'articolo 2 reca disposizioni finalizzate al mantenimento, senza limiti temporali e a determinate condizioni, delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge in conversione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE****PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (C. 1896 Governo);

rilevato, in particolare, che l'articolo 2 dispone che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza della pandemia da Covid-19 e mantenute in esercizio possono rimanere installate in deroga ai limiti di tempo previsti dal testo unico in materia edilizia, a condizione che vi siano comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità e che siano fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE****(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

La XIV Commissione,

esaminato per i profili di competenza il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica (C. 1896 Governo);

condivisa l'esigenza di adottare disposizioni di carattere urgente e di natura puntuale volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, sostenendo, al contempo, il conseguimento degli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo;

ritenuto che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

---



## TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

—

**Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.**

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.**

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*alla lettera a) è premessa la seguente:*

*« 0a) all'articolo 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*“1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli” »;*

*alla lettera a):*

*il numero 1) è sostituito dal seguente:*

*« 1) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole: “o di logge rientranti all'interno dell'edificio” sono sostituite dalle seguenti: “, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche” »;*

*al numero 2), capoverso b-ter), le parole: « tende a pergola con telo retrattile » sono sostituite dalle seguenti: « tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, » e le parole: « tende a pergola con elementi » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con elementi »;*

*alla lettera b):*

*al numero 1), dopo le parole: « la stessa o da quello » sono inserite le seguenti: « , rilasciato o assentito, », le parole: « o unità immobiliare » sono sostituite dalle seguenti: « o unità immobiliare, » e le parole: « rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa » sono sostituite dalle seguenti: « a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi »;*

*al numero 2), le parole: « previsioni di cui agli articoli » sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni di cui agli articoli 34-ter, », la parola: « concorre » è sostituita dalla seguente: « concorrono » e le parole: « 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6 » sono sostituite dalle seguenti: « 37, commi 1, 3, 5 e 6 »;*

*al numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le parole: “non sia disponibile copia” sono sostituite dalle seguenti: “non siano disponibili la copia o gli estremi” »;*

*dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:*

*« b-bis) all’articolo 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*“1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso”;*

*b-ter) all’articolo 10, comma 2, sono premesse le seguenti parole: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 1-quinquies,” ».*

*alla lettera c):*

*al numero 1) è premesso il seguente:*

*« 01) al comma 1 è premesso il seguente periodo: “Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 6” »;*

*al numero 1):*

*ai capoversi 1-bis e 1-ter, le parole: « senza opere » sono soppresse;*

*al capoverso 1-quater:*

*al primo periodo, le parole: « qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo » sono sostituite dalle seguenti: « inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo »;*

*al secondo periodo, le parole: « Il mutamento » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso », dopo le parole: « n. 1444 » è inserito il seguente segno d’interpunzione: « , » e le parole: « dei parcheggi » sono sostituite dalle seguenti: « di parcheggi »;*

*dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria »;*

*il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d’uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate »;*

*il capoverso 1-quinquies è sostituito dal seguente:*

« *1-quinquies.* Ai fini di cui ai commi *1-bis* e *1-ter*, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:

*a)* nei casi di cui al primo periodo del comma 1, alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

*b)* nei restanti casi, al titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione di opere riconducibili all'articolo *6-bis*, si procede ai sensi della lettera *a)* »;

*il numero 2) è sostituito dal seguente:*

« 2) al comma 3:

2.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione”;

2.2) al terzo periodo, dopo le parole: “il mutamento della destinazione d'uso” sono inserite le seguenti: “di un intero immobile” e le parole: “sempre consentito” sono sostituite dalle seguenti: “consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma *1-quinquies*” »;

*dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:*

« *c-bis)* all'articolo 24, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“*5-bis.* Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma *1-bis*, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

*a)* locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;

*b)* alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

*5-ter.* L'asseverazione di cui al comma *5-bis* può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

*a)* i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;

b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

5-*quater*. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente”;

*c-ter*) all'articolo 31, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ordinanza o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine” »;

*alla lettera d*):

*al numero 1*), le parole: « previo parere » sono sostituite dalle seguenti: « previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati »;

*al numero 2*), le parole: « previo parere » sono sostituite dalle seguenti: « previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati », le parole: « da parte dell'acquirente delle opere abusive » sono sostituite dalle seguenti: « delle opere abusive da parte dell'acquirente » e le parole: « dall'agenzia del territorio » sono sostituite dalle seguenti: « dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate »;

*dopo la lettera d*) è inserita la seguente:

« *d-bis*) all'articolo 32, comma 3, il secondo periodo è soppresso »;

*alla lettera f*):

*al numero 1*):

*al capoverso 1-bis*:

*alla lettera a*), le parole: « dal titolo abilitativo » sono sostituite dalle seguenti: « nel titolo abilitativo »;

*dopo la lettera d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati »;

*al capoverso 1-ter* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari »;

*al numero 4*):

*al capoverso 3-bis*, secondo periodo, *dopo le parole*: « Tale attestazione, » sono inserite le seguenti: « riferita al rispetto delle norme

tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, », *le parole:* « corredata dalla documentazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « corredata della documentazione », *la parola:* « previsto » *è sostituita dalla seguente:* « previste » *e la parola:* « costituiscono » *è sostituita dalla seguente:* « costituiscono »;

*al capoverso 3-ter, i periodi secondo, terzo e quarto sono soppressi;*

*dopo la lettera f) è inserita la seguente:*

«f-bis) dopo l'articolo 34-bis è inserito il seguente:

“Art. 34-ter. (L) – (*Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo*) – 1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.

2. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 5. L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36-bis, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 5-bis.

4. Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis” »;

*alla lettera g):*

*al numero 1), le parole da: « , in totale difformità o con variazioni essenziali » fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: « o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa » e le parole: « 34, comma 1, » sono soppresse;*

*al numero 3), le parole: « , totale difformità o variazioni essenziali » sono sostituite dalle seguenti: « o totale difformità »;*

*alla lettera h), capoverso « Art. 36-bis »:*

*al comma 1, dopo le parole: « di cui all'articolo 34, comma 1 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , », le parole: « , o l'attuale proprietario dell'immobile, » sono sostituite dalle seguenti: « o l'attuale proprietario dell'immobile » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32 »;*

*al comma 2:*

*al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente comma »;*

*al secondo periodo, le parole: « , igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche » sono soppresse;*

*al terzo periodo, dopo le parole: « di cui al secondo periodo » sono inserite le seguenti: « del presente comma »;*

*al comma 3:*

*al primo periodo, la parola: « attesti » è sostituita dalla seguente: « attesta »;*

*al terzo periodo, le parole: « secondo e terzo » sono sostituite dalle seguenti: « quarto e quinto »;*

*al quarto periodo, dopo le parole: « nel terzo periodo » sono inserite le seguenti: « del presente comma » e le parole: « la sua responsabilità » sono sostituite dalle seguenti: « la propria responsabilità »;*

*dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

*« 3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis »;*

*al comma 4:*

*al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati »;*

*al terzo periodo, dopo le parole: « secondo periodo, » sono inserite le seguenti: « si intende formato il silenzio-assenso e »;*

*è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione »;*

*al comma 5, le parole da: « una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « un importo:*

*a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;*

*b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda »;*

*dopo il comma 5 è inserito il seguente:*

*« 5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;*

*al comma 6:*

*al secondo periodo, le parole: « del comma 1, si applica » sono sostituite dalle seguenti: « del comma 1 si applica »;*

*al terzo periodo, dopo le parole: « al primo e secondo periodo » sono inserite le seguenti: « del presente comma »;*

*dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: « Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può*



esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 »;

*al sesto periodo, la parola: « prevista » è sostituita dalla seguente: « previste »;*

*la rubrica è sostituita dalla seguente: « Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali »;*

*alla lettera i):*

*al numero 1) è premesso il seguente:*

« 01) al comma 1, la parola: “doppio” è sostituita dalla seguente: “triplo” e le parole: “516 euro” sono sostituite dalle seguenti: “1.032 euro” »;

*al numero 3), le parole: « in conformità » sono sostituite dalle seguenti: « di conformità »;*

*al comma 2, le parole: « ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « secondo e quarto periodo, all'articolo 34-ter », le parole: « comma 5, primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « commi 5 e 5-bis », dopo le parole: « fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, » sono inserite le seguenti: « per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-bis, comma 5, », dopo le parole: « rigenerazione urbana, » sono inserite le seguenti: « anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico ».*

*All'articolo 2:*

*al comma 1, la parola: « , educative » è sostituita dalle seguenti: « o educative », la parola: « Covid-19 » è sostituita dalle seguenti: « del COVID-19 » e le parole: « n. 380 del 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 6 giugno 2001, n. 380 »;*

*al comma 2, secondo periodo, la parola: « richiederne » è sostituita dalla seguente: « richiedere », dopo le parole: « la rimozione » sono inserite le seguenti: « delle strutture » e le parole: « con le prescrizioni e i requisiti » sono sostituite dalle seguenti: « alle prescrizioni e ai requisiti »;*

*al comma 3, dopo le parole: « Nella comunicazione » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 2, primo periodo, »;*

*al comma 4, secondo periodo, le parole: « la sua responsabilità » sono sostituite dalle seguenti: « la propria responsabilità »;*

*al comma 5:*

*al secondo periodo, le parole: « Dalle medesime disposizioni » sono sostituite dalle seguenti: « Dall'attuazione delle medesime disposizioni »;*

*il terzo periodo è sostituito dal seguente:* « Le amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento delle strutture di loro proprietà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;

*alla rubrica, la parola:* « Covid-19 » *è sostituita dalla seguente:* « COVID-19 ».

*Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:*

« Art. 2-bis. – (Disposizioni in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963) – 1. Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, il rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento della realizzazione dell'intervento edilizio ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, dopo le parole:* « all'articolo 2, comma 1, del » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al »;

*al comma 2, primo periodo, le parole:* « del comma 5 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei commi 5 e 5-bis »;

*dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

« 4-bis. Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell'articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito ».

*Decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante « Legge urbanistica »;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante « Norme per la edificabilità dei suoli »;

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante « Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie »;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante « Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 »;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

Visto il decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, recante « Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968;

Ritenuto necessario e indifferibile provvedere all'introduzione di disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, volte a superare le incertezze interpretative e consentire la riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili e delle unità immobiliari;

Ritenuta la necessità di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando nel contempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell'ottica di stimolare un andamento positivo dei valori sia di acquisto che di locazione dei beni immobili ad uso residenziale;

Considerata, altresì, la necessità di superare le incertezze applicative che rendono problematica l'attività degli enti locali, di cittadini ed imprese, con particolare riferimento al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente al fine di contenere il consumo di suolo e favorire processi di rigenerazione urbana e riuso del suolo edificato, anche mediante interventi di ristrutturazione ricostruttiva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della cultura, dell'ambiente e della sicurezza energetica e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edili-*

Articolo 1.

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edili-*

zia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1:

1) alla lettera *b-bis*), primo periodo, dopo le parole: « o di logge » sono inserite le seguenti: « o di porticati »;

2) dopo la lettera *b-bis*), è inserita la seguente:

« *b-ter*) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In

zia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380)

1. *Identico*:

**0a) all'articolo 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:**

**« 1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli »;**

a) *identico*:

1) alla lettera *b-bis*), primo periodo, le parole: « o di logge **rientranti all'interno dell'edificio** » sono **sostituite dalle** seguenti: « **, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche** »;

2) *identico*:

« *b-ter*) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, **anche bioclimatiche**, con telo retrattile, anche impermeabile, **ovvero** con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione del-

ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche; »;

*b)* all'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*:

1) al primo periodo, le parole: « la stessa e da quello » sono sostituite dalle seguenti: « la stessa o da quello » e le parole: « l'intero immobile o unità immobiliare » sono sostituite dalle seguenti: « l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, »;

2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-*bis* e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-*bis*. »;

3) al comma 1-*bis*, terzo periodo, le parole: « al secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al quarto periodo »;

l'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche; »;

*b)* identico:

1) al primo periodo, le parole: « la stessa e da quello » sono sostituite dalle seguenti: « la stessa o da quello, **rilasciato o assentito**, » e le parole: « l'intero immobile o unità immobiliare, » sono sostituite dalle seguenti: « l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, **a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli progressi**, »;

2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle **disposizioni** di cui agli articoli **34-ter**, 36, 36-*bis* e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare **concorrono**, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-*bis*. »;

3) al comma 1-*bis*, terzo periodo, le parole: « al secondo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al quarto periodo » e **le parole: « non sia disponibile copia » sono sostituite dalle seguenti: « non siano disponibili la copia o gli estremi »;**

*b-bis)* all'articolo 9-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

**« 1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità in-**

c) all'articolo 23-ter:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« *1-bis.* Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare **senza opere** all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

*1-ter.* Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso **senza opere** tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere *a)*, *a-bis)*, *b)* e *c)*, di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-*quater* e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

*1-quater.* Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-*ter* è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile. Il mutamento non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulte-

sistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso »;

*b-ter)* all'articolo 10, comma 2, sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-*ter*, comma 1-*quinqüies*, »;

c) *identico*:

01) al comma 1 è premesso il seguente periodo: « Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6 »;

1) *identico*:

« *1-bis.* Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

*1-ter.* Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere *a)*, *a-bis)*, *b)* e *c)*, di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-*quater* e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

*1-quater.* Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-*ter* è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, **inclusa la finalizzazione del mutamento** alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile. **Nei casi di cui al comma 1-*ter*, il mutamento di destinazione d'uso**

riori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.

*1-quinquies.* Ai fini di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie. »;

2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: « il mutamento della destinazione d'uso » sono aggiunte le seguenti: « di un intero immobile »;

non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. **Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria.** Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-*ter* a 1-*quinquies* si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.

*1-quinquies.* Ai fini di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto **al rilascio dei seguenti titoli:**

**a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1,** alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**b) nei restanti casi, al titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-*bis*, si procede ai sensi della lettera a) »;**

2) al comma 3:

**2.1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione »;**

**2.2) al terzo periodo, dopo le parole: « il mutamento della destinazione d'uso » sono inserite le seguenti: « di un intero immobile » e le parole: « sempre**



consentito » sono sostituite dalle seguenti: « consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-*quinquies* »;

*c-bis*) all'articolo 24, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-*bis*. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

*a*) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;

*b*) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

5-*ter*. L'asseverazione di cui al comma 5-*bis* può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

*a*) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;

*b*) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e

d) all'articolo 31, comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: « interessi urbanistici, » sono inserite le seguenti: « culturali, paesaggistici, » e dopo le parole: « dell'assetto idrogeologico » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, previo parere delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell'acquirente delle opere abusive. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dall'agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive. »;

dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

**5-quater.** Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente »;

**c-ter)** all'articolo 31, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ordinanza o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine »;

d) identico:

1) al primo periodo, dopo le parole: « interessi urbanistici, » sono inserite le seguenti: « culturali, paesaggistici, » e dopo le parole: « dell'assetto idrogeologico » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « **previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati** delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 »;

2) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: « Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, **previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati** delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione **delle opere abusive da parte dell'acquirente**. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato **dai competenti uffici dell'Agenzia delle en-**

e) all'articolo 34, comma 2, le parole: « doppio del costo di produzione » sono sostituite dalle seguenti: « triplo del costo di produzione », e le parole: « doppio del valore venale » sono sostituite dalle seguenti: « triplo del valore venale »;

f) all'articolo 34-bis:

1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.

1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. »;

**trate** tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive. »;

**d-bis) all'articolo 32, comma 3, il secondo periodo è soppresso;**

e) *identica*;

f) *identico*:

1) *identico*:

« 1-bis. *Identico*:

a) del 2 per cento delle misure previste **nel** titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*;

**d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.**

1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. **Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle**

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. »;

3) al comma 3, le parole: « ai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « al presente articolo »;

4) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai

**misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari »;**

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*:

« 3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, **riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2**, corredata **della** documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo **previste** dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che **costituiscono** interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il

sensi dell'articolo 94, comma 2-*bis*, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.

*3-ter.* L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. **Il tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la redazione della dichiarazione di cui al comma 3. »;**

tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-*bis*, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.

*3-ter.* L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi »;

*f-bis)* dopo l'articolo 34-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 34-*ter.* (L) – (*Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo*) – 1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 34-*bis* possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.

2. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1-*bis*, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca

di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell'articolo 36-*bis*, comma 5. L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36-*bis*, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'articolo 36-*bis*, comma 5-*bis*.

4. Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-*bis* »;

g) all'articolo 36:

1) al comma 1, le parole: « in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in

g) *identico*:

1) al comma 1, le parole: « in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in

difformità da essa » sono sostituite dalle seguenti: « in assenza di permesso di costruire, in totale difformità **o con variazioni essenziali** nelle ipotesi di cui all'articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa **o con variazioni essenziali** » e le parole: « 34, comma 1 » sono soppresse;

2) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o **variazioni essenziali** »;

h) dopo l'articolo 36, è inserito il seguente:

« Art. 36-bis (L) – (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità) – 1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo

difformità da essa » sono sostituite dalle seguenti: « in assenza di permesso di costruire **o** in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa » e le parole: « 34, comma 1, » sono soppresse;

2) *identico*;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità »;

h) *identico*:

« Art. 36-bis (L) – (Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e **di variazioni essenziali**) – 1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. **Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.**

2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo **del presente comma**. In sede di esame delle richieste di

sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, **igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche** e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo **del presente comma** le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che **attesta** le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, **quarto e quinto** periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo **del presente comma**, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la **propria** responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

**3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis.**



4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.

5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria di cui al secondo periodo è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento, **anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati**. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, **si intende formato il silenzio-assenso** e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. **Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.**

5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di **un importo:**

**a) pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;**

**b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della**

Vedi comma 5

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal presente testo unico. »;

**segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.**

**5-bis.** Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora **sia** accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione **determinata** previa perizia di stima **ed** equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; **in** caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo **del presente comma** sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. **Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010,**

i) all'articolo 37:

1) il comma 4 è abrogato;

2) al comma 6, le parole: « articolo 36 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 36-bis »;

3) alla rubrica, le parole: « e accertamento in conformità » sono soppresse.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, ultimo periodo e all'articolo 36-bis, comma 5, primo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.

**n. 104.** In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni **previste** dal presente testo unico. »;

i) *identico*:

**01) al comma 1, la parola: « doppio » è sostituita dalla seguente: « triplo » e le parole: « 516 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 1.032 euro »;**

1) *identico*;

2) *identico*;

3) alla rubrica, le parole: « e accertamento **di** conformità » sono soppresse.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31, comma 5, **secondo e quarto** periodo, **all'articolo 34-ter** e all'articolo 36-bis, **commi 5 e 5-bis**, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono utilizzate, in misura pari ad un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile, **per il completamento o la demolizione delle opere pubbliche comunali incompiute di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenendo conto dei criteri di cui al medesimo articolo 44-bis, comma 5**, e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, **anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa**, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale **ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico**.

## Articolo 2.

(Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da Covid-19)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Covid-19 e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera con le prescrizioni e i requisiti di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui al comma 1 ed è altresì indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui al comma 4.

4. Al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la

## Articolo 2.

(Strutture amovibili realizzate durante l'emergenza sanitaria da **COVID-19**)

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali o educative durante lo stato di emergenza nazionale dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili **del COVID-19** e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica **6 giugno** 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli interessati presentano una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Resta ferma la facoltà per il comune territorialmente competente di **richiedere** in qualsiasi momento la rimozione **delle strutture**, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell'opera **alle** prescrizioni e **ai** requisiti di cui al comma 1.

3. Nella comunicazione **di cui al comma 2, primo periodo**, sono indicate le comprovate e obiettive esigenze di cui al comma 1 ed è altresì indicata l'epoca di realizzazione della struttura, con allegazione della documentazione di cui al comma 4.

4. Al fine di provare l'epoca di realizzazione dell'intervento il tecnico allega la

documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Dalle medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per le strutture di proprietà di amministrazioni pubbliche, agli eventuali oneri connessi al loro mantenimento provvedono le medesime amministrazioni nell'ambito delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente.

documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della struttura con la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la **propria** responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. **Dall'attuazione delle** medesime disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Le** amministrazioni pubbliche provvedono al mantenimento **delle** strutture di **loro** proprietà nell'ambito **delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili** a legislazione vigente.

#### Articolo 2-bis.

*(Disposizioni in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963)*

1. Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, il rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero l'accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento della realizzazione dell'intervento edilizio.

## Articolo 3.

(Norme finali e di coordinamento)

1. Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all'articolo 34-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 34-*bis*, commi 1-*bis*, 2-*bis* e 3-*bis*, e all'articolo 36-*bis*, ad eccezione del comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applicano, in quanto compatibili, anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le predette amministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cui all'articolo 34-*bis*, commi 1-*bis* e 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 mediante il proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell'edilizia. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi. Le amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni di cui al presente comma provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. I decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualità pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualità pari a

## Articolo 3.

(Norme finali e di coordinamento)

1. Gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 di cui all'articolo 34-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui all'articolo 2, comma 1, del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 34-*bis*, commi 1-*bis*, 2-*bis* e 3-*bis*, e all'articolo 36-*bis*, ad eccezione **dei commi 5 e 5-*bis***, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 si applicano, in quanto compatibili, anche all'attività edilizia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le predette amministrazioni possono dichiarare le tolleranze di cui all'articolo 34-*bis*, commi 1-*bis* e 2-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 mediante il proprio personale deputato allo svolgimento delle ordinarie mansioni tecniche nel settore dell'edilizia. Per le finalità di cui al primo periodo, le amministrazioni pubbliche possono in ogni caso avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche ovvero di soggetti terzi. Le amministrazioni pubbliche interessate dalle disposizioni di cui al presente comma provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. *Identico*

quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto. ».

4. La presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall'amministrazione comunale o da altra amministrazione sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Articolo 4.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

4. *Identico.*

**4-*bis*.** Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-*bis* e 6 dell'articolo 36-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SANGIULIANO, *Ministro della cultura*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



PAGINA BIANCA



\*19PDL0095390\*

## Testo Dpr 380/2001 coordinato DL Salva-Casa come convertito in legge

### **Art. 2-bis – Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati**

1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio.

1-ter. In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.

**1-quater. Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.**

### **Art. 6 – Attività edilizia libera**

1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- b-bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o di **logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche**, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;
- b-ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;**
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
- e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
- e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che

siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, realizzabili anche mediante un unico bacino.

#### **Art. 9-bis – Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili**

1. Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull'autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, **rilasciato o assentito**, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, **a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli progressi**, rilasciato all'esito di un procedimento idoneo a verificare l'esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, **non siano disponibili la copia o gli estremi**.

**1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.**

#### **Art. 10 – Interventi subordinati a permesso di costruire**

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 1-quinquies, le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.

#### **Art. 23-ter – Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante**

1. **Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d'uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l'esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all'articolo 6.** Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

- a) residenziale;
- a-bis) turistico-ricettiva;
- b) produttiva e direzionale;
- c) commerciale;
- d) rurale.

**1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della**

stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

1-ter. Sono, altresì, sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c), di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, inclusa la finalizzazione del mutamento alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile. Nei casi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Resta fermo, nei limiti di quanto stabilito dalla legislazione regionale, ove previsto, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate il cambio di destinazione d'uso è disciplinato dalla legislazione regionale, che prevede i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali possono individuare specifiche zone nelle quali le disposizioni dei commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.

1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:

a) nei casi di cui al primo periodo del comma 1, alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) nei restanti casi, al titolo richiesto per l'esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d'uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dall'esecuzione di opere riconducibili all'articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a).

2. La destinazione d'uso dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dalla documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis.

3. Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le regioni medesime di prevedere livelli ulteriori di semplificazione. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso di un intero immobile all'interno della stessa categoria funzionale è consentito subordinatamente al rilascio dei titoli di cui al comma 1-quinquies.

#### **Art. 24 – Agibilità**

1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale valutate secondo quanto dispone la normativa vigente,

nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:

- a) nuove costruzioni;
- b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.

3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

4. Ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche:

- a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- b) singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 è corredata dalla seguente documentazione:

- a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
- b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
- c) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonché all'articolo 82;
- d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
- e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
- e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra larga, rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.

**5-bis.** Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:



a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;

b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone. 5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;

b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.

6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.

7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

### **Art. 31 – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali**

1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento

l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. **Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del comune fino a un massimo di duecentoquaranta giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile all'epoca di adozione dell'ordinanza o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.**

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.

5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico **previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.** Nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune, **previa acquisizione degli assensi, concerti o nulla osta comunque denominati delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990,** può, altresì, provvedere all'alienazione del bene e dell'area di sedime determinata ai sensi del comma 3, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente. È preclusa la partecipazione del responsabile

dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive. È preclusa la partecipazione del responsabile dell'abuso alla procedura di alienazione. Il valore venale dell'immobile è determinato dall'agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.

6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. 9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01.

### **Art. 32 – Determinazione delle variazioni essenziali**

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;

b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;

c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;

d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;

e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole

unità abitative.

3. Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.

#### **Art. 34-bis – Tolleranze costruttive**

1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.

1-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:

a) del 2 per cento delle misure previste **nel titolo abilitativo** per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;

**d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.**

1-ter. Ai fini del computo della superficie utile di cui al comma 1-bis, si tiene conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. **Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.**

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.

2-bis. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive ai sensi e nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2 il minore dimensionamento dell'edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

3. Le tolleranze esecutive di cui al presente articolo realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a

nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, **riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2**, corredata della documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza, o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.

3-ter. L'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.

#### **Art. 34-ter – Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo**

1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.

2. L'epoca di realizzazione delle varianti di cui al comma 1 è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono regolarizzare l'intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 5. L'amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche nel caso in cui accerti l'interesse pubblico

concreto e attuale alla rimozione delle opere. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36-bis, commi 4 e 6. Per gli interventi di cui al comma 1 eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 5-bis.

4. Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o di riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge, non annullabile ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis.

**Art. 36 – Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità**

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa, o con variazioni essenziali, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.

**Art. 36-bis – Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali**

1. In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. **Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.**
2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma. In sede di esame delle richieste di permesso in

sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo **del presente comma** le misure da prescrivere ai sensi dell'articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.

3. La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato **che attesta** le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento. L'epoca di realizzazione dell'intervento è provata mediante la documentazione di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, **quarto e quinto periodo**. Nei casi in cui sia impossibile accertare l'epoca di realizzazione dell'intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo **del presente comma**, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto **la propria responsabilità**. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

**3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 34-bis, comma 3-bis.**

4. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento **anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l'aumento di quelli legittimamente realizzati**. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, **si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente**. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.

5. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di un importo:

a) **pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, determinato in misura pari a quella prevista dall'articolo 16, incrementato del 20 per cento in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire, nelle ipotesi di cui all'articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell'articolo 32. Non si applica l'incremento del 20 per cento nei casi in cui l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento**

della presentazione della domanda;

b) pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile valutato dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, in una misura, determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a 1.032 euro e non superiore a 10.328 euro ove l'intervento sia eseguito in assenza della segnalazione certificata di inizio attività o in difformità da essa, nei casi di cui all'articolo 37, e in misura non inferiore a 516 euro e non superiore a 5.164 euro ove l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. Nei casi di cui al presente comma, l'amministrazione è tenuta a rilasciare, in via telematica, su richiesta del privato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e dell'intervenuta formazione dei titoli abilitativi. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'istante può esercitare l'azione prevista dall'articolo 31 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni previste dal presente testo unico.

#### **Art. 37 – Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività**

1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al triplo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 1.032 euro.

2. Quando le opere realizzate in assenza di segnalazione certificata di inizio attività consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro.



3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro di cui al comma 2.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la segnalazione certificata di inizio attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.


6. La mancata segnalazione certificata di inizio attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36-bis.

## **U42-24 - Edilizia e urbanistica, rassegna settimanale di giurisprudenza**

**L'Ance propone una rassegna settimanale con alcune fra le più recenti sentenze in materia di edilizia ed urbanistica**

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, l'Ance propone una rassegna settimanale delle più recenti e rilevanti sentenze in materia di urbanistica e di edilizia.

In allegato la rassegna settimanale dal 22 al 26 luglio 2024.



# EDILIZIA E URBANISTICA

RASSEGNA SETTIMANALE DI GIURISPRUDENZA

26 luglio 2024

ARGOMENTO	MASSIME	SENTENZA
<p><b>Quantificazione oneri concessori – Calcolo volumetria</b></p>	<p>In linea generale, ai fini della <b>quantificazione degli oneri concessori relativi al permesso di costruire, il calcolo della volumetria di un immobile va svolto includendo gli ambienti funzionalmente asserviti o interrati, escludendo solo i volumi tecnici</b> (quali ad esempio caldaie o vasche idriche); e ciò sul rilievo che nel concetto di costruzione si ricomprende ogni intervento edilizio che abbia rilevanza urbanistica, che incide sull’assetto del territorio ed aumenta il c.d. carico urbanistico.</p>	<p><i>Tar Sicilia, Catania, sez. II, 25 luglio 2024, n. 2691</i></p>
<p><b>Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione – Nozioni e differenze</b></p>	<p><b>Mentre gli oneri di urbanizzazione espletano la funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che si riversa sulla zona a causa della consentita attività edificatoria, il costo di costruzione si configura quale compartecipazione comunale all’incremento di valore della proprietà immobiliare del costruttore.</b></p>	<p><i>Consiglio di Stato, sez. IV, 22 luglio 2024, n. 6587</i></p>
<p><b>Interventi ulteriori su manufatti abusivi</b></p>	<p><b>In presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori</b> (pur se riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, della ristrutturazione o della costruzione di opere costituenti pertinenze urbanistiche), <b>ripetono le caratteristiche d’illiceità dell’opera abusiva cui ineriscono strutturalmente;</b> di conseguenza la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare e men che mai a trasformare o ampliare i manufatti oggetto di tale richiesta, stante la permanenza dell’illecito fino alla sanatoria.</p>	<p><i>Consiglio di Stato, sez. VI, 19 luglio 2024, n. 6511</i></p>
<p><b>Piano Casa – Ambito di applicazione</b></p>	<p>La disciplina del Piano Casa non consenta di ampliare le ipotesi di sanatoria edilizia: non è possibile, cioè, beneficiare degli incrementi volumetrici previsti da tale legge per sanare pregressi abusi edilizi. In altri termini, quella sul Piano Casa non è una normativa di condono o di sanatoria ma, riflettendo l’esigenza</p>	<p><i>Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 giugno 2024, n. 906</i></p>

	<p>di promuovere gli investimenti privati nel settore dell'edilizia, è una disciplina di natura eccezionale in relazione a specifici interventi, destinata ad operare per un arco temporalmente limitato, sempre dietro presentazione di un'istanza che deve precedere la loro esecuzione. <b>Quindi, la disciplina derogatoria regionale sul piano casa si applica soltanto ai fabbricati regolarmente autorizzati al momento della richiesta di permesso a costruire.</b></p>	
<b>Scaffalatura – Titolo edilizio</b>	<p><b>Le opere di scaffalatura</b> (c.d. cantilever) - anche in considerazione delle dimensioni che vengono in rilievo nel caso in esame (ml. 10.00 x ml. 16,00 - mq. 160,00 circa - con un'altezza di ml. 5,00 lato monte e di ml. 5,00 lato valle) - <b>per modalità costruttive, entità strutturale e permanente destinazione all'utilizzo, non possano farsi rientrare nella c.d. edilizia libera, essendo necessario il rilascio del permesso di costruire. Le scaffalature, inoltre, sebbene siano destinate ad "ospitare" il materiale che temporaneamente viene ivi collocato (in vista della successiva movimentazione e vendita), non sono esse stesse opere precarie e temporanee.</b> Infatti, ai fini di interesse la precarietà dell'opera postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo; non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante.</p>	<p><i>Tar Sicilia, sez. I, 12 luglio 2024, n. 2531</i></p>
<b>Abusi edilizi - Repressione</b>	<p>La <b>repressione degli abusi edilizi</b> costituisce espressione di attività strettamente vincolata, <b>potendo la misura repressiva intervenire in ogni tempo, anche a notevole distanza dall'epoca della commissione dell'abuso.</b></p>	<p><i>Tar Lazio, sez. IV ter, 24 luglio 2024, n. 15151</i></p>

<b>Opera precaria - Nozione</b>	<b>Per individuare la natura precaria di un'opera</b> si deve seguire non il criterio strutturale, ma <b>il criterio funzionale, per cui un'opera può anche non essere stabilmente infissa al suolo, ma se essa presenta la caratteristica di essere realizzata per soddisfare esigenze non temporanee, non può beneficiare del regime delle opere precarie.</b>	<i>Consiglio di Stato, sez. VI, 9 luglio 2024, n. 6076</i>
---------------------------------	--	--

## **LL.PP.56-24 - Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 22 al 26 luglio 2024**

### **Legislazione Opere pubbliche: le principali novità normative e giurisprudenziali dal 22 al 26 luglio 2024**

Con l'obiettivo di fornire un costante aggiornamento, la Direzione Legislazione Opere Pubbliche propone una rassegna normativa e giurisprudenziale delle ultime novità in materia di opere pubbliche.

**Direzione  
Legislazione  
Opere Pubbliche**

**Principali novità  
normative e  
giurisprudenziali**

**Dal 22 al 26 luglio**



## Provvedimenti e Atti Normativi

### ANAC: limiti al principio di equivalenza per le specifiche tecniche

L'autorità ha stabilito che il principio di equivalenza non può essere invocato nel caso in cui una Stazione appaltante, fin dalla fase di programmazione del suo fabbisogno e di indizione della procedura, ha individuato una particolare tipologia di servizio di suo interesse, connotata da specifiche caratteristiche e modalità operative, e ritenuta l'unica idonea a soddisfare l'interesse pubblico sotteso alla selezione del contraente.

Nel parere di precontenzioso del 3.7.2024, infatti, l'ANAC ha **delineato i contorni applicativi del principio di equivalenza**, espresso dall'articolo 68, comma 8, D.Lgs. 50/2016, in base al quale le amministrazioni aggiudicatrici **non possono dichiarare inammissibile o escludere un'offerta** per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, **se** nella propria offerta il concorrente **dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato**, che le **soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti in sede di gara**.

Tuttavia, nel caso di specie, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha precisato che tale principio *“non può essere invocato nel caso in cui una Stazione appaltante, fin dalla fase di programmazione del suo fabbisogno e di indizione della procedura, ha individuato una particolare tipologia di servizio di suo interesse, connotata da specifiche caratteristiche e modalità operative, e ritenuta l'unica idonea a soddisfare l'interesse pubblico sotteso alla selezione del contraente”*.

D'altra parte, come specificato nel parere in esame, l'individuazione dei fabbisogni e la conseguente predisposizione della legge di gara costituiscono oggetto delle scelte discrezionali della stazione appaltante, la quale, per **motivazioni di natura tecnica**, è legittimata a richiedere il rispetto di determinate condizioni negoziali in capo all'affidatario.

Per maggiori informazioni, cliccare [qui](#).

### MIT: riaffidamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto

Con la risposta n. 2831, emessa in data 18.7.2024 a seguito di quesito, il servizio di supporto giuridico del MIT ha chiarito che, **in caso di risoluzione del contratto, il riaffidamento dei lavori deve avvenire nel rigoroso rispetto del dettato normativo dell'art. 110 co. 1 e 2, D.Lgs. 50/2016**. La stazione appaltante è obbligata, cioè, all'interpello singolo e progressivo di tutti gli operatori economici che seguono in graduatoria, avvalendosi degli esiti della gara già espletata e attenendosi alla graduatoria già formulata. **Non è, infatti, possibile procedere all'effettuazione di nuova gara**, né, mediante l'esercizio della discrezionalità, predisporre nuove modalità di affidamento o seguire un diverso procedimento di scorrimento della graduatoria

medesima, rimanendo la stazione appaltante vincolata al rispetto dell'ordine di classificazione dei concorrenti.

A riguardo, già l'ANAC, con il parere di precontenzioso n. 8 del 7.2.2024, qualificava detta procedura di interpello prevista dall'art. 110 citato, come sub-procedimento privo di valenza autonoma, inserito nell'originario procedimento di evidenza pubblica.

Peraltro, diversamente da quanto previsto dalla codificazione previgente, ai sensi dell'art 124, co. 2, D.Lgs. 36/2023, è attribuita la facoltà in capo alle stazioni appaltanti di disporre nei documenti di gara che, in caso di subentro con scorrimento della graduatoria, **le condizioni economiche del contratto saranno quelle proposte dall'operatore economico interpellato**. Inoltre, in base all'art. 122, co. 6, nel caso in cui la stazione appaltante eserciti detta facoltà, **l'appaltatore il cui contratto è stato risolto sarà chiamato a rispondere dei maggiori costi dell'appalto riaffidato** a condizioni più onerose rinegoziate con il subentrante.

Per maggiori informazioni, cliccare [qui](#).

## Focus Giurisprudenza

### Consiglio di Stato, Sez. V, 2 luglio 2024, n. 5871

Il Consiglio di Stato, con la sentenza in commento, ha avuto modo di confermare che, nell'interpretazione della *lex specialis* di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e - dunque - anzitutto i **criteri di letteralità e sistematicità previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.**; ciò significa che devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto.

Il Collegio, pronunciandosi in tal senso, ha ribadito che l'interpretazione sistematica delle varie clausole trova fondamento anche nella **tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti**.

Invero, la giurisprudenza oggi dominante ritiene che sia necessario procedere al **coordinamento delle varie clausole**, prescritto dall'art. 1363 c.c., anche quando il senso letterale di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione, con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato, va riferita all'intera formulazione della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, senza limitazione ad una parte soltanto, qual è la singola clausola (Cass. civ., Sez. III, 9 novembre 2020, n. 25090).

Il dato testuale, pur assumendo un rilievo fondamentale, **non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione del contenuto dell'accordo**, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo

interpretativo, il quale non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve estendersi alla considerazione di tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, dal momento che un'espressione *prima facie* chiara può non apparire più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (Cass. civ., Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 261).

Del resto, con la regola codificata nell'art. 1363 c.c., è stato introdotto nel nostro ordinamento il canone interpretativo della totalità: dai singoli elementi di cui l'atto è formato si ricava il senso del tutto e, nel medesimo tempo, si deve intendere il singolo elemento in funzione del tutto di cui è parte integrante.

Dalla sentenza in commento, dunque, emerge l'importanza di tali criteri ermeneutici anche nell'ambito della interpretazione degli atti di gara posto che, dichiarazioni rappresentative, o descrittive, o enunciative, devono intendersi prive di un qualche significato se quello che l'interprete gli attribuisce viola il canone della totalità.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

### **Consiglio di Stato, Sez. VII, 1° luglio 2024, n. 5780**

Nel caso in esame, il Consiglio di Stato veniva chiamato a stabilire se, in applicazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, **debba essere escluso o meno l'operatore economico che ha offerto un ribasso coincidente con la soglia di anomalia calcolata dalla Stazione appaltante.**

La questione sottoposta allo scrutinio del Massimo Consesso nasceva dall'interpretazione del **punto 3 del Metodo A, dell'Allegato II.2 al nuovo Codice**, il quale, infatti, anche ad opinione del Collegio, *“sconta una infelice formulazione letterale”*.

In particolare, secondo i Giudici di Palazzo Spada, la formulazione della norma in esame sarebbe *“frutto di una evidente svista legislativa e di un difettoso coordinamento con le precedenti previsioni dei punti 1 e 2”*.

Infatti, il punto 3 prevede che *“gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi”*, diversamente da quanto previsto dall'omologa disposizione del Codice previgente, in base alla quale anche gli sconti pari a detta soglia sono automaticamente esclusi (art. 97, co. 8, D.Lgs. 50/2016).

Ebbene, il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale discrasia sia dovuta ad una **svista del Legislatore**, innanzitutto in quanto il nuovo Codice, come si evince dalla Relazione di accompagnamento agli articoli e agli allegati, *“ha inteso porsi in linea di ininterrotta, perfetta e totale continuità con quello precedente”* quanto al metodo c.d. del “taglio delle ali” (ora Metodo A dell'Allegato II.2) per la determinazione della soglia di anomalia.

Inoltre, ad avviso del Collegio, *“A confortare l’assunto che si tratti di una svista depone soprattutto la considerazione logica che la soglia di anomalia determinata in base a tale metodo, calcolata appunto attraverso l’operazione matematica dell’accantonamento del 10%, arrotondato all’unità superiore, delle offerte rispettivamente di maggior ribasso e di minor ribasso, comporta che lo sconto pari a tale soglia sia, appunto, esso stesso anomalo e passibile di immediata esclusione, a differenza del metodo B, dove invece vale il contrario [...] in quanto tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia determinata in base a tale ultimo metodo sono, al contrario, non anomali”*.

Dunque, secondo il Consiglio di Stato, se non si considerasse esclusa l’offerta recante uno sconto pari alla soglia dell’anomalia, ciò sarebbe **“contraddittorio con le stesse previsioni di cui ai punti 1 e 2 del metodo A secondo cui «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata»**”.

Ciò in quanto, *“la soglia fissata in base al metodo è proprio il limite iniziale o, se così può dirsi, la porta varcata la quale ha inizio l’anomalia”*.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).

## **N30-24 - Privacy: gestione dei metadati – provvedimento del Garante e nota illustrativa di Confindustria**

### **Confindustria trasmette una nota di aggiornamento sul Provvedimento n.364/2024 del Garante per la privacy in materia di metadati**

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni per informare che il Garante per la protezione dei dati personali, con il Provvedimento n. 364/2024, ha adottato il nuovo documento di indirizzo sui “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, che modifica e sostituisce il precedente Provvedimento 21 dicembre 2023, n. 642.

Si riporta in allegato una breve disamina del Provvedimento e della relativa nota di commento di Confindustria.

## Nota di approfondimento

### **Oggetto: Privacy: gestione dei metadati – provvedimento del Garante e nota illustrativa di Confindustria**

Si fa seguito alla [comunicazione Ance del 1° marzo u.s.](#) per informare che il Garante per la protezione dei dati personali, con il Provvedimento n. 364/2024, ha adottato il nuovo documento di indirizzo sui [“Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”](#), che modifica e sostituisce il precedente Provvedimento 21 dicembre 2023, n. 642.

Tale Provvedimento che, come noto, prescriveva la cancellazione dei cc.dd. “metadati di posta elettronica” o “log di posta elettronica” degli account dei servizi di posta elettronica dei lavoratori dopo un periodo di conservazione di massimo 7 giorni (estendibili di ulteriori 48 ore, in presenza di comprovate e documentate esigenze), salvo attivazione delle procedure previste dall’art. 4, co. 1 dello Statuto dei lavoratori ([cfr. comunicazione Ance del 7/02/2024](#)), aveva generato numerose perplessità a fronte delle quali, con il Provvedimento 22 febbraio 2024, n.127, il Garante ne aveva differito l’efficacia, aprendo una consultazione pubblica in merito alla congruità del termine di conservazione.

Confindustria ha partecipato a tale ultima consultazione rilevando, quale criticità principale, la mancanza di una definizione di metadati di cui veniva fornita una esemplificazione e sulla base della quale le indicazioni del Garante risultavano insostenibili. Inoltre, Confindustria aveva evidenziato la necessità di conformare la gestione dei metadati in un’ottica di *accountability*, su cui poggia la compliance in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (c.d. GDPR).

Il Garante ha, quindi, proceduto ad una revisione delle indicazioni sulla conservazione dei metadati, chiarendone il perimetro applicativo, la *ratio* e la natura precisando che l’obiettivo del Provvedimento è quello di sensibilizzare e “responsabilizzare” i datori di lavoro sui trattamenti aventi ad oggetto i metadati e sui relativi tempi di conservazione da parte dei fornitori. Inoltre, il Garante ha chiarito la natura di indirizzo del Provvedimento stesso, sottolineando che da esso non discendono prescrizioni, nuovi obblighi o responsabilità a carico del datore di lavoro e che il nuovo termine di conservazione dei metadati (pari a 21 giorni) deve ritenersi indicato a titolo orientativo e, quindi, superabile solo in presenza di comprovate esigenze tecniche e organizzative necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema.

In primo luogo, come evidenzia anche Confindustria nella nota di aggiornamento del 22 luglio disponibile in allegato, il Garante ha fornito una definizione di metadati e ha precisato che le indicazioni contenute nel Provvedimento non riguardano la gestione della posta elettronica data in uso ai lavoratori quanto, piuttosto, la gestione dei cc.dd. “log di posta elettronica”, ossia quelle informazioni raccolte automaticamente dai sistemi di posta elettronica e funzionali a garantire le operazioni di invio e recapito delle e-mail (informazioni relative alle operazioni di invio, ricezione e smistamento dei messaggi, generate e registrate automaticamente dal sistema di posta elettronica e concernenti il funzionamento del servizio infrastrutturale). A tal proposito, recependo una richiesta di Confindustria, il Provvedimento ha ulteriormente specificato che i metadati oggetto del Provvedimento non devono essere confusi con le informazioni contenute nel corpo dei messaggi di posta elettronica o con quelle che compongono *l’envelope*, ovvero l’insieme delle intestazioni tecniche strutturate che documentano l’instradamento del messaggio, la sua provenienza e altri parametri tecnici.

Quanto alla condizione di liceità, il Garante ha ribadito che la raccolta e la conservazione dei log di posta elettronica devono considerarsi attività necessarie ad assicurare il funzionamento delle infrastrutture del

sistema della posta elettronica e, quindi, da ritenersi lecite ex art.4, co.2<sup>1</sup> dello Statuto dei lavoratori, solo se realizzate per un arco di tempo limitato che, come già menzionato, è stato individuato in 21 giorni.

Il Garante ha, inoltre, chiarito che il datore di lavoro potrà stabilire un periodo di conservazione dei *log di posta elettronica* superiore ai 21 giorni, proporzionato rispetto alle legittime finalità perseguite, senza dover porre in essere particolare adempimenti di carattere giuslavoristico, esclusivamente in presenza di documentate esigenze tecniche e organizzative necessarie a garantire il buon funzionamento del sistema di posta elettronica.

Alla luce di quanto indicato dal Garante, Confindustria suggerisce di conformare il trattamento dei metadati alle indicazioni fornite dall'Autorità consigliando, a titolo esemplificativo, di:

- a) verificare i tempi di conservazione dei metadati di trasporto praticati dai propri fornitori, le motivazioni di carattere funzionale/tecnico e l'eventuale possibilità di stabilire in autonomia tempistiche di *retention* differenti e di disattivare le funzioni incompatibili con le proprie finalità del trattamento;
- b) fornire ai lavoratori un'informativa chiara sul trattamento dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche che li riguardano aggiornando, ad esempio, le informative e/o le policy e/o i regolamenti interni sull'utilizzo della posta elettronica aziendale;
- c) effettuare o aggiornare la DPIA, documentando le esigenze tecniche e organizzative che giustificano l'individuazione di un termine di conservazione dei *log di posta elettronica* superiore ai 21 giorni e aggiornando il registro delle attività di trattamento;
- d) adottare tutte le misure tecniche e organizzative per garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e di quella di settore.

In conclusione, Confindustria ricorda che la responsabilità generale dei trattamenti dei *log di posta elettronica* ricade sul datore di lavoro in qualità di titolare del trattamento, anche se conseguenti all'utilizzo di servizi forniti da terzi.

Si informa, infine, che l'ANCE sta provvedendo ad aggiornare le Linee guida Privacy per il settore edile, inserendo nell'informativa per i dipendenti il riferimento ai termini di conservazione dei c.d. metadati.

Per quanto non espressamente ivi riportato, si invia alla nota di Confindustria in allegato e al relativo provvedimento del Garante.

---

<sup>1</sup> 1. *Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi. [4](#) [5](#)*

2. *La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.*



*“Documento di indirizzo. Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”*

Provvedimento del Garante privacy 6 giugno 2024,  
n. 364

# Nota di Aggiornamento

22 luglio 2024



## Sommario

<b>1. Premessa</b>	<b>2</b>
<b>2. Nozione di metadati oggetto del Provvedimento</b>	<b>3</b>
<b>3. Trattamento dei <i>log</i> di trasporto: condizione di liceità e durata della conservazione</b>	<b>4</b>
<b>4. Gestione dei metadati in conformità agli indirizzi del Garante privacy</b>	<b>5</b>

## 1. Premessa

Con il Provvedimento 6 giugno 2024, n. 364 (di seguito, “**Provvedimento**”), il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, “**Garante privacy**”, “**Garante**” o “**Autorità**”) ha adottato il nuovo documento di indirizzo sui “*Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati*”, che modifica e sostituisce il precedente Provvedimento 21 dicembre 2023, n. 642 sulla conservazione dei cc.dd. “metadati” generati e raccolti dai sistemi di posta elettronica.

Come noto, il Provvedimento n. 642 aveva prescritto la cancellazione dei metadati degli *account* dei servizi di posta elettronica dei lavoratori dopo un periodo di conservazione di massimo 7 giorni (estendibili di ulteriori 48 ore, in presenza di comprovate e documentate esigenze), salvo attivazione delle procedure previste dall’art. 4, co. 1 della legge n. 300/1970 (di seguito, “**Statuto dei lavoratori**”), generando non poche perplessità tra le imprese.

A fronte di tali criticità, con il Provvedimento 22 febbraio 2024, n. 127, il Garante privacy ha differito l’efficacia del Provvedimento n. 642 e lanciato una consultazione pubblica in merito alla congruità del termine di conservazione dei metadati, cui Confindustria ha partecipato insieme alle altre principali Associazioni datoriali (ABI, ANIA e Confcommercio), predisponendo un **documento condiviso di osservazioni che è stato inviato al Garante**.

Nel documento di osservazioni era stata segnalata, come criticità principale, la mancanza di una definizione di metadati, di cui veniva fornita una semplice esemplificazione e sulla base della quale le indicazioni del Garante risultavano insostenibili, sia dal punto di vista gestionale che prettamente tecnico, in quanto avrebbero compromesso il funzionamento e l’utilizzo della posta elettronica e, quindi, dello strumento di lavoro. Inoltre, era stata evidenziata la necessità di conformare la gestione dei metadati in un’ottica di *accountability*, su cui, infatti, poggia la *compliance* in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (di seguito, “**GDPR**”).

Nel nuovo Provvedimento, il Garante privacy ha **dunque rivisto le indicazioni sulla conservazione dei metadati**, chiarendone il perimetro applicativo, la *ratio*, nonché la natura.

In particolare, il Garante - come si dirà meglio in seguito - ha fornito una definizione di metadati, precisando che le indicazioni contenute nel Provvedimento non riguardano la gestione della posta elettronica data in uso ai lavoratori, quanto, piuttosto, la gestione dei cc.dd. “*log di trasporto*”, vale a dire quelle informazioni raccolte automaticamente dai sistemi di posta elettronica e funzionali a garantire le operazioni di invio e recapito delle e-mail.

L’obiettivo del Provvedimento è quello di sensibilizzare e “responsabilizzare” i datori di lavoro sui trattamenti aventi a oggetto i metadati e, in particolare, sui relativi tempi di conservazione da parte dei fornitori. Ciò in quanto, il Garante ritiene che non sia infrequente l’ipotesi che né i datori di lavoro, né conseguentemente i lavoratori siano a conoscenza del fatto che i sistemi di posta elettronica registrano automaticamente i *log di trasporto*, conservandoli per periodi più o meno lunghi. E considerato che il titolare del trattamento, anche quando utilizza prodotti o servizi realizzati da terzi (come, infatti, i sistemi di posta elettronica), deve verificarne la conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali, l’Autorità ha ritenuto di fornire indicazioni per orientare i datori di lavoro.

Infine, nel Provvedimento, il Garante ha chiarito la natura di indirizzo dello stesso, sottolineando che da questo non discendono prescrizioni, nuovi obblighi o responsabilità a carico del datore di lavoro e che il nuovo termine di conservazione dei metadati (di 21 giorni, v. *infra*) è da considerarsi indicato *a titolo orientativo* e, pertanto, in applicazione del principio di *accountability*, superabile - senza attivare le garanzie di cui all'art. 4, co. 1 dello Statuto dei lavoratori - in presenza di comprovate esigenze tecniche e organizzative necessarie a garantire il corretto funzionamento del sistema.

Nel presente documento, vengono fornite delle linee guida per supportare le imprese nella gestione dei metadati in modo conforme agli indirizzi del Garante privacy.

## 2. Nozione di metadati oggetto del Provvedimento

Nel recepire una richiesta di Confindustria, il Provvedimento fornisce una definizione di metadati, delineando con maggiore precisione l'ambito di applicazione delle indicazioni sulla loro conservazione e chiarendo che queste **non riguardano né i contenuti dei messaggi di posta elettronica, né i metadati che ne costituiscono parte integrante** e che, ad esempio, consentono l'indicizzazione, la ricerca e la conservazione delle e-mail.

In particolare, il Garante ha precisato che il Provvedimento riguarda le **informazioni registrate nei log di trasporto**<sup>1</sup>, vale a dire le informazioni relative alle operazioni di invio, ricezione e smistamento dei messaggi, generate e registrate automaticamente dal sistema di posta elettronica e concernenti il funzionamento del servizio infrastrutturale.

Più specificamente, si tratta delle informazioni relative, *ex multis*, agli indirizzi e-mail del mittente e del destinatario, agli orari di invio e ricezione del messaggio, alla dimensione e alla presenza di eventuali allegati, all'oggetto del messaggio, che il sistema acquisisce e archivia in appositi registri/file, separati da quelli delle e-mail e dei metadati che compongono le rispettive buste, cc.dd. "*envelope*", per garantire il buon funzionamento della posta elettronica.

In sostanza, **i log di trasporto costituiscono una "copia" dei dati contenuti nei messaggi di posta elettronica** (e dei *log* delle relative *envelope*), elaborata e conservata a prescindere dalla percezione e dalla volontà dell'utilizzatore e funzionale esclusivamente al corretto funzionamento e al regolare utilizzo del sistema di posta, comprese le essenziali garanzie di sicurezza informatica.

L'Autorità ha, poi, specificato che i metadati oggetto del Provvedimento **non vanno confusi con le informazioni contenute nel corpo dei messaggi di posta elettronica o con quelle che compongono l'*envelope***. Queste ultime, infatti, sebbene corrispondenti a metadati registrati automaticamente nei *log* dei servizi di posta, sono inscindibili dal messaggio di cui sono parte integrante e, pertanto, ne seguono la sorte all'interno della

---

<sup>1</sup> Nello specifico, i metadati cui si riferisce il Provvedimento "[...] corrispondono tecnicamente alle informazioni registrate nei log generati dai sistemi server di gestione e smistamento della posta elettronica (MTA = Mail Transport Agent) e dalle postazioni nell'interazione che avviene tra i diversi server interagenti e, se del caso, tra questi e i client (le postazioni terminali che effettuano l'invio dei messaggi e che consentono la consultazione della corrispondenza in entrata accedendo ai mailbox elettroniche, definite negli standard tecnici quali MUA – Mail User Agent)".

casella di posta elettronica assegnata al lavoratore, restando nella sua disponibilità e sotto il suo esclusivo controllo.

Ne consegue che **le indicazioni fornite nel Provvedimento riguardano solo i log di trasporto che, restando al di fuori della disponibilità e del controllo del lavoratore, il Garante assoggetta a una conservazione limitata nel tempo; mentre la conservazione delle e-mail contenute nella casella di posta elettronica - eventualmente in *cloud* - e dei metadati dell'*envelope* segue il principio dell'*accountability*, continuando a restare a disposizione del lavoratore e del datore di lavoro per il tempo di conservazione stabilito nelle *policy* e/o nei regolamenti interni sull'utilizzo della posta elettronica aziendale.**

### 3. Trattamento dei log di trasporto: condizione di liceità e durata della conservazione

Nel Provvedimento, il Garante privacy ha ribadito come la raccolta e la conservazione dei log di trasporto possano considerarsi attività necessarie ad *assicurare il funzionamento delle infrastrutture del sistema della posta elettronica* e, quindi, lecite ex art. 4, co. 2 dello Statuto dei lavoratori, solo se realizzate per un arco temporale limitato.

Diversamente, la raccolta e la conservazione dei log perpetuate per un lasso di tempo esteso, *potendo comportare un indiretto controllo a distanza dell'attività dei lavoratori*, richiede l'esperimento delle garanzie stabilite dall'art. 4, co. 1 dello Statuto dei lavoratori (autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, cc.dd. ITL, o accordo con la RSA/RSU). In questi casi, infatti, ad avviso dell'Autorità, la conservazione dei log non sarebbe più funzionale ad assicurare la prestazione dell'attività lavorativa e, quindi, non rientrerebbe nell'ambito applicativo dell'art. 4, co. 2 dello Statuto dei lavoratori.

Tuttavia, rispetto a quanto previsto nel Provvedimento n. 642, l'Autorità ha indicato un **termine di conservazione dei log di trasporto più ampio, pari a 21 giorni**, precisando che si tratta di una **indicazione fornita a titolo orientativo, potendo infatti il datore di lavoro stabilirne uno più ampio in applicazione del principio di *accountability*.**

In particolare, in linea con una richiesta di Confindustria, il Provvedimento **consente al datore di lavoro di prevedere, restando sempre nell'ambito dell'art. 4, co. 2 dello Statuto dei lavoratori e, quindi, nella finalità di assicurare il funzionamento dell'infrastruttura di posta elettronica, un termine di conservazione dei metadati più esteso a condizione che sussistano comprovate esigenze tecniche e organizzative.**

In sostanza, in presenza di documentate esigenze tecniche (es. per garanzie essenziali di sicurezza informatica, anche funzionale alla *compliance privacy* del datore di lavoro e all'adozione delle adeguate misure di sicurezza, per ottemperare alla normativa sulla cybersicurezza che impone dei tempi di conservazione dei log prolungati) e organizzative (es. gestione centralizzata dei sistemi nei gruppi multinazionali), necessarie a garantire il buon funzionamento del sistema di posta elettronica, comprese garanzie essenziali di sicurezza informatica, il datore di lavoro potrà stabilire un periodo di conservazione dei log di trasporto superiore ai 21 giorni, senza dover porre in essere particolari adempimenti di carattere giuslavoristico. Ad ogni modo, spetta al datore di lavoro stabilire un termine di

conservazione dei metadati che sia **proporzionato** rispetto alle legittime finalità perseguite (principio di limitazione della conservazione, ex art. 5, par. 1, lett. e) del GDPR).

Qualora, invece, a giustificare un tempo di conservazione superiore siano ragioni che esulino da esigenze di buon funzionamento e di sicurezza informatica di base, **sarà necessario stipulare un accordo con la RSA/RSU o ottenere l'autorizzazione amministrativa dall'ITL.**

#### 4. Gestione dei metadati in conformità agli indirizzi del Garante privacy

Nel sottolineare la **natura di indirizzo** del Provvedimento, specificando che da questo non discendono prescrizioni, nuovi obblighi e responsabilità a carico del datore di lavoro, il Garante ha, tuttavia, precisato che, con riferimento alla liceità del trattamento, **il ricorso a sistemi e soluzioni di gestione e conservazione dei log delle comunicazioni elettroniche può considerarsi rientrante nell'eccezione di cui all'art. 4, co. 2 dello Statuto dei lavoratori nei casi, alle condizioni e per le finalità indicate nel Provvedimento stesso.**

Pertanto, si suggerisce - specialmente nel caso in cui si utilizzino prodotti di mercato forniti in modalità *cloud* o *as-a-service* - di conformare il trattamento dei metadati agli indirizzi indicati dall'Autorità. A tal fine, a titolo indicativo e non esaustivo, si consiglia di:

- a) **verificare i tempi di conservazione dei metadati di trasporto praticati dai propri fornitori** (che andranno opportunatamente specificati nell'atto di nomina a responsabile del trattamento), **le motivazioni di carattere funzionale/tecnico dagli stessi fornite per giustificarne la conservazione per un certo periodo** (anche al fine della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, cc.dd. DPIA), nonché **l'eventuale possibilità di stabilire in autonomia tempistiche di *retention* differenti e di disattivare le funzioni incompatibili con le proprie finalità del trattamento.** Come anticipato, infatti, spetta al datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, accertare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti consentano di gestire i metadati in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali e a quella di settore;
- b) **fornire ai lavoratori una informativa chiara sul trattamento dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche che li riguardano**, ad esempio, aggiornando, anche ai fini dell'art. 4, co. 3 dello Statuto dei lavoratori, le informative e/o le *policy* e/o i regolamenti interni sull'utilizzo della posta elettronica aziendale. Come evidenziato nel Provvedimento, infatti, è essenziale che i lavoratori siano resi pienamente consapevoli delle complessive caratteristiche del trattamento e che agli stessi siano forniti elementi informativi adeguati (es. i tempi di conservazione dei dati, le finalità, lo svolgimento di eventuali controlli, ecc.);
- c) **effettuare ovvero eventualmente aggiornare la DPIA, documentando altresì le esigenze tecniche e organizzative** che giustificano, ex art. 4, co. 2 dello Statuto dei lavoratori, l'individuazione di un termine di conservazione dei *log* di trasporto superiore ai 21 giorni e **aggiornando il registro delle attività di trattamento;**

d) **adottare tutte le misure tecniche e organizzative per garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e di quella di settore**, assicurando, tra l'altro: **i)** il rispetto del principio di limitazione della finalità, facendo cioè in modo che i *log* siano trattati in modo compatibile con le finalità per cui sono stati raccolti (es. disattivando le funzioni incompatibili con le finalità di trattamento perseguite; chiedendo al fornitore del servizio di anonimizzare i metadati raccolti nei casi in cui non si intenda effettuare una conservazione più prolungata degli stessi; commisurando adeguatamente i tempi di conservazione dei dati); **ii)** l'accessibilità selettiva da parte dei soli soggetti autorizzati e adeguatamente istruiti; **iii)** la tracciatura degli accessi effettuati.

Si segnala che, analoghe cautele vanno, altresì, implementate nel caso in cui la conservazione dei *log* di trasporto prescinda da esigenze di buon funzionamento e di sicurezza informatica di base e richieda l'attivazione delle garanzie previste dall'art. 4, co. 1 dello Statuto dei lavoratori.

Come più volte anticipato, è sul datore di lavoro, in qualità di titolare del trattamento, **che ricade la "responsabilità generale" dei trattamenti dei log di trasporto**, anche se conseguenti all'utilizzo di servizi forniti da terzi. Ad ogni modo, è lo stesso Provvedimento che invita i fornitori dei servizi di posta elettronica a tenere conto del diritto alla protezione dei dati conformemente allo stato dell'arte e a contribuire a far sì che i datori di lavoro possano adempiere ai loro obblighi di protezione dei dati, contemperando le esigenze di commercializzazione su larga scala dei propri prodotti con la conformità degli stessi.

Pertanto, nelle scorse settimane, Confindustria si è attivata con gli operatori che forniscono i principali sistemi di posta elettronica, al fine di promuovere soluzioni che consentano ai datori di lavoro di gestire i metadati secondo le indicazioni fornite dal Garante in maniera semplice ed equilibrata. Sarà cura di Confindustria condividere con il Sistema gli eventuali esiti di tale confronto.

## **N31-24 - Sicurezza sul lavoro e sicurezza dei dati tra intelligenza artificiale e cybersecurity: nota riassuntiva di Confindustria**

### **Confindustria trasmette una nota riassuntiva di alcuni tra i provvedimenti principali in materia di sicurezza sul lavoro e sicurezza dei dati**

Si trasmette, per opportuna informativa, l'allegata nota con cui Confindustria fornisce prime indicazioni, di natura normativa, al fine di approfondire il legame tra la sicurezza sul lavoro, l'intelligenza artificiale e la cybersicurezza, con un particolare focus dedicato alla valutazione dei rischi e all'adozione di un adeguato sistema di gestione.

Alla luce della rapida evoluzione del quadro legislativo in materia (comunitario e nazionale), risulta essenziale anticipare l'applicazione concreta dello stesso, al fine di adottare comportamenti più adeguati sui versanti tecnologico, organizzativo e culturale.

La nota approfondisce i seguenti punti:

- Individuazione dei rischi ai fini della direttiva comunitaria (89/391/CEE) e del sistema nazionale di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008);
- Intelligenza artificiale e gestione del rischio (Regolamento sull'intelligenza artificiale del 13 giugno 2024);
- Cybersicurezza e gestione del rischio (direttiva 2022/2555 del 14 dicembre 2022e Cyber resilience act);
- Rapporto tra IA e cybersicurezza.

Per quanto non espressamente ivi riportato, si rinvia alla nota di Confindustria.

# La sicurezza sul lavoro, delle macchine e delle persone e la sicurezza dei dati, tra intelligenza artificiale e cybersecurity.



23 luglio 2024

La valutazione di tutti i rischi, al fondamento degli obblighi di salute e sicurezza, si alimenta continuamente di nuove fattispecie legate all'evoluzione della tecnologia.

Prendere spunto dall'impianto normativo nazionale (che estende la valutazione dei rischi e la conseguente azione prevenzionale ad ogni tipo di rischio), dalle recenti e non ancora operative previsioni del Regolamento macchine (UE/2023/1230) con riferimento sia all'uso dell'intelligenza artificiale sia alla necessità di prevenire attacchi informatici dall'esterno consente di delineare un quadro, sia attuale che di prospettiva, alla luce del quale adottare i comportamenti più adeguati, sui versanti tecnologico, organizzativo e culturale.

Va osservato che il quadro legislativo (comunitario e nazionale) è in rapida evoluzione, alcune norme sono già vigenti, altre sono approvate ma entreranno in vigore nei prossimi anni, altre ancora sono in fase di adozione al livello comunitario. È essenziale, quindi, anticipare l'applicazione concreta del complessivo quadro regolatorio attraverso una analisi che consenta di integrare i vari elementi, accomunati da una rapidissima evoluzione tecnologica.

- **Individuazione dei rischi ai fini della direttiva comunitaria (89/391/CEE) ) e del sistema nazionale di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008).**
  - a. **Il diritto comunitario.** Il punto di partenza è la sentenza emanata all'esito della causa C-49/00 con la quale si è affermato che *"i rischi professionali che devono essere oggetto di una valutazione da parte dei datori di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono costantemente in funzione, in particolare, del progressivo sviluppo delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia di rischi professionali."*
  - b. **La lettura della normativa nazionale (Cass, 29 gennaio 2024, n. 3405).** L'ampia dizione dell'art. 28 del Dlgs 81/2008, letto alla luce della direttiva comunitaria sopra richiamata, legittima l'altrettanto ampio spettro assegnato dalla giurisprudenza nazionale ai contenuti della valutazione dei rischi. Il datore di lavoro è, infatti, *"tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno*





*del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori". Inoltre, "la redazione del documento di valutazione dei rischi e l'adozione di misure di prevenzione non escludono la responsabilità del datore di lavoro quando, per un errore nell'analisi dei rischi o nell'identificazione di misure adeguate, non sia stata adottata idonea misura di prevenzione."*

- c. **L'impatto dell'art. 2087 cc sull'evoluzione tecnologica (Cass., 5 aprile 2024, n. 9120).** Con la sua logica di "norma aperta di chiusura dell'ordinamento", l'art. 2087 cc contiene una formulazione che, *"attraverso l'espresso riferimento alle misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, correla l'obbligo di protezione alle concrete e indefinite situazioni di rischio a cui il lavoratore può trovarsi esposto e in tal modo impone al datore di lavoro l'adozione non solo delle misure cd. nominate ma anche di tutte quelle che, seppure non tipizzate, siano richieste dalle conoscenze tecniche e dall'esperienza riferite ad un determinato momento storico"*.
- d. **Gli obblighi del datore di lavoro (art. 70 Dlgs 81/2008).** Secondo l'art. 70 del Dlgs 81/2008, *"le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto"*.

È, quindi, evidente come i temi dell'evoluzione tecnologica (le moderne macchine e attrezzature di lavoro), l'integrazione delle macchine con forme di intelligenza artificiale e l'esposizione delle stesse macchine (e di tutta l'azienda) all'attacco esterno sono temi che entrano di diritto all'interno della valutazione dei rischi prevista dall'art. 28 del Dlgs 81/2008.

- **Il regolamento macchine.**

- a. Per quanto concerne l'**intelligenza artificiale** al 12° considerando del Regolamento evidenzia che *"di recente sono state immesse sul mercato macchine più avanzate, meno dipendenti dagli operatori umani. Tali macchine lavorano a compiti definiti e in ambienti strutturati, tuttavia possono imparare a svolgere azioni nuove in tale contesto e diventare più autonome. Tra gli ulteriori perfezionamenti alle macchine, già realizzati o attesi, figurano l'elaborazione in tempo reale di informazioni, la risoluzione di problemi, la mobilità, i sistemi di sensori, l'apprendimento, l'adattabilità e la capacità di funzionare in ambienti non strutturati (ad esempio cantieri). La relazione della Commissione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica del 19 febbraio 2020 in materia di sicurezza e di responsabilità afferma che l'emergere di nuove tecnologie digitali, quali l'intelligenza artificiale, l'Internet delle cose e la robotica, pone nuove sfide in termini di sicurezza dei prodotti. La relazione conclude che la vigente normativa in materia di sicurezza dei prodotti, compresa la direttiva 2006/42/CE, presenta una serie di lacune in merito che devono essere colmate. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe disciplinare i rischi di sicurezza derivanti da nuove tecnologie digitali"*.
- b. Per quanto concerne la **cibersicurezza**, al 25° considerando si ribadisce che *"altri rischi relativi a nuove tecnologie digitali sono quelli provocati da terzi malintenzionati che incidono sulla sicurezza dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. A tale proposito i fabbricanti dovrebbero"*



*essere tenuti ad adottare misure proporzionate che si limitano alla protezione della sicurezza dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Ciò non preclude l'applicazione ai prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento di altri atti giuridici dell'Unione che affrontano specificamente aspetti di cibersicurezza".*

- c. Più in concreto, il tema delle forme di **intelligenza artificiale**, anche autoevolutiva, viene in considerazione nella valutazione dei rischi da parte del produttore, laddove si prevede che
- i. (art. 8) *"le macchine o i prodotti correlati sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio soltanto se, quando debitamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente al loro uso previsto o in condizioni ragionevolmente prevedibili, soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III".*
  - ii. (art. 10) *"all'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di una macchina o di un prodotto correlato, i fabbricanti garantiscono che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III".*
  - iii. (art. 3) definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute come *"le disposizioni obbligatorie, di cui all'allegato III, relative alla progettazione e alla costruzione di prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, intese ad assicurare un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle persone"* e, dove, quindi, *"la documentazione tecnica deve specificare i mezzi utilizzati dal fabbricante per assicurare la conformità della macchina o del prodotto correlato ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili".*
  - d. Quanto alle problematiche di **cibersicurezza**, l'art. 20 del Regolamento evidenzia che *"le macchine e i prodotti correlati che sono stati certificati o per i quali è stata emessa una dichiarazione di conformità nell'ambito di un sistema di certificazione della cibersicurezza adottato conformemente al regolamento (UE) 2019/881 e i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III, punti 1.1.9 e 1.2.1, per quanto concerne la protezione contro la corruzione e la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi di controllo nella misura in cui tali requisiti siano contemplati dal certificato di cibersicurezza o dalla dichiarazione di conformità o da loro parti."*

Il Regolamento UE 2019/881 è stato tradotto nel Dlgs 3 agosto 2022, n. 123.

Il medesimo Regolamento 2023/1230, all'allegato III, prevede – tra l'altro - che

- (punto 1.1.9) *"la macchina o il prodotto correlato devono essere progettati e costruiti in modo tale da fare sì che il collegamento ad essi di un altro dispositivo, tramite qualsiasi caratteristica del dispositivo connesso stesso o tramite qualsiasi dispositivo remoto che comunica con la macchina o il prodotto correlato, non determini una situazione pericolosa".*
- (punto 1.2.1) *"i sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo tale che: a) riescano a resistere, se del caso, a circostanze e rischi, a previste sollecitazioni di servizio e ad influssi esterni intenzionali o meno, compresi tentativi deliberati*



*ragionevolmente prevedibili da parte di terzi che conducono a una situazione pericolosa".*

- **Intelligenza artificiale e gestione del rischio (Regolamento sull'intelligenza artificiale del 13 giugno 2024)**

Nella Gazzetta Ufficiale della UE del 12 luglio 2024 è stato pubblicato il **Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce norme armonizzate sull'intelligenza artificiale.**

Secondo il **considerando 50**, *"per quanto riguarda i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza di prodotti, o che sono essi stessi prodotti, e rientrano nell'ambito di applicazione di una determinata normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato al presente regolamento, è opportuno classificarli come sistemi ad alto rischio a norma del presente regolamento se il prodotto interessato è sottoposto alla procedura di valutazione della conformità con un organismo terzo di valutazione della conformità a norma della suddetta pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. Tali prodotti sono, in particolare, macchine, giocattoli, ascensori, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, apparecchiature radio, attrezzature a pressione, attrezzature per imbarcazioni da diporto, impianti a fune, apparecchi che bruciano carburanti gassosi, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, veicoli automobilistici e aeronautici".*

Secondo il **considerando 64**, *"al fine di attenuare i rischi derivanti dai sistemi di IA ad alto rischio immessi sul mercato o messi in servizio e per garantire un elevato livello di affidabilità, è opportuno applicare determinati requisiti obbligatori ai sistemi di IA ad alto rischio, tenendo conto della finalità prevista e del contesto dell'uso del sistema di IA e conformemente al sistema di gestione dei rischi che deve essere stabilito dal fornitore. Le misure adottate dai fornitori per conformarsi ai requisiti obbligatori del presente regolamento dovrebbero tenere conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto in materia di IA ed essere proporzionate ed efficaci per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. Sulla base del nuovo quadro legislativo, come chiarito nella comunicazione della Commissione "La "Guida blu" all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022", di norma più di un atto giuridico della normativa di armonizzazione dell'Unione può essere applicabile a un prodotto, poiché quest'ultimo può essere messo a disposizione o messo in servizio solo se risulta conforme a tutta la normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile. I pericoli dei sistemi di IA disciplinati dai requisiti del presente regolamento riguardano aspetti diversi rispetto alla vigente normativa di armonizzazione dell'Unione e pertanto i requisiti del presente regolamento completerebbero il corpus esistente della normativa di armonizzazione dell'Unione. Ad esempio, le macchine o i dispositivi medici in cui è integrato un sistema di IA potrebbero presentare rischi non affrontati dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nella pertinente normativa armonizzata dell'Unione, in quanto tale normativa settoriale non affronta i rischi specifici dei sistemi di IA"*



IA"

- **Cybersicurezza e gestione del rischio (direttiva 2022/2555 del 14 dicembre 2022 e Cyber resilience act)**

La Direttiva (art. 21) prevede che i soggetti rilevanti (le aziende appartenenti ai settori ad alta criticità) *“adottino misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi posti alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete che tali soggetti utilizzano nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi, nonché per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi”*.

Il tema della valutazione dei rischi e dell'interconnessione con l'IA è oggetto di attenzione anche nell'ambito del Regolamento europeo che punta a definire i requisiti di cyber security per i prodotti con componenti digitali immessi sul mercato europeo, il Cyber Resilience Act (CRA), approvato dal Parlamento europeo il 12 marzo 2024.

Il considerando 53 evidenzia che *“i fabbricanti di prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono anche prodotti con elementi digitali ai sensi del presente regolamento (CRA) dovrebbero rispettare sia i requisiti essenziali di cui al presente regolamento sia i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al regolamento (UE) 2023/1230. I requisiti essenziali di cui al presente regolamento e alcuni requisiti essenziali del regolamento (UE) 2023/1230 potrebbero affrontare rischi di cybersicurezza simili. La conformità ai requisiti essenziali di cui al presente regolamento (CRA) potrebbe pertanto facilitare la conformità ai requisiti essenziali che coprono anche determinati rischi di cybersicurezza di cui al regolamento (UE) 2023/1230, in particolare quelli riguardanti la protezione contro la corruzione e la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi di controllo di cui all'allegato III, sezioni 1.1.9 e 1.2.1, di tale regolamento”*.

L'articolo 13 – nel declinare gli obblighi degli operatori economici (in particolare, i fabbricanti) – prevede che *“fabbricanti effettuano una valutazione dei rischi di cybersicurezza associati a un prodotto con elementi digitali e tengono conto dei risultati di tale valutazione durante le fasi di pianificazione, progettazione, sviluppo, produzione, consegna e manutenzione del prodotto con elementi digitali, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di cybersicurezza, prevenire gli incidenti e ridurre al minimo l'impatto, anche in relazione alla salute e alla sicurezza degli utilizzatori...”*

*“...La valutazione dei rischi di cybersicurezza è documentata e aggiornata, se del caso, durante un periodo di assistenza da determinare conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. Tale valutazione comprende almeno un'analisi dei rischi di cybersicurezza basata sulla finalità prevista e sull'uso ragionevolmente prevedibile del prodotto con elementi digitali, nonché sulle sue condizioni d'uso, quali l'ambiente operativo o gli attivi da proteggere, tenendo conto della durata di utilizzo del prodotto prevista”*.

Da notare, che – tra i prodotti con elementi digitali importanti, e quindi soggetti alle procedure di valutazione della conformità – rientrano, tra l'altro, *i prodotti indossabili personali da indossare o collocare sul corpo umano a fini di monitoraggio della salute*



(come il tracciamento) e ai quali non si applica il regolamento (UE) 2017/745 o il regolamento (UE) 2017/746, gli *ipervisor* e *sistemi di runtime container che supportano l'esecuzione virtualizzata di sistemi operativi e ambienti simili*.

- **Rapporto tra IA e cibersecurity**

Secondo l'art. 15 del Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale del 13 giugno 2024, *"i sistemi di IA ad alto rischio sono resilienti ai tentativi di terzi non autorizzati di modificarne l'uso, gli output o le prestazioni sfruttando le vulnerabilità del sistema. Le soluzioni tecniche volte a garantire la cibersecurity dei sistemi di IA ad alto rischio sono adeguate alle circostanze e ai rischi pertinenti. Le soluzioni tecniche finalizzate ad affrontare le vulnerabilità specifiche dell'IA includono, ove opportuno, misure volte a prevenire, accertare, rispondere, risolvere e controllare gli attacchi che cercano di manipolare il set di dati di addestramento (data poisoning - "avvelenamento dei dati") o i componenti preaddestrati utilizzati nell'addestramento (model poisoning - "avvelenamento dei modelli"), gli input progettati in modo da far sì che il modello di IA commetta un errore (adversarial examples - "esempi antagonisti", o model evasion, - "evasione dal modello"), gli attacchi alla riservatezza o i difetti del modello"*.

Il sopra richiamato **Cyber Resilience Act**, all'art. 12 si preoccupa di coordinare la cibersecurity con l'IA prevedendo che *"prodotti con elementi digitali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio ai sensi dell'[articolo 6] di tale regolamento sono considerati conformi ai requisiti relativi alla cibersecurity di cui all'[articolo 15] di tale regolamento qualora:*

*a) tali prodotti soddisfino i requisiti essenziali di cui all'allegato I, parte I;*

*b) i processi messi in atto dal fabbricante siano conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, parte 2; e*

*c) il conseguimento del livello di protezione della cibersecurity richiesta a norma dell'[articolo 15] del regolamento ... [il regolamento sull'IA] sia dimostrato nella dichiarazione di conformità UE rilasciata a norma del presente regolamento."*

- **Conclusioni**

Già da queste prime indicazioni, di natura squisitamente normativa (alle quali si aggiungono aspetti applicativi legati alla normativa tecnica (es. ISO/IEC 27001:2022) è del tutto evidente come tra sicurezza sul lavoro, intelligenza artificiale e cibersecurity occorra valorizzare l'elemento comune e centrale della valutazione dei rischi e della conseguente adozione di un adeguato sistema di gestione.



**V32-24 - Decreto attuativo patente a crediti in edilizia. Il webinar Ance  
Il 30 luglio alle ore 15.00 si terrà il webinar illustrativo dei contenuti del decreto  
attuativo della patente a crediti, introdotta nel Tusl dal DI Pnrr**

Si informa che martedì 30 luglio p.v. si terrà, alle ore 15.00, un webinar di illustrazione del decreto attuativo della disciplina della cd. patente a crediti, introdotta, nell'ambito del TUSL, dal DL PNRR.

Si allega la versione definitiva del Decreto.

Di seguito il link per accedere al modulo di iscrizione:

[https://ance-it.zoom.us/meeting/register/tZAod-ytrTgqHdz\\_cqpKifitb7pN4zpdIR48](https://ance-it.zoom.us/meeting/register/tZAod-ytrTgqHdz_cqpKifitb7pN4zpdIR48)

## **V33-24 - Edilizia Flash: disponibile il nuovo numero**

**Tutti i dati e le analisi sul settore delle costruzioni in continuo aggiornamento**

Tutti i dati e le analisi sul settore delle costruzioni in continuo aggiornamento

In allegato il n. 3/2024 di Edilizia Flash

# Edilizia Flash

LUGLIO 2024 - N. 3

A cura della  
Direzione Affari Economici,  
Finanza e Centro Studi

- **Il quadro macroeconomico**
- **Gli investimenti e la produzione nelle costruzioni**
- **Il Superbonus energetico**
- **Il mercato immobiliare residenziale**
- **Il credito**
- **L'andamento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione**
- **I lavori pubblici**
- **I numeri di Edilizia Flash**



## Il quadro macroeconomico

Nel corso del primo trimestre del 2024, l'economia italiana continua a manifestare segni positivi, registrando, secondo l'Istat, un **+0,7% rispetto allo stesso periodo del 2023**. Tale incremento risulta attribuibile all'ottima performance degli investimenti (+4,0%), tra i quali **ancora una volta emerge la componente delle costruzioni (+7,2%), che conferma il ruolo di traino sulla crescita dell'economia italiana, così come già accaduto nel triennio 2021-2023**.

Anche la bilancia commerciale risulta in avanzo, in virtù di un aumento delle esportazioni (+1,9%) e della contrazione delle importazioni (-3,4%).

Invece, i consumi evidenziano una stagnazione, attribuibile al rialzo della propensione al risparmio delle famiglie, che secondo l'Istat si è attestata su un tasso paragonabile a quello di inizio 2022.

**L'espansione dell'attività economica, secondo Banca d'Italia, dovrebbe proseguire anche nel secondo trimestre, sebbene ad un ritmo più contenuto.** Tale dinamica è

	Variazioni % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente	
	I Trimestre 2024	Previsione 2024
<b>PIL</b>	<b>+0,7%</b>	<b>+1,0% / +0,7%*</b>
- Consumi	0,0%	
- Investimenti fissi lordi	+4,0%	
- Esportazioni	+1,9%	
- Importazioni	-3,4%	

\* Previsione FMI, luglio 2024

Elaborazione Ance su dati Istat


legata al buon andamento del turismo, a fronte di una debolezza del comparto industriale, penalizzato da tassi di interesse ancora al di sopra delle aspettative.

**Per l'anno in corso, la previsione per l'economia italiana, rilasciata dall'Istat a inizio giugno, è di un aumento del +1% su base annua;** una stima leggermente più contenuta è stata recentemente diffusa dal Fondo Monetario Internazionale (+0,7%).

### Inflazione

L'inflazione, secondo i dati rilasciati dall'Istat, **nel mese di giugno manifesta un incremento del +0,8% in confronto allo stesso periodo dello scorso anno**, un tasso di crescita identico rispetto a quello registrato nei due mesi precedenti. **Il dato, quindi, conferma la stabilizzazione dell'inflazione al di sotto del punto percentuale**, una tendenza in atto da novembre 2023, ad eccezione del solo mese di marzo (+1,2%).



**Il modesto incremento dell'indice che misura la crescita dei prezzi è determinato dalla flessione della "componente volatile" (-1,1%),** legata soprattutto al progressivo rallentamento dei prezzi dei beni energetici **e da un ulteriore aumento dell'inflazione di fondo (+1,9%)**. Quest'ultima, calcolata sui beni di più largo consumo ad esclusione dei beni energetici e degli alimentari freschi, continua ad incidere negativamente sul potere di acquisto delle famiglie, manifestando una certa rigidità nella sua discesa.



### Occupazione

Nel mese di maggio, il mercato del lavoro subisce una battuta d'arresto dopo tre mesi consecutivi di crescita. **Secondo i dati Istat (provvisori), gli occupati complessivi risultano 23 milioni e 954 mila, in calo di 17mila unità rispetto al mese precedente.** Al contrario, la dinamica si mantiene positiva su base annua, con il numero di lavoratori occupati superiore di 462mila unità rispetto a maggio 2023, grazie al contributo significativo dei dipendenti permanenti e a quello più contenuto degli autonomi.

**Sempre secondo l'Istat, a maggio il tasso di disoccupazione si attesta al 6,8%,** un dato stabile rispetto al mese precedente e mai così basso da settembre 2008.





## Gli investimenti e la produzione nelle costruzioni

Per le costruzioni, il 2023 è stato un anno di conferma che ha rafforzato la straordinaria crescita già mostrata nel biennio precedente. L'Istat, nei dati di contabilità nazionale riferiti ai primi tre mesi 2024, evidenzia il proseguimento dell'espansione con tassi di crescita ancora consistenti (+7,2% su base annua). Occorrerà, tuttavia, attendere i prossimi mesi per capire l'effettiva evoluzione del settore, ovvero quanto la spinta delle opere pubbliche legata alla fase realizzativa del PNRR riuscirà ad arginare il ridimensionamento del comparto della manutenzione straordinaria, segnato dal venir meno dell'accesso al credito/sconto in fattura per superbonus e bonus ordinari.


In questo contesto le previsioni dell'Ance per il 2024, complice anche il persistere di un incerto e difficile quadro geopolitico internazionale, sono negative (-7,4% su base annua

per gli investimenti in costruzioni). Tale risultato, come anticipato, risente soprattutto del mancato apporto espansivo degli interventi di recupero abitativo. Segni negativi si registrano anche per la nuova edilizia abitativa (-4,7%) e il non residenziale privato (-1%); di contro, si prevede un'ulteriore e sostenuta crescita negli investimenti in opere pubbliche (+20%), legata alla necessaria accelerazione degli investimenti del PNRR. In linea con quanto formulato dall'Ance, le recenti previsioni del Cresme di fine giugno scorso indicano per il 2024 una flessione degli investimenti in costruzioni del -9,5% su base annua. Anche l'Istituto di ricerca sottolinea come tale dinamica sia mutuata dal drastico calo della manutenzione abitativa, a fronte di un andamento positivo del comparto pubblico che, tuttavia, non riesce a compensare la flessione.

L'indice Istat della produzione nelle costruzioni (comprensivo anche della manutenzione ordinaria), corretto per gli effetti di calendario, a maggio 2023 registra un ulteriore aumento del +9,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, che porta il risultato complessivo dei primi 5 mesi a +8,4% nel confronto con lo stesso periodo del 2023. Su tale tendenza positiva continua ad incidere certamente l'avanzamento dei lavori previsti all'interno del PNRR, peraltro confermata dall'ottima performance della spesa per investimenti effettuata dai comuni (+34,9% rispetto ai primi 5 mesi del 2023, dati Siope); a ciò si aggiungano anche gli interventi legati al Giubileo 2025 e alle Olimpiadi invernali di Cortina.

### Produzione nelle costruzioni (indice Istat)

Var. % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente\*




\*dati corretti per gli effetti di calendario; \*\*dato provvisorio

Elaborazione Ance su dati Istat

### Ore lavorate e lavoratori iscritti

Var. % mensili rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente



Elaborazione Ance su dati CNCE: dati su 113 casse edili /edilcasse. Per le variazioni 2023: estrazione di marzo 2024; per le variazioni del 2024: estrazione di maggio 2024


L'occupazione continua a evidenziare una tendenza positiva, sostenuta dall'espansione dei livelli produttivi settoriali. Secondo i dati del monitoraggio CNCE, elaborati su 113 casse edili, il primo trimestre 2024 segna nel complesso un +1,6% delle ore lavorate rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno, mentre i lavoratori iscritti evidenziano un aumento più robusto (+4,3%). Il dettaglio mensile mostra un dato negativo per le ore lavorate a marzo (-11,3% su base annua), in parte certamente legato ad un minor numero di giorni lavorati rispetto ad un anno prima (21 contro 23); potrebbe trattarsi, dunque, di un dato isolato vista la positività diffusa degli altri indicatori settoriali nei primi mesi dell'anno.

## Il Superbonus energetico

Nel mese di giugno, il monitoraggio Enea-MASE conferma un sostanziale blocco nell'utilizzo degli incentivi fiscali legati al Superbonus. Nel dettaglio, **risultano solo 176 le nuove comunicazioni legate ai lavori di efficientamento energetico sostenuti dall'agevolazione, per un ammontare di appena 67 milioni**, un dato che segue il già repentino ridimensionamento rilevato a partire dal mese di aprile.

**Dall'inizio del provvedimento, il numero totale degli interventi incentivati con il Superbonus energetico ha raggiunto le 495.893 richieste, per un investimento complessivo di 119,4 miliardi di euro** (comprese le somme non ammesse a detrazione). **Parallelamente, restano ancora da completare interventi per 7,2 miliardi, di cui 5,5 (il 76,4%) riferiti ai condomini.** Questo valore, pressoché invariato rispetto al mese precedente, lascia presupporre che le imprese che ancora devono completare i lavori continuano a riscontrare difficoltà nella ultimazione delle opere.

### Interventi - Valori mensili




\* Interventi con almeno un'asseverazione protocollata

Elaborazione Ance su dati monitoraggio Enea-MASE

L'analisi territoriale conferma una maggior concentrazione degli interventi al Nord (51,0%), con il Sud (28,9%) e il Centro (20,1%) a seguire; analoga la distribuzione degli importi. Normalizzando il numero degli interventi con la rispettiva popolazione residente, emerge che le regioni con la maggiore incidenza di lavori per 1.000 abitanti risultano il Veneto (12,3), l'Abruzzo (11,6) e il Friuli-Venezia Giulia insieme alla Valle d'Aosta (11,4).

### Interventi per 100 edifici residenziali\*


Valori percentuali % al 30 giugno 2024



\* costruiti tra il 1946 e il 2005  
Elaborazione Ance su dati ISTAT (Censimento popolazione e abitazioni 2011) ed Enea-MASE

### Interventi\* per ripartizione geografica

Valori cumulati - Composizione % al 30 giugno 2024



\* interventi con almeno un'asseverazione protocollata

Elaborazione Ance su dati monitoraggio Enea-MASE

È utile ricordare che il Superbonus nel triennio 2021-2023, grazie alla possibilità della cessione del credito o dello sconto in fattura, ha consentito di avviare un importante processo di riqualificazione immobiliare. **In tal senso, sulla base di elaborazioni Ance, emerge che in Italia, il 5,8% dello stock edilizio è stato riqualificato, con una distribuzione diversa tra le regioni del Centro-Nord (oltre il 7%) e quelle del Mezzogiorno (quasi il 4%), che trova spiegazione anche nelle differenze climatiche presenti nel Paese.** Per non vanificare questi importanti risultati è necessario, fin da

subito, implementare azioni volte a riqualificare il patrimonio immobiliare vetusto così come definito dalla Direttiva Europea, che impone la riduzione totale dei consumi per gli edifici residenziali e non esistenti entro il 2050.

## Il mercato immobiliare residenziale

Il mercato immobiliare residenziale manifesta ancora segnali di rallentamento, a conferma di un trend negativo in atto dalla fine del 2022. Gli ultimi dati dell'Agenzia delle Entrate relativi al primo trimestre di quest'anno evidenziano una ulteriore flessione tendenziale del -7,2% nel numero di abitazioni compravendute. Il calo dell'attività transattiva colpisce maggiormente i comuni capoluogo (-8,2%) rispetto agli altri comuni delle province (-6,8%), e continua ad essere certamente influenzato dalle difficoltà di accesso al credito da parte delle famiglie, sebbene gli istituti di credito abbiano leggermente allentato l'onere sui mutui rispetto ai picchi raggiunti lo scorso anno. In questa direzione, il taglio dello 0,25% dei tassi operato dalla Bce lo scorso 6 giugno potrebbe accompagnare una dinamica discendente del costo dei mutui e sostenere le compravendite abitative.


Relativamente ai prezzi delle abitazioni, l'anno in corso si apre all'insegna della crescita, dando seguito ad un 2023 che ha visto i valori aumentare del +1,3% grazie soprattutto all'ottima performance del nuovo (+5,6% contro il modesto +0,4% delle abitazioni usate).

Secondo i dati provvisori dell'Istat, infatti, l'indice dei prezzi delle abitazioni evidenzia, nei primi tre mesi del 2024, un ulteriore incremento del +1,7% su base annua.

L'andamento positivo è ancora una volta attribuibile alla crescita dei valori delle nuove abitazioni (+5,4%), sebbene essa risulti in decelerazione rispetto al +8,8% del trimestre precedente.

Parallelamente, anche i prezzi delle abitazioni già esistenti sperimentano una dinamica favorevole, registrando un aumento del +0,8%, il più elevato dalla fine del 2022.


### Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo



\* Dati provvisori.

Elaborazione Ance su dati Agenzia dell'Entrate

### Indice dei prezzi delle abitazioni in Italia



\* Dati provvisori.

Elaborazione Ance su dati Istat

## Il credito

I dati di Bankitalia sui prestiti alle imprese di costruzioni relativi al 1° trimestre 2024 mostrano un ulteriore importante calo di erogazioni per i finanziamenti, sia nel comparto residenziale (-15,4%), sia in quello non residenziale (-46,8%). Anche i mutui destinati alle famiglie per l'acquisto di case registrano, nello stesso periodo, un ulteriore importante calo, -17,1%, determinato dalla diminuzione dei nuovi contratti di mutuo che si sono ridotti del 18% circa.

	Flussi di NUOVI MUTUI  Milioni di euro I Trim. 2024	VARIAZIONI %		
		I Trim. 2024 / I Trim. 2023	2023/2022	2023/2007
<b>Finanziamenti alle imprese per edilizia RESIDENZIALE</b>	1.414	-15,4	-14,4	-68,4
<b>Finanziamenti alle imprese per edilizia NON RESIDENZIALE</b>	1.026	-46,8	2,5	-85,0
<b>Finanziamenti TOTALI al settore edile</b>	2.440	-32,2	-8,2	-78,4
<b>MUTUI alle famiglie per acquisto di case</b>	8.543	-17,1	-25,4	-34,3
<b>Nuovi contratti</b>	7.667	-18,1	-27,9	n.d.
<b>Surroghe e sostituzioni</b>	875	22,8	52,7	n.d.

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia



## ● L'andamento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione

Nei primi sei mesi del 2024 la decisa tendenza al ribasso dei prezzi dei principali materiali da costruzione, sperimentata lungo il corso dello scorso anno, sembra aver perso slancio. Quest'ultima, infatti, è proseguita in maniera netta solo per il gas naturale e l'energia elettrica (-33,2% e -31,5% rispettivamente su base annua), a causa del calo dei consumi che ha permesso di mantenere alti gli stoccaggi in vista dell'estate.

Più contenuta è stata la diminuzione del ferro tondo per c.a. (-13,8%), dovuta alla perdurante debolezza dell'attività industriale in Europa, e del legname da conifera (-8,1%). Per le materie plastiche, invece, l'andamento negativo risulta completamente smorzato, con il prezzo del polietilene (LDPE) prossimo alla stagnazione (-1,8% rispetto allo stesso periodo del 2023), e quello degli altri polimeri termoplastici che mostra un primo segnale positivo (+0,3% per il polistirene e +1,2% per il polipropilene). Questa inversione di tendenza può essere attribuibile all'incremento del costo del petrolio greggio (+5%), che riflette i tagli alla produzione operati dai paesi OPEC+ e dalla Russia. Analogamente, anche il rame, con un incremento del +4,4% su base annua, evidenzia una risalita nelle quotazioni, complice la forte domanda proveniente dalla Cina. Un discorso a parte si può effettuare per il bitume, che anche a causa dell'aumento dei valori di listino del petrolio, riporta una sostenuta variazione del +11,2% rispetto al periodo gennaio-giugno 2023, dando seguito ad una dinamica rialzista su base tendenziale in atto da settembre scorso. Rispetto ai periodi immediatamente successivi la pandemia, i prezzi attuali si posizionano su livelli ben più elevati: confrontando, infatti, i valori correnti con

VARIAZIONI DI PREZZO DI ALCUNI MATERIALI DA COSTRUZIONE				
MATERIALE	Fonte	Var % media 2023/ media 2022	Var % gen.-giu. 2024/ gen.-giu. 2023	Var % gen.-giu. 2024/ gen.-giu. 2021
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Metal Bulletin	-26,3%	-13,8%	+6,7%
Polietilene (HDPE)	Prometeia	-26,2%	-4,6%	-27,1%
Polietilene (LDPE)	Prometeia	-33,9%	-1,8%	-33,3%
Polipropilene	Prometeia	-27,9%	+1,2%	-25,6%
PVC	Prometeia	-39,9%	-22,2%	-31,3%
Polistirene	Prometeia	-20,2%	+0,3%	+2,9%
Rame	Prometeia	-6,0%	+4,4%	+11,7%
Petrolio	Prometeia	-19,6%	+5,0%	+44,7%
Gasolio	Prometeia	-24,5%	+2,5%	+63,5%
Bitume	Argus	-4,7%	+11,2%	+39,8%
Legname di conifera piallato grezzo, Italia (€/mc)	Prometeia	-27,1%	-8,1%	-32,1%
Gas Naturale	Prometeia	-68,5%	-33,2%	+37,1%
Energia Elettrica	Prometeia	-58,9%	-31,5%	+39,6%

Elaborazione Ance su dati Metal Bulletin, Prometeia e Argus


quelli del primo semestre 2021, emerge che i beni energetici e il bitume hanno registrato incrementi di prezzo pari o maggiori al 40%, e, in aggiunta a ciò, anche il ferro tondo per c.a. e il rame si collocano su livelli superiori di circa il 10%. In questo contesto, le imprese di costruzioni si trovano ad affrontare, per contratti antecedenti agli aumenti sopramenzionati, perduranti aggravii di costo, relativi sia alla più elevata spesa energetica necessaria per le lavorazioni e sia al rincaro degli stessi materiali impiegati nei cantieri.

## ● I lavori pubblici

### I BANDI DI GARA

Il mese di giugno 2024 conferma il netto ridimensionamento della domanda di lavori pubblici nell'anno in corso, dopo i livelli eccezionali raggiunti nel biennio precedente. Il PNRR, principale motore di tale espansione, già dalla seconda metà del 2023, ha infatti esaurito la fase di gara/aggiudicazione, entrando pienamente nella successiva, ovvero quella riferita all'avvio delle opere previste. In particolare, tornando alla dinamica riscontrata nel sesto mese dell'anno, il monitoraggio Ance-Infoplus sulle gare di lavori pubblicate segnala una numerosità e un ammontare complessivamente bandito più che dimezzati (rispettivamente, -52,7% e -68,8% nel confronto con gli elevati valori di giugno 2023); **nel complesso, il primo semestre 2024 chiude con una flessione del -44,5% nel numero di gare bandite, che sfiora il -60% nel caso degli importi. I livelli nell'anno in corso stanno progressivamente tornando su consistenze "meno eccezionali" di quelle riscontrate nei due anni precedenti, risultando di poco superiori a quelle riferite agli stessi periodi degli anni 2019-2021.**

Le flessioni registrate nell'anno in corso sono trasversali a tutti i tagli di lavori,



soprattutto quelli superiori ai 50milioni e risultano generalizzate alle principali stazioni appaltanti. A giugno, in particolare, si segnalano alcune iniziative importanti da parte di RFI, quali ad esempio, il maxi appalto di 652mln di lavori per manutenzione delle gallerie suddiviso in 21 lotti territoriali; l'accordo quadro da 733mln per lavori di manutenzio-

ne ordinaria e straordinaria su sistemi di segnalamento (in 38 lotti territoriali); lavori del bypass ferroviario di Augusta, sulla tratta Catania-Siracusa (146mln). Si segnala, inoltre, l'iniziativa da parte di Autostrade per l'Italia riferita a lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione ed elettriche (179,4mln divisi in 9 lotti).



**LA SPESA PER INVESTIMENTI DEI COMUNI**


Sulla base dei dati della Ragioneria Generale dello Stato (Siope), **nel secondo trimestre del 2024 si conferma l'impegno dei comuni italiani nel sostenere progetti e programmi di sviluppo locale, con un aumento del 33% della spesa in conto capitale**, rispetto allo stesso periodo del 2023. Complessivamente, **il primo semestre 2024 registra un incremento del 31% rispetto all'anno precedente**, che dimostra un importante dinamismo nell'attuazione degli investimenti del PNRR, frutto dell'intensa attività di avvio delle iniziative da parte degli enti locali attuata negli ultimi due anni. Tale incremento segue la forte crescita registrata nel corso del 2023, che ha visto la spesa in conto capitale dei comuni aumentare del 41% sostenuta non solo dal PNRR ma anche dalla chiusura della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali europei.

**PNRR: REVISIONE E STATO DI ATTUAZIONE**

Il PNRR ha subito una revisione nell'ultimo anno, in applicazione dell'articolo 21 del Regolamento (EU) 2021/241, al fine di tenere conto di «circostanze oggettive» emerse durante l'attuazione, come il conflitto in Ucraina e gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione ed energetici. **La revisione ha comportato un aumento delle risorse europee, che passano da 191,5 miliardi a 194,4 miliardi di euro**, e l'istituzione di una nuova Missione 7 dedicata al REPowerEU (un programma per garantire l'indipendenza energetica e la sicurezza dei Paesi membri), con conseguenti modifiche e cancellazioni di alcuni interventi previsti nel Piano originale. In particolare, **la revisione ha ridotto di circa 7 miliardi le risorse destinate al settore delle costruzioni**, tra riduzioni totali e parziali, rifinanziamenti, nuovi investimenti e RepowerEU.

In particolare, considerando i circa 15 miliardi di euro di investimenti esclusi dal Piano, sia totalmente che parzialmen-

**Andamento della spesa in conto capitale nei comuni italiani**




**Gli effetti della revisione sulle risorse per opere pubbliche**

DOTAZIONE INIZIALE PROGETTI PNRR DI INTERESSE PER LE COSTRUZIONI*	+108 mld €
TOTALE INVESTIMENTI ESCLUSI DAL PIANO	-15,1 mld €
TOTALMENTE	-9,6 mld €
PARZIALMENTE	-5,5 mld €
TOTALE INVESTIMENTI AGGIUNTIVI	+8,1 mld €
RIFINANZIATI E NUOVI	+5,5 mld €
REPowerEU	+3,1 mld €
<b>NUOVA DOTAZIONE</b>	<b>+101 mld €</b>

\* Comprensiva della quota del Piano Nazionale Complementare destinata ad interventi di interesse per il settore delle costruzioni

**Distribuzione regionale dei cantieri aperti o conclusi**



te, è possibile stimare che circa il 45% di tale valore sia riferito a progetti localizzati nel Mezzogiorno, seguito dal Nord con il 37% e dal Centro con il 18%.

Un altro effetto della revisione è la rimodulazione di numerosi obiettivi (milestone e target) con uno spostamento in avanti degli investimenti e delle rate provenienti dal bilancio europeo. Ritardo che determinerà una **riduzione di circa 11 miliardi di euro delle dotazioni di cassa italiane nel triennio 2024-2026**, e che rischia di incidere sulla realizzazione degli investimenti per le possibili conseguenze sui **pagamenti alle imprese esecutrici dei lavori**.

Nella fase attuale è cruciale monitorare l'evoluzione dei cantieri per evitare ritardi che potrebbero compromettere il completamento del PNRR. A tal fine, l'Ance ha avviato una collaborazione con il Sistema delle Casse Edili (CNCE) per accedere ai dati sui cantieri attraverso la banca dati CNCE\_EdilConnect<sup>1</sup>. Da questi dati, emerge che circa il **35% dei cantieri PNRR è attualmente aperto<sup>2</sup> o concluso** (29% nel Mezzogiorno, 40% al Nord e 36% al Centro).

<sup>1</sup> La banca dati è operativa dal 1° novembre 2021 e da aprile 2023 è obbligatorio l'inserimento del CUP e dei CIG. L'analisi ha riguardato i CIG lavori, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, pubblicati a partire dal 1° novembre 2021 e fino a marzo 2024, di importo pari o superiore a 40.000 euro. Si tratta di circa 31.500 CIG, per circa 60,3 miliardi di investimenti, comprensivi dei progetti che a seguito della revisione sono usciti dal Piano. Con riferimento agli Accordi quadro e alle convenzioni, sono stati considerati solo quelli «discendenti», ovvero le adesioni, in modo da evitare doppie imputazioni di valori e consentire, laddove possibile, la ripartizione territoriale

<sup>2</sup> È considerato aperto il cantiere per il quale sia stata versata almeno un'ora di lavoro in cassa edile.



## I numeri di Edilizia Flash

### IL QUADRO MACROECONOMICO

	Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente	
	I Trim. 2024	Previsioni 2024
Pil	+0,7%	+1,0%/+0,7%*
Inflazione	+0,8%**	
Occupati intera economia	23.954.000***	
Tasso di disoccupazione	6,8%***	

\*Previsione FMI, Luglio 2024; \*\*Giugno 2024; \*\*\*Maggio 2024

Elaborazione Ance su dati Istat

### GLI INVESTIMENTI E LA PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI

	I Trim. 2024 - Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
Investimenti in costruzioni	+7,2%*
Produzione nelle costruzioni	+8,4%**
Ore lavorate (CNCE)	+1,6%
Lavoratori iscritti (CNCE)	+4,3%

\*al lordo dei costi per trasferimento di proprietà; \*\* Gennaio-Maggio 2024

Elaborazione Ance su dati Istat e CNCE

### IL SUPERBONUS ENERGETICO

INTERVENTI AL 30 GIUGNO 2024

**495.893 cantieri**  
per **119.382 milioni di euro**

QUOTA % CONDOMINI

NUMERO **26,9%**

IMPORTO **66,3%**

Elaborazione Ance su dati Enea-MASE

### IL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE

	I Trim. 2024*
Compravendite di unità immobiliari ad uso abitativo	-7,2%
Prezzi delle abitazioni (Totale)	+1,7%
Nuove	+5,4%
Esistenti	+0,8%

\* Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Elaborazione Ance su dati Agenzia delle Entrate e Istat

### L'ANDAMENTO DEI PREZZI DI ALCUNI MATERIALI DA COSTRUZIONE

Variazioni % Gennaio-Giugno 2024/Gennaio-Giugno 2023

Ferro-Acciaio tondo per cemento armato	-13,8%
Bitume	+11,2%
Gas naturale	-33,2%
Energia elettrica	-31,5%

Elaborazione Ance su dati Metal Bulletin, Prometeia e Argus

### I LAVORI PUBBLICI

Bandi di gara pubblicati per lavori pubblici	2023*	I Sem. 2024*
Numero	+9,2%	-44,5%
Importo	+0,5%	-59,2%
Spesa in conto capitale dei comuni italiani	+41%	+31%

\* Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.  
Elaborazione Ance su dati Infoplus, Siope e CNCE

### IL CREDITO

	I Trim. 2024*
Finanziamenti alle imprese per edilizia Residenziale	-15,4%
Finanziamenti alle imprese per edilizia Non Residenziale	-46,8%
Mutui alle famiglie per l'acquisto di case	-17,1%

\* Var. % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Elaborazione Ance su dati Banca d'Italia